Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 22 ottobre 1937-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

PROSPETTO DELLE TARIFFE D'ESTIMO

stabilite dalla Commissione Censuaria Centrale per i comuni di Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Santa Maria, Tresivio costituenti il distretto di Sondrio della

Provincia di Sondrio

con deliberazione n. 2065 del 17 maggio 1937-XV

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1937 — ANNO XV

Tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 2065 del 17 maggio 1937-XV, per i comuni di Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Santa Maria, Tresivio, costituenti il distretto di Sondrio della provincia omonima.

LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

Vista la lettera n. 5719 del 28 maggio 1935, con la quale la Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali ha trasmesso alla Commissione censuaria centrale gli atti relativi alla pubblicazione delle tariffe d'estimo per la attivazione del nuovo catasto nei comuni costituenti il distretto delle imposte di Sondrio;

Visto il Testo Unico (approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572) delle leggi sul nuovo catasto ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), il regolamento e le istruzioni relative;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1935 ,n. 29, sui provvedimenti in materia di estimi e di imponibili catastali;

Visti i prospetti delle qualità, classi e tariffe per l'attivazione del nuovo catasto, pubblicati a norma di legge nei comuni sopra indicati;

Visti i reclami presentati contro detti prospetti dalle Commissioni censuarie comunali interessate;

Visti i voti della Commissione provinciale di Sondrio in merito a tali reclami ed alle tariffe pubblicate;

Viste le osservazioni ed il parere del locale Ufficio tecnico del catasto;

Vista la deliberazione n. 1007 del 21 febbraio 1924, con la quale la Commissione censuaria centrale in sede di revisione generale degli estimi catastali ordinata con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 stabiliva le tariffe per tutti i comuni della provincia di Sondrio;

Vista la relazione della Sottocommissione incaricata di esaminare le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto nei comuni del distretto delle imposte di Sondrio;

Sentita l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Sentito il Collegio dei Periti;

Sentito il Relatore;

Deilbera:

Le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto nei comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte di Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre S. Maria, Tresivio, costituenti il distretto delle imposte di Sondrio, sono stabilite in conformità ai prospetti annessi alla presente deliberazione.

Ordina:

la pubblicazione delle tariffe medesime sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, 17 maggio 1937-XV.

p. *Il Ministro per le finanze*:
presidente della Commissione censuaria centrale
Il vice presidente: T. MAYER.

Il segretario: A. PILASTRINI.

PROVINCIA DI SONDRIO

INDICE DEI COMUNI

Comune di Albosaggia.

	classe		L.
Seminativo	I	—	105 —
Id.	II	—	85 —
Id.	III	—	54 —
Id.	IV	—	36 —
Seminativo irriguo	I	—	190 —
Id.	II	—	155 —
Id.	III	—	125 —
Prato	I	—	120 —
Id.	II	—	95 —
Id.	III	—	79 —
Id.	IV	—	47 —
Id.	V	—	27 —
Prato arborato	I	—	125 —
Id.	II	—	100 —
Id.	III	—	76 —
Prato irriguo	I	—	200 —
Id.	II	—	160 —
Id.	III	—	135 —
Id.	IV	—	80 —
Prato arborato irriguo	I	—	160 —
Id.	II	—	135 —
Id.	III	—	85 —
Vigneto	I	—	160 —
Id.	II	—	135 —
Id.	III	—	110 —
Id.	IV	—	54 —
Frutteto	I	—	[illegible] —
Id.	II	—	130 —
Castagneto da frutto	I	—	[illegible] —
Id.	II	—	61 —
Id.	III	—	29 —
Bosco di alto fusto	I	—	14 —
Id.	II	—	10 —
Id.	III	—	4,50
Bosco ceduo	I	—	20 —
Id.	II	—	15 —
Id.	III	—	8 —
Id.	IV	—	3,50
Id.	V	—	1,80
Bosco misto	I	—	17 —
Id.	II	—	10 —
Id.	III	—	3.50
Pascolo	I	—	14 —
Id.	II	—	3,50
Incolto produttivo	unica	—	1 —

Comune di Berbenno di Valtellina.

	classe		L.
Seminativo	I	—	120 —
Id.	I	A_3	115 —
Id.	II	—	100 —
Id.	II	A_3	93 —
Id.	III	—	72 —
Id.	III	A_3	65 —
Id.	IV	—	40 —
Id.	IV	A_3	33 —
Seminativo arborato	I	—	130 —
Id.	I	A_4	125 —
Id.	II	—	110 —
Id.	III	—	76 —
Seminativo irriguo	I	—	170 —
Id.	II	—	145 —
Id.	III	—	100 —
Seminativo arbor. irriguo	I	—	160 —
Id.	II	—	150 —
Id.	III	—	110 —
Prato	I	—	115 —
Id.	II	—	95 —
Id.	II	A_4	91 —
Id.	II	A_3	88 —
Id.	III	—	63 —
Id.	III	A_3	56 —
Id.	IV	—	40 —
Id.	IV	A_3	33 —
Id.	V	—	30 —
Prato arborato	I	—	130 —
Id.	II	—	110 —
Id.	II	A_4	105 —
Id.	III	—	80 —
Id.	IV	—	67 —
Prato irriguo	I	—	180 —
Id.	I	(A_3) (A_4)	175 —
Id.	II	—	155 —
Id.	II	(A_3) (A_4)	150 —
Id.	III	—	110 —
Id.	III	A_3	105 —
Prato arborato irriguo	I	—	160 —
Id.	II	—	110 —
Id.	III	—	100 —
Vigneto	I	—	170 —
Id.	II	—	140 —
Id.	III	—	110 —
Id.	IV	—	80 —
Id.	V	—	58 —
Frutteto	I	—	190 —
Id.	II	—	145 —
Castagneto da frutto	I	—	47 —
Id.	II	—	31 —
Id.	III	—	18 —
Bosco d'alto fusto	I	—	18 —
Id.	II	—	8 —
Id.	III	—	3 —
Bosco ceduo	I	—	20 —
Id.	I	A_3	18 —
Bosco ceduo	II	—	13 —
Id.	II	A_4	9 —
Id.	II	A_3	6 —
Id.	III	—	9 —
Id.	IV	—	5 —
Bosco misto	I	—	15 —
Id.	II	—	8 —
Id.	III	—	3,50
Pascolo	I	—	16 —
Id.	II	—	8 —
Id.	III	—	4,50
Pascolo cespugliato	unica	—	4,50
Incolto produttivo	I	—	40 —
Id.	I	A_3	33 —
Id.	II	—	27 —
Id.	II	A_3	20 —
Id.	III	—	1,80
Id.	IV	—	1 —

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune)

N.B. — I simboli notati significano gradi di deduzione per spese consorziali: A_3 Consorzio Selvetta; A_4 Consorzio Bulgaro.

Comune di Caiolo.

	classe		L.
Seminativo	I	—	110 —
Id.	II	—	90 —
Id.	III	—	63 —
Id.	IV	—	49 —
Seminativo irriguo	I	—	155 —
Id.	II	—	130 —
Id.	III	—	105 —
Seminativo arbor. irriguo	unica	—	165 —
Prato	I	—	125 —
Id.	II	—	110 —
Id.	III	—	76 —
Id.	IV	—	54 —
Id.	V	—	27 —
Prato arborato	I	—	125 —
Id.	II	—	110 —
Id.	III	—	80 —
Id.	IV	—	58 —
Id.	V	—	31 —
Prato irriguo	I	—	200 —
Id.	II	—	155 —
Id.	III	—	130 —
Id.	IV	—	100 —
Prato arborato irriguo	I	—	160 —
Id.	II	—	145 —
Id.	III	—	125 —
Vigneto	I	—	155 —
Id.	II	—	125 —
Id.	III	—	90 —
Id.	IV	—	58 —
Frutteto	I	—	180 —
Id.	II	—	130 —
Id.	III	—	100 —
Noceto	I	—	110 —
Id.	II	—	76 —
Id.	III	—	40 —
Castagneto da frutto	I	—	79 —
Id.	II	—	58 —
Id.	III	—	32 —
Id.	IV	—	18 —
Bosco d'alto fusto	I	—	15 —
Id.	II	—	10 —
Id.	III	—	6 —
Id.	IV	—	4,50
Bosco ceduo	I	—	27 —
Id.	II	—	18 —
Id.	III	—	11 —
Id.	IV	—	5 —
Id.	V	—	1,80
Bosco misto	I	—	17 —
Id.	II	—	11 —
Id.	III	—	7 —
Id.	IV	—	4,50
Id.	V	—	1,80
Pascolo	I	—	17 —
Id.	II	—	9 —
Id.	III	—	2,50
Pascolo arborato	unica	—	27 —
Incolto produttivo	I	—	40 —
Id.	II	—	27 —
Id.	III	—	1 —

Comune di Caspoggio.

	classe		L.
Seminativo	I	—	58 —
Id.	II	—	40 —
Id.	III	—	22 —
Prato	I	—	76 —
Id.	II	—	63 —
Id.	III	—	45 —
Id.	IV	—	30 —
Id.	V	—	20 —
Bosco d'alto fusto	I	—	9 —
Id.	II	—	4,50
Bosco ceduo	I	—	10 —
Id.	II	—	6 —
Bosco misto	I	—	6 —
Id.	II	—	3,50
Id.	III	—	2,50
Pascolo	I	—	15 —
Id.	II	—	7 —
Id.	III	—	3,50
Pascolo cespugliato	unica	—	6 —
Incolto produttivo	unica	—	1 —

Comune di Castello dell'Acqua.

	classe		L.
Seminativo	I	—	115 —
Id.	II	—	100 —
Id.	III	—	63 —
Id.	IV	—	36 —
Id.	V	—	18 —
Seminativo arborato	unica	—	110 —
Seminativo irriguo	unica	—	125 —
Prato	I	—	115 —
Id.	II	—	100 —
Id.	III	—	72 —
Id.	IV	—	40 —
Id.	V	—	27 —
Prato arborato	I	—	100 —
Id.	II	—	80 —
Id.	III	—	54 —
Prato irriguo	I	—	190 —
Id.	II	—	155 —
Id.	III	—	125 —
Id.	IV	—	72 —
Id.	V	—	49 —
Vigneto	I	—	150 —
Id.	II	—	130 —
Id.	III	—	76 —
Id.	IV	—	36 —
Frutteto	I	—	150 —
Id.	II	—	115 —
Id.	III	—	69 —
Id.	IV	—	40 —
Noceto	I	—	110 —
Id.	II	—	80 —
Id.	III	—	45 —
Id.	IV	—	22 —
Castagneto da frutto	I	—	90 —
Id.	II	—	67 —
Id.	III	—	45 —
Id.	IV	—	22 —
Bosco d'alto fusto	unica	—	10 —
Bosco ceduo	I	—	20 —
Id.	II	—	15 —
Id.	III	—	8 —
Id.	IV	—	3,50
Bosco misto	I	—	20 —
Id.	II	—	12 —
Id.	III	—	7 —
Id.	IV	—	3,50
Id.	V	—	1,80
Pascolo	I	—	14 —
Id.	II	—	7 —
Pascolo arborato	unica	—	27 —
Pascolo cespugliato	unica	—	3 —
Incolto produttivo	I	—	40 —
Id.	II	—	1 —

Comune di Castione Andevenno.

	classe		L.
Seminativo	I	—	110 —
Id.	II	—	85 —
Id.	III	—	63 —
Id.	IV	—	36 —
Id.	V	—	22 —
Prato	I	—	115 —
Id.	II	—	95 —
Id.	III	—	80 —
Id.	IV	—	49 —
Id.	V	—	27 —
Prato irriguo	I	—	190 —
Id.	II	—	155 —
Id.	III	—	110 —
Id.	IV	—	72 —
Id.	V	—	54 —
Vigneto	I	—	190 —
Id.	II	—	155 —
Id.	III	—	125 —
Id.	IV	—	72 —
Castagneto da frutto	I	—	45 —
Id.	II	—	25 —
Bosco d'alto fusto	I	—	12 —
Id.	II	—	6 —
Bosco ceduo	I	—	19 —
Id.	II	—	13 —
Id.	III	—	6 —
Id.	IV	—	4,50
Bosco misto	I	—	15 —
Id.	II	—	18 —
Id.	III	—	5 —
Id.	IV	—	3,50
Id.	V	—	2 —
Pascolo	I	—	11 —
Id.	II	—	2,50
Incolto produttivo	I	—	40 —
Id.	II	—	27 —
Id.	III	—	1 —

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

Comune di Cedrasco.

	classe		L.
Seminativo	I	—	115 —
Id.	II	—	100 —
Id.	III	—	79 —
Seminativo irriguo	I	—	170 —
Id.	II	—	145 —
Seminativo arbor. irriguo	unica	—	175 —

Prato	classe	I	—	L.	125 —
Id.	»	II	—	»	110 —
Id.	»	III	—	»	79 —
Id.	»	IV	—	»	49 —
Id.	»	V	—	»	22 —
Prato arborato	»	I	—	»	110 —
Id.	»	II	—	»	79 —
Prato irriguo	»	I	—	»	180 —
Id.	»	II	—	»	155 —
Id.	»	III	—	»	110 —
Prato arborato irriguo	»	I	—	»	180 —
Id.	»	II	—	»	155 —
Vigneto	»	I	—	»	145 —
Id.	»	II	—	»	110 —
Id.	»	III	—	»	80 —
Frutteto	»	unica	—	»	165 —
Bosco d'alto fusto	»	I	—	»	15 —
Id.	»	II	—	»	10 —
Id.	»	III	—	»	5 —
Bosco ceduo	»	I	—	»	18 —
Id.	»	II	—	»	13 —
Id.	»	III	—	»	6 —
Id.	»	IV	—	»	3,50
Id.	»	V	—	»	1,80
Bosco misto	»	I	—	»	13 —
Id.	»	II	—	»	8 —
Id.	»	III	—	»	6 —
Id.	»	IV	—	»	2,50
Pascolo	»	I	—	»	14 —
Id.	»	II	—	»	6 —
Id.	»	III	—	»	2,50
Pascolo arborato	»	unica	—	»	14 —
Incolto produttivo	»	I	—	»	40 —
Id.	»	II	—	»	27 —
Id.	»	III	—	»	1 —

Comune di Chiesa.

Seminativo	classe	I	—	L.	67 —
Id.	»	II	—	»	54 —
Id.	»	III	—	»	32 —
Id.	»	IV	—	»	18 —
Prato	»	I	—	»	80 —
Id.	»	II	—	»	68 —
Id.	»	III	—	»	45 —
Id.	»	IV	—	»	27 —
Id.	»	V	—	»	13 —
Prato irriguo	»	unica	—	»	100 —
Bosco d'alto fusto	»	I	—	»	13 —
Id.	»	II	—	»	6 —
Id.	»	III	—	»	4,50
Id.	»	IV	—	»	3 —
Bosco ceduo	»	I	—	»	11 —
Id.	»	II	—	»	6 —
Id.	»	III	—	»	4 —
Bosco misto	»	I	—	»	9 —
Id.	»	II	—	»	3,50
Id.	»	III	—	»	2,50
Pascolo	»	I	—	»	15 —
Id.	»	II	—	»	6 —
Id.	»	III	—	»	3,50
Id.	»	IV	—	»	1,80
Pascolo arborato	»	I	—	»	6 —
Id.	»	II	—	»	4,50
Id.	»	III	—	»	3 —
Incolto produttivo	»	I	—	»	9 —
Id.	»	II	—	»	1 —

Comune di Chiuro.

Seminativo	classe	I	—	L.	135 —
Id.	»	II	—	»	100 —
Id.	»	III	—	»	74 —
Id.	»	IV	—	»	45 —
Id.	»	V	—	»	22 —
Seminativo arborato	»	I	—	»	150 —
Id.	»	II	—	»	110 —
Prato	»	I	—	»	115 —
Id.	»	II	—	»	100 —
Id.	»	III	—	»	80 —
Id.	»	IV	—	»	54 —
Id.	»	V	—	»	27 —
Prato irriguo	»	I	—	»	210 —
Id.	»	II	—	»	170 —
Id.	»	III	—	»	135 —
Id.	»	IV	—	»	76 —
Id.	»	V	—	»	40 —
Prato arborato irriguo	»	I	—	»	220 —
Id.	»	II	—	»	135 —
Id.	»	III	—	»	115 —
Vigneto	»	I	—	»	170 —
Id.	»	II	—	»	155 —
Id.	»	III	—	»	120 —
Id.	»	IV	—	»	72 —
Id.	»	V	—	»	45 —
Frutteto	»	I	—	»	230 —
Id.	»	II	—	»	190 —
Castagneto da frutto	»	I	—	»	72 —
Id.	»	II	—	»	45 —
Id.	»	III	—	»	27 —
Bosco d'alto fusto	»	I	—	»	14 —
Id.	»	II	—	»	5 —
Id.	»	III	—	»	3 —
Bosco ceduo	»	I	—	»	20 —
Id.	»	II	—	»	15 —
Id.	»	III	—	»	9 —
Id.	»	IV	—	»	5 —
Id.	»	V	—	»	3 —

Bosco misto	»	I	—	»	22 —
Id.	»	II	—	»	16 —
Id.	»	III	—	»	5 —
Id.	»	IV	—	»	3,50
Pascolo	»	I	—	»	13 —
Id.	»	II	—	»	7 —
Id.	»	III	—	»	2,50
Incolto produttivo	»	I	—	»	1,80
Id.	»	II	—	»	0,40

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

Comune di Colorina.

Seminativo	classe	I	—	L.	110 —
Id.	»	I	Δ_2	»	105 —
Id.	»	II	—	»	80 —
Id.	»	III	—	»	61 —
Seminativo arborato	»	unica	—	»	115 —
Prato	»	I	—	»	115 —
Id.	»	I	Δ_2	»	110 —
Id.	»	II	—	»	100 —
Id.	»	II	Δ_2	»	93 —
Id.	»	III	—	»	79 —
Id.	»	III	Δ_2	»	72 —
Id.	»	IV	—	»	54 —
Id.	»	IV	Δ_2	»	47 —
Id.	»	V	—	»	28 —
Prato arborato	»	I	—	»	135 —
Id.	»	II	—	»	115 —
Id.	»	III	—	»	85 —
Prato irriguo	»	I	—	»	170 —
Id.	»	II	—	»	145 —
Id.	»	III	—	»	105 —
Prato arborato irriguo	»	I	—	»	170 —
Id.	»	II	—	»	145 —
Id.	»	III	—	»	105 —
Vigneto	»	I	—	»	150 —
Id.	»	II	—	»	125 —
Id.	»	III	—	»	80 —
Castagneto da frutto	»	I	—	»	67 —
Id.	»	II	—	»	45 —
Id.	»	III	—	»	22 —
Bosco d'alto fusto	»	I	—	»	13 —
Id.	»	II	—	»	8 —
Id.	»	III	—	»	4 —
Bosco ceduo	»	I	—	»	16 —
Id.	»	II	—	»	12 —
Id.	»	II	Δ_2	»	5 —
Id.	»	III	—	»	7 —
Id.	»	IV	—	»	3,50
Id.	»	V	—	»	1,80
Bosco misto	»	I	—	»	13 —
Id.	»	II	—	»	7 —
Id.	»	III	—	»	3,50
Pascolo	»	I	—	»	14 —
Id.	»	II	—	»	7 —
Id.	»	III	—	»	4 —
Incolto produttivo	»	I	—	»	36 —
Id.	»	I	Δ_2	»	29 —
Id.	»	II	—	»	1 —

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

N.B. — Il simbolo Δ_2 significa: deduzione per spese del Consorzio Selvetta.

Comune di Faedo Valtellino.

Seminativo	classe	I	—	L.	90 —
Id.	»	II	—	»	54 —
Id.	»	III	—	»	36 —
Seminativo arborato	»	unica	—	»	100 —
Seminativo irriguo	»	unica	—	»	145 —
Seminativo arbor. irriguo	»	unica	—	»	150 —
Prato	»	I	—	»	110 —
Id.	»	II	—	»	85 —
Id.	»	III	—	»	54 —
Id.	»	IV	—	»	40 —
Id.	»	V	—	»	25 —
Prato arborato	»	I	—	»	110 —
Id.	»	II	—	»	95 —
Id.	»	III	—	»	68 —
Prato irriguo	»	I	—	»	190 —
Id.	»	II	—	»	155 —
Id.	»	III	—	»	120 —
Id.	»	IV	—	»	96 —
Prato arborato irriguo	»	unica	—	»	160 —
Vigneto	»	I	—	»	125 —
Id.	»	II	—	»	110 —
Id.	»	III	—	»	76 —
Id.	»	IV	—	»	54 —
Id.	»	V	—	»	36 —
Castagneto	»	I	—	»	54 —
Id.	»	II	—	»	35 —
Id.	»	III	—	»	15 —
Bosco d'alto fusto	»	I	—	»	18 —
Id.	»	II	—	»	13 —
Bosco ceduo	»	I	—	»	18 —
Id.	»	II	—	»	15 —
Bosco misto	»	I	—	»	15 —
Id.	»	II	—	»	10 —
Id.	»	III	—	»	5 —
Id.	»	IV	—	»	3,50
Id.	»	V	—	»	1,80
Incolto produttivo	»	unica	—	»	1 —

Comune di Fusine.

Seminativo	classe	I	—	L.	110 —
Id.	»	II	—	»	90 —
Seminativo arborato	»	unica	—	»	120 —
Prato	»	I	—	»	115 —
Id.	»	II	—	»	100 —
Id.	»	III	—	»	79 —
Id.	»	IV	—	»	45 —
Id.	»	V	—	»	25 —
Prato arborato	»	unica	—	»	85 —
Prato irriguo	»	I	—	»	180 —
Id.	»	II	—	»	155 —
Id.	»	III	—	»	130 —
Id.	»	IV	—	»	100 —
Prato arborato irriguo	»	I	—	»	190 —
Id.	»	II	—	»	155 —
Id.	»	III	—	»	135 —
Id.	»	IV	—	»	105 —
Vigneto	»	I	—	»	150 —
Id.	»	II	—	»	115 —
Frutteto	»	unica	—	»	180 —
Castagneto da frutto	»	I	—	»	58 —
Id.	»	II	—	»	36 —
Id.	»	III	—	»	22 —
Bosco d'alto fusto	»	I	—	»	13 —
Id.	»	II	—	»	6 —
Bosco ceduo	»	unica	—	»	18 —
Bosco misto	»	I	—	»	16 —
Id.	»	II	—	»	12 —
Id.	»	III	—	»	5 —
Id.	»	IV	—	»	3,50
Id.	»	V	—	»	1,80
Pascolo	»	I	—	»	14 —
Id.	»	II	—	»	7 —
Id.	»	III	—	»	4 —
Id.	»	IV	—	»	1,80
Pascolo cespugliato	»	unica	—	»	1,80
Incolto produttivo	»	I	—	»	40 —
Id.	»	II	—	»	1 —

Comune di Lanzada.

Seminativo	classe	I	—	L.	65 —
Id.	»	II	—	»	50 —
Id.	»	III	—	»	32 —
Id.	»	IV	—	»	18 —
Prato	»	I	—	»	80 —
Id.	»	II	—	»	67 —
Id.	»	III	—	»	36 —
Id.	»	IV	—	»	25 —
Id.	»	V	—	»	13 —
Prato arborato	»	unica	—	»	90 —
Bosco d'alto fusto	»	I	—	»	9 —
Id.	»	II	—	»	5 —
Id.	»	III	—	»	3 —
Id.	»	IV	—	»	2 —
Bosco ceduo	»	I	—	»	11 —
Id.	»	II	—	»	6 —
Bosco misto	»	I	—	»	9 —
Id.	»	II	—	»	4,50
Id.	»	III	—	»	2 —
Pascolo	»	I	—	»	15 —
Id.	»	II	—	»	6 —
Id.	»	III	—	»	3,50
Id.	»	IV	—	»	1,80
Incolto produttivo	»	unica	—	»	0,40

Comune di Montagna in Valtellina.

Seminativo	classe	I	—	L.	110 —
Id.	»	I	Δ_2	»	105 —
Id.	»	I	Δ_1	»	100 —
Id.	»	II	—	»	90 —
Id.	»	III	—	»	61 —
Id.	»	IV	—	»	38 —
Id.	»	V	—	»	18 —
Seminativo irriguo	»	I	—	»	200 —
Id.	»	II	—	»	150 —
Prato	»	I	—	»	135 —
Id.	»	I	Δ_2	»	130 —
Id.	»	I	Δ_1	»	125 —
Id.	»	II	—	»	115 —
Id.	»	II	Δ_2	»	110 —
Id.	»	II	Δ_1	»	105 —
Id.	»	III	—	»	100 —
Id.	»	III	Δ_2	»	97 —
Id.	»	III	Δ_1	»	90 —
Id.	»	IV	—	»	52 —
Id.	»	IV	Δ_1	»	42 —
Id.	»	V	—	»	29 —
Id.	»	V	Δ_1	»	19 —
Prato arborato	»	I	—	»	115 —
Id.	»	II	—	»	100 —
Id.	»	III	—	»	60 —
Id.	»	IV	—	»	52 —
Prato irriguo	»	I	—	»	200 —
Id.	»	II	—	»	150 —
Id.	»	II	Δ_2	»	145 —
Id.	»	II	Δ_1	»	140 —
Id.	»	III	—	»	110 —
Id.	»	IV	—	»	63 —
Id.	»	V	—	»	45 —
Prato arborato irriguo	»	I	—	»	125 —
Id.	»	II	—	»	110 —
Id.	»	III	—	»	67 —
Id.	»	IV	—	»	54 —

Qualità	Classe		Tariffa
Vigneto	I	—	L. 190 —
Id.	II	—	155 —
Id.	III	—	115 —
Id.	IV	—	76 —
Id.	V	—	49 —
Castagneto da frutto	I	—	72 —
Id.	II	—	45 —
Id.	II	—	31 —
Id.	IV	—	14 —
Bosco d'alto fusto	I	—	16 —
Id.	II	—	8 —
Id.	III	—	4,50
Bosco ceduo	I	—	22 —
Id.	I	A_2	19 —
Id.	I	A_1	12 —
Id.	II	—	14 —
Id.	II	A_2	11 —
Id.	III	—	8 —
Id.	IV	—	4,50
Id.	V	—	2,50
Pascolo	I	—	16 —
Id.	I	A_1	6 —
Id.	II	—	10 —
Id.	III	—	4,50
Id.	IV	—	1,80
Pascolo arborato	I	—	40 —
Id.	II	—	30 —
Pascolo cespugliato	unica	—	13 —
Incolto produttivo	unica	—	1 —

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

N.B. — I simboli notati significano gradi di deduzione per spese consorziali: A_1 Consorzio Adda; A_2 Consorzio Fossi colatori.

Comune di Piateda.

Qualità	Classe		Tariffa
Seminativo	I	—	L. 130 —
Id.	II	—	110 —
Id.	III	—	67 —
Id.	IV	—	31 —
Seminativo arborato	I	—	140 —
Id.	II	—	110 —
Prato	I	—	145 —
Id.	II	—	110 —
Id.	III	—	80 —
Id.	IV	—	40 —
Id.	V	—	20 —
[P]rato arborato	I	—	150 —
Id.	II	—	88 —
Id.	III	—	77 —
Id.	IV	—	44 —
Id.	V	—	32 —
Prato irriguo	I	—	190 —
Id.	I	*a*	189 —
Id.	II	—	155 —
Id.	II	*a*	154 —
Id.	III	—	115 —
Id.	III	*a*	114 —
Id.	IV	—	58 —
Id.	V	—	36 —
Prato arborato irriguo	I	—	190 —
Id.	I	*a*	189 —
Id.	II	—	155 —
Id.	II	*a*	154 —
Id.	III	—	120 —
Id.	III	*a*	119 —
Vigneto	I	—	170 —
Id.	II	—	145 —
Id.	III	—	115 —
Id.	IV	—	76 —
Id.	V	—	54 —
Frutteto	I	—	180 —
Id.	II	—	115 —
Castagneto da frutto	I	—	76 —
Id.	II	—	54 —
Id.	III	—	27 —
Bosco d'alto fusto	I	—	18 —
Id.	II	—	6 —
Id.	III	—	3,50
Bosco ceduo	I	—	20 —
Id.	II	—	13 —
Id.	III	—	8 —
Id.	IV	—	4,50
Id.	V	—	1,80
Bosco misto	I	—	13 —
Id.	II	—	9 —
Id.	III	—	6 —
Id.	IV	—	4,50
Id.	V	—	1,80
Pascolo	I	—	13 —
Id.	II	—	6 —
Id.	III	—	3 —
Id.	IV	—	1,80
Pascolo cespugliato	unica	—	1,80
Incolto produttivo	I	—	20 —
Id.	II	—	1 —

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

N.B. — Il simbolo *a* significa grado di deduzione per fitto di acqua.

Comune di Poggiridenti.

Qualità	Classe		Tariffa
Seminativo	I	—	L. 130 —
Id.	I	A_2	125 —
Id.	II	—	105 —
Id.	II	A_2	100 —
Id.	III	—	63 —
Id.	IV	—	41 —
Prato	I	—	L. 145 —
Id.	I	A_2	140 —
Id.	II	—	115 —
Id.	II	A_2	110 —
Id.	III	—	79 —
Id.	III	A_2	76 —
Prato arborato	I	—	125 —
Id.	I	A_2	120 —
Id.	II	—	85 —
Prato irriguo	I	—	190 —
Id.	I	A_2	185 —
Id.	II	—	155 —
Id.	II	A_2	150 —
Id.	III	—	120 —
Prato arborato irriguo	I	—	155 —
Id.	II	—	120 —
Vigneto	I	—	190 —
Id.	II	—	155 —
Id.	III	—	115 —
Id.	III	A_2	110 —
Id.	IV	—	76 —
Frutteto	I	—	190 —
Id.	I	A_2	185 —
Id.	II	—	150 —
Castagneto da frutto	I	—	72 —
Id.	II	—	45 —
Id.	III	—	31 —
Bosco ceduo	I	—	20 —
Id.	I	A_2	17 —
Id.	II	—	13 —
Id.	II	A_2	10 —
Id.	III	—	6 —
Pascolo arborato	unica	—	36 —
Pascolo cespugliato	unica	—	10 —
Id.	unica	A_2	7 —
Incolto produttivo	I	—	36 —
Id.	I	A_2	33 —
Id.	II	—	1,80

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

N.B. — Il simbolo A_2 significa: grado di deduzione per spese del Consorzio Fossi colatori.

Comune di Ponte in Valtellina.

Qualità	Classe		Tariffa
Seminativo	I	—	L. 135 —
Id.	II	—	100 —
Id.	III	—	58 —
Id.	IV	—	27 —
Seminativo arborato	I	—	160 —
Id.	II	—	125 —
Seminativo irriguo	I	—	200 —
Id.	I	*a*	165 —
Id.	II	—	155 —
Id.	II	*a*	120 —
Id.	III	—	135 —
Id.	III	*a*	99 —
Prato	I	—	145 —
Id.	II	—	110 —
Id.	III	—	58 —
Id.	IV	—	36 —
Id.	V	—	22 —
Prato arborato	I	—	115 —
Id.	II	—	95 —
Id.	III	—	72 —
Prato irriguo	I	—	210 —
Id.	I	*a*	175 —
Id.	II	—	160 —
Id.	II	*a*	125 —
Id.	III	—	140 —
Id.	III	*a*	105 —
Id.	IV	—	72 —
Id.	V	—	36 —
Vigneto	I	—	180 —
Id.	II	—	155 —
Id.	III	—	120 —
Id.	IV	—	80 —
Id.	V	—	54 —
Frutteto	I	—	240 —
Id.	II	—	200 —
Castagneto da frutto	I	—	74 —
Id.	II	—	54 —
Id.	III	—	29 —
Bosco d'alto fusto	I	—	18 —
Id.	II	—	15 —
Id.	III	—	6 —
Id.	IV	—	4,50
Id.	V	—	3,50
Bosco ceduo	I	—	18 —
Id.	II	—	15 —
Id.	III	—	8 —
Id.	IV	—	4,50
Bosco misto	I	—	18 —
Id.	II	—	12 —
Id.	III	—	7 —
Id.	IV	—	4.50
Id.	V	—	2.50
Pascolo	I	—	9 —
Id.	II	—	5 —
Id.	III	—	2,50
Pascolo cespugliato	unica	—	2,50
Incolto produttivo	I	—	1,80
Id.	II	—	1 —

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

N.B. — Il simbolo *a* significa grado di deduzione per fitto di acqua.

Comune di Postalesio.

Qualità	Classe		Tariffa
Seminativo	I	—	L. 100 —
Id.	II	—	67 —
Id.	III	—	36 —
Id.	IV	—	22 —
Seminativo irriguo	I	—	180 —
Id.	II	—	155 —
Id.	III	—	110 —
Id.	IV	—	90 —
Seminativo arbor. irriguo	unica	—	125 —
Prato	I	—	110 —
Id.	II	—	95 —
Id.	III	—	49 —
Id.	IV	—	32 —
Prato irriguo	I	—	190 —
Id.	II	—	160 —
Id.	III	—	115 —
Id.	IV	—	79 —
Vigneto	I	—	170 —
Id.	II	—	140 —
Id.	III	—	115 —
Id.	IV	—	63 —
Bosco d'alto fusto	I	—	13 —
Id.	II	—	7 —
Bosco ceduo	I	—	22 —
Id.	II	—	13 —
Id.	III	—	6 —
Id.	IV	—	3,50
Bosco misto	I	—	13 —
Id.	II	—	7 —
Id.	III	—	5 —
Id.	IV	—	3.50
Id.	V	—	2 —
Pascolo	I	—	15 —
Id.	II	—	11 —
Id.	III	—	2.50
Pascolo arborato	unica	—	18 —
Incolto produttivo	I	—	36 —
Id.	II	—	1 —

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

Comune di Sondrio.

Qualità	Classe		Tariffa
Seminativo	I	—	L. 140 —
Id.	I	A_2	135 —
Id.	I	A_1	130 —
Id.	II	—	100 —
Id.	III	—	67 —
Id.	III	A_2	65 —
Id.	IV	—	41 —
Id.	V	—	22 —
Orto irriguo	unica	—	270 —
Id.	unica	A_2	2?0 —
Prato	I	—	140 —
Id.	I	A_1	130 —
Id.	I	$(A_1 \cdot A_2)$	125 —
Id.	II	—	110 —
Id.	II	A_2	105 —
Id.	II	A_1	100 —
Id.	II	$(A_1 \cdot A_2)$	96 —
Id.	III	—	79 —
Id.	III	A_2	76 —
Id.	III	A_1	69 —
Id.	III	$(A_1 \cdot A_2)$	66 —
Id.	IV	—	59 —
Id.	IV	A_2	57 —
Id.	IV	A_1	49 —
Id.	IV	$(A_1 \cdot A_2)$	47 —
Id.	V	—	36 —
Id.	V	A_1	26 —
Id.	V	$(A_1 \cdot A_2)$	25 —
Prato irriguo	I	—	220 —
Id.	I	$(A_1 \cdot A_2)$	210 —
Id.	I	$(A_1 \cdot A_2)$	200 —
Id.	II	—	200 —
Id.	II	A_2	195 —
Id.	II	A_1	190 —
Id.	II	$(A_1 \cdot A_2)$	185 —
Id.	III	—	155 —
Id.	III	A_2	150 —
Id.	III	A_1	145 —
Id.	III	$(A_1 \cdot A_2)$	140 —
Id.	IV	—	100 —
Id.	IV	A_1	97 —
Id.	IV	$(A_1 \cdot A_2)$	87 —
Vigneto	I	—	210 —
Id.	II	—	180 —
Id.	II	A_2	175 —
Id.	II	A_1	170 —
Id.	III	—	130 —
Id.	IV	—	72 —
Id.	V	—	40 —
Frutteto	I	—	250 —
Id.	I	A_2	240 —
Id.	II	—	180 —
Id.	II	A_2	175 —
Id.	III	—	115 —
Castagneto da frutto	I	—	72 —
Id.	II	—	47 —
Id.	III	—	27 —
Id.	IV	—	14 —
Bosco d'alto fusto	unica	—	7 —
Bosco ceduo	I	—	27 —
Id.	I	A_2	26 —
Id.	I	A_1	17 —
Id.	II	—	15 —
Id.	II	A_2	14 —

Bosco ceduo.............	classe	III	—	L.	8 —
Id.	»	III	A_2	»	7,50
Id.	»	IV	—	»	4 —
Id.	»	V	—	»	2 —
Bosco misto.............	»	I	—	»	13 —
Id.	»	II	—	»	7 —
Id.	»	III	—	»	5 —
Id.	»	IV	—	»	4 —
Id.	»	V	—	»	2 —
Pascolo.................	»	I	—	»	27 —
Id.	»	II	—	»	11 —
Pascolo cespugliato	»	unica	—	»	3 —
Incolto produttivo......	»	I	—	»	36 —
Id.	»	I	A_2	»	35 —
Id.	»	I	A_1	»	26 —
Id.	»	I	(A_1-A_2)	»	25 —
Id.	»	II	—	»	1 —

Ferrovia in sede propria (Tariffa media del Comune).

N.B. — I simboli notati significano gradi di deduzione per spese consorziali: A_1 Consorzio Adda; A_2 Consorzio Mallero.

Comune di Spriana.

Seminativo..............	classe	I	—	L.	61 —
Id.	»	II	—	»	48 —
Id.	»	III	—	»	31 —
Id.	»	IV	—	»	15 —
Prato...................	»	I	—	»	76 —
Id.	»	II	—	»	63 —
Id.	»	III	—	»	36 —
Id.	»	IV	—	»	22 —
Prato irriguo	»	I	—	»	90 —
Id.	»	II	—	»	63 —
Id.	»	III	—	»	40 —
Vigneto	»	I	—	»	76 —
Id.	»	II	—	»	58 —
Bosco d'alto fusto	»	unica	—	»	8 —
Bosco misto.............	»	I	—	»	9 —
Id.	»	II	—	»	6 —
Id.	»	III	—	»	3.50
Id.	»	IV	—	»	2,50
Pascolo.................	classe	I	—	L.	10 —
Id.	»	II	—	»	3,50
Id.	»	III	—	»	2,50
Incolto produttivo........	»	I	—	»	1,50
Id.	»	II	—	»	1 —

Comune di Torre Santa Maria.

Seminativo..............	classe	I	—	L.	67 —
Id.	»	II	—	»	54 —
Id.	»	III	—	»	36 —
Id.	»	IV	—	»	27 —
Id.	»	V	—	»	15 —
Prato...................	»	I	—	»	90 —
Id.	»	II	—	»	72 —
Id.	»	III	—	»	49 —
Id.	»	IV	—	»	25 —
Id.	»	V	—	»	13 —
Vigneto	»	I	—	»	80 —
Id.	»	II	—	»	54 —
Id.	»	III	—	»	27 —
Frutteto................	»	unica	—	»	90 —
Bosco d'alto fusto	»	I	—	»	13 —
Id.	»	II	—	»	5 —
Id.	»	III	—	»	3 —
Bosco ceduo	»	I	—	»	12 —
Id.	»	II	—	»	7 —
Id.	»	III	—	»	3 —
Id.	»	IV	—	»	2 —
Bosco misto.............	»	I	—	»	8 —
Id.	»	II	—	»	3 —
Id.	»	III	—	»	2 —
Pascolo.................	»	I	—	»	11 —
Id.	»	II	—	»	6 —
Id.	»	III	—	»	4 —
Id.	»	IV	—	»	2,50
Pascolo cespugliato.......	»	unica	—	»	4 —
Incolto produttivo	»	unica	—	»	1,80

Comune di Tresivio.

Seminativo..............	classe	I	—	L.	135 —
Id.	»	II	—	»	76 —
Id.	»	III	—	»	58 —
Id.	»	IV	—	»	36 —
Id.	»	V	—	»	18 —
Seminativo arborato......	»	unica	—	»	150 —
Prato	»	I	—	»	110 —
Id.	»	II	—	»	100 —
Id.	»	III	—	»	68 —
Prato arborato	»	I	—	»	150 —
Id.	»	II	—	»	110 —
Id.	»	III	—	»	80 —
Prato irriguo	»	I	—	»	190 —
Id.	»	II	—	»	155 —
Id.	»	III	—	»	80 —
Id.	»	IV	—	»	58 —
Id.	»	V	—	»	40 —
Prato arborato irriguo...	»	I	—	»	160 —
Id.	»	II	—	»	135 —
Vigneto.................	»	I	—	»	180 —
Id.	»	II	—	»	155 —
Id.	»	III	—	»	120 —
Id.	»	IV	—	»	80 —
Id.	»	V	—	»	54 —
Frutteto................	»	unica	—	»	210 —
Castagneto da frutto	»	I	—	»	80 —
Id.	»	II	—	»	63 —
Id.	»	III	—	»	36 —
Id.	»	IV	—	»	22 —
Bosco d'alto fusto	»	I	—	»	15 —
Id.	»	II	—	»	10 —
Id.	»	III	—	»	5 —
Id.	»	IV	—	»	3,50
Bosco ceduo	»	I	—	»	20 —
Id.	»	II	—	»	13 —
Id.	»	III	—	»	10 —
Id.	»	IV	—	»	5 —
Id.	»	V	—	»	2,50
Bosco misto.............	»	unica	—	»	10 —
Pascolo.................	»	I	—	»	13 —
Id.	»	II	—	»	9 —
Id.	»	III	—	»	3 —
Pascolo cespugliato.......	»	unica	—	»	3 —

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 22 ottobre 1937-XV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . . . annue L. **45** — All'Estero . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario — All'Estero . . . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

N. 54.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

S. A. FRATELLI GALTAROSSA

Sede in Milano — Capitale versato L. 10.000.000

Estrazione di obbligazioni.

In ottemperanza a quanto disposto dalle assemblee straordinarie dei soci del 20 novembre 1934 e 17 ottobre 1933 si è proceduto in data 5 ottobre 1937, come da rogito notaio Antonio Cicogna di Verona n. 9520 alle estrazioni dei seguenti certificati obbligazionari.

Emissione assemblea 17 ottobre 1933 (terza estrazione serie 1934).

Titoli unitari.

98	58	90	73	86	77	55
3	21	31	27	65	82	34
10	46	15	19	17	35	—

Titoli quintupli.

127	148	145	142	154	113	139
150	132	146	135	117	—	—

Titoli decupli.

161	198	201	208	193	206	175
179	189	191	—	—	—	—

Titoli ventupli.

230	234	232	223	226	224	—

Emissione assemblea 20 novembre 1934 (prima estrazione).

Titoli unitari.

58	39	19	15	25	57	14
12	38	35	—	—	—	—

Titoli quintupli.

138	159	131	160	122	107	—

Titoli decupli.

210	188	181	171	179	—	—

Titoli ventupli.

237	240	239	—	—	—	—

Titoli cinquantupli.

249	—	—	—	—	—	—

Tali titoli, per complessive L. 500.000 verranno rimborsati alla pari, maggiorati degli interessi secondo semestre 1937 a fare luogo dal 1° gennaio 1938 presso la cassa della società.

Milano, 5 ottobre 1937-Anno XV.

Il presidente: Antonio Galtarossa.

(Avviso n. 3873).

COMUNE DI RECCO (Genova)

Estrazione di obbligazioni.

Con verbale 3 corrente mese vennero estratte le seguenti obbligazioni per l'anno 1937 pagabili presso la Tesoreria Comunale di Recco dal 15 dicembre p. v.

Prestito lire 70.000:

6	57	80	139	—	—	—

Prestito lire 200.000:

47	164	285	312	396	400	409
432	507	513	573	629	639	709
751	770	—	—	—	—	—

Recco, 5 ottobre 1937-Anno XV.

Il commissario prefettizio: Guido Clerici

(Avviso n. 3880).

COMUNE DI COMO

Prestito di L. 17.754.000, 4,50 %
emesso nel 1935 per l'unificazione dei Prestiti Comunali.

Estrazione di obbligazioni.

Nella terza estrazione del Prestito di L. 17.754.000, che ebbe luogo il 1° ottobre 1937-XV sortirono i seguenti numeri che contraddistinguono i certificati di detto prestito da ammortizzare col 1° gennaio 1938.

Certificati da cinquanta obbligazioni da L. 500 cadauna:

7018	7039	7091	7118	—	—	—

per l'importo di L. 100.000.

Certificati da venti obbligazioni da L. 500 cadauna:

6665	6691	6753	6766	6907	—	—

per l'importo di L. 50.000.

Certificati da dieci obbligazioni da L. 500 cadauna:

5999	6123	6316	6335	6359	6363	6496
6568	—	—	—	—	—	—

per l'importo di L. 40.000.

Certificati da cinque obbligazioni da L. 500 cadauna:

4879	5056	5097	5185	5251	5324	5341
5364	5398	5406	5501	5567	5631	5676
5744	5775	5804	5879	—	—	—

per l'importo di L. 45.000.

Certificati da quattro obbligazioni da L. 500 cadauna:

4553	4567	4584	4606	4731	—	—

per l'importo di L. 10.000.

Certificati da due obbligazioni da L. 500 cadauna:

2774	2818	2845	2870	2902	2938	2946
3032	3053	3065	3184	3196	3205	3260
3283	3356	3383	3495	3557	3626	3722
3744	3763	3843	3898	3913	3987	4015
4016	4031	4049	4095	4134	4148	4194
4273	4437	—	—	—	—	—

per l'importo di L. 37.000.

Certificati da un'obbligazione da L. 500 cadauna:

155	207	403	409	421	453	532
630	698	708	723	824	827	830
842	862	989	990	993	1037	1107
1114	1122	1194	1202	1277	1291	1328
1342	1387	1405	1408	1431	1529	1547
1665	1668	1670	1671	1682	1699	1737
1741	1743	1781	1817	1833	1915	1947
1958	1983	1999	2023	2045	2055	2060
2069	2118	2125	2210	2266	2402	2470
2530	2542	2551	2585	2590	2644	2708
2724	—	—	—	—	—	—

per l'importo di L. 35.500.

I detti certificati verranno ritirati e pagati dalla Tesoreria comunale a norma delle condizioni del piano d'ammortamento del prestito.

I seguenti certificati sorteggiati nelle precedenti estrazioni non sono ancora stati presentati per il rimborso:

da un'obbligazione certificati:

1574	1704	—	—	—	—	—

da due obbligazioni certificato:

4192	—	—	—	—	—	—

da quattro obbligazioni certificati:

4650	4742	—	—	—	—	—

Como, 4 ottobre 1937-Anno XV.

Il podestà: (firma illeggibile).

Il segretario capo: (firma illeggibile).

(Avviso n. 3881).

COMUNE DI COMO

Prestito di L. 5.000.000, 4,50 %
emesso nel 1934 per conversione debiti onerosi.

Estrazione di obbligazioni.

Nella terza estrazione del Prestito di L. 5.000.000 che ebbe luogo il 1° ottobre 1937-XV sortirono i seguenti numeri che contraddistinguono i certificati di detto prestito da ammortizzare col 1° gennaio 1938.

Certificato da cinquanta obbligazioni da L. 500 cadauna:

932	—	—	—	—	—	—

per l'importo di L. 25.000.

Certificati da venti obbligazioni da L. 500 cadauna:

729	730	731	738	764	828	860

per l'importo di L. 70.000.

Certificati da dieci obbligazioni da L. 500 cadauna:

483	499	563	574	580	582	593
600	661	680	717	—	—	—

per l'importo di L. 55.000.

Certificati da cinque obbligazioni da L. 500 cadauna:

405	419	428	434	468	—	—

per l'importo di L. 12.500.

Certificati da due obbligazioni da L. 500 cadauna:

188	196	237	246	267	332	333

per l'importo di L. 7000.

Certificati da un'obbligazione da L. 500 cadauna:

4	37	94	115	118	127	148
158	168	—	—	—	—	—

per l'importo di L. 4500.

I detti certificati verranno ritirati e pagati dalla Tesoreria comunale a norma delle condizioni del piano d'ammortamento del prestito.

Il certificato n. 18 da un'obbligazione sorteggiato nella seconda estrazione non è stato ancora presentato per il rimborso.

Como, 4 ottobre 1937-Anno XV.

Il podestà: (firma illeggibile).

Il segretario capo: (firma illeggibile).

(Avviso n. 3882).

COMUNE DI COMO

Prestito di L. 5.005.000, 6 %
emesso nel 1937 per il Piano regolatore della Città di Como.

Estrazione di obbligazioni.

Nella prima estrazione del Prestito di L. 5.005.000, che ebbe luogo il 1° ottobre 1937-XV sortirono i seguenti numeri che contraddistinguono i certificati di detto prestito da ammortizzare col 1° gennaio 1938:

Certificato da cinquanta obbligazioni da L. 500 cadauna:

937	—	—	—	—	—	—

per l'importo di L. 25.000.

Certificati da venti obbligazioni da L. 500 cadauna:

784	836	—	—	—	—	—

per l'importo di L. 20.000.

Certificati da dieci obbligazioni da L. 500 cadauna:

608	702	—	—	—	—	—

per l'importo di L. 10.000.

Certificato da cinque obbligazioni da L. 500 cadauna:

370	—	—	—	—	—	—

per l'importo di L. 2500.

Certificati da due obbligazioni da L. 500 cadauna:

242	314	330	334	—	—	—

per l'importo di L. 4000.

Certificati da un'obbligazione da L. 500 cadauna:

62	97	160	—	—	—	—

per l'importo di L. 1500.

I detti certificati verranno ritirati e pagati dalla Tesoreria comunale a norma delle condizioni del piano d'ammortamento del prestito.

Como, 4 ottobre 1937-Anno XV.

Il podestà: (firma illeggibile).

Il segretario capo: (firma illeggibile).

(Avviso n. 3883).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

Elenco delle obbligazioni da L. 500 cadauna del prestito di L. 3.000.000 della provincia di Piacenza estratte il 30 settembre 1937-XV.

1ª Serie:

30	12	97	18	187	121	154
118	26	—	—	—	—	—

2 Serie:

386	255	660	260	657	423	312
346	289	342	329	436	308	639
581	500	344	376	—	—	—

3ª Serie:

1190	835	1302	717	844	941	905
751	783	1083	693	830	755	754
1276	1174	1181	1115	713	1121	1256
673	934	1044	1004	746	—	—

4ª Serie:

1330	1482	1525	1378	1508	1458	1418
1386	—	—	—	—	—	—

5ª Serie:

2035	2078	2134	1583	1944	1753	1800
1814	2170	1683	2063	1878	1954	1986
1726	1862	1666	1991	1546	1622	1739
2076	1906	2043	2012	2177	2135	1863

6ª Serie:

2719	2819	2843	2541	2505	2740	2571
2858	2464	2805	2355	2752	2514	2755
2618	2547	2535	2570	2790	2778	2628

7ª Serie:

3036	3038	2973	2930	2990	2934	3047
2983	—	—	—	—	—	—

8ª Serie:

3182	3195	3255	3418	3499	3428	3136
3484	3475	3380	3313	3364	3339	3397
3143	—	—	—	—	—	—

9ª Serie:

3914	3546	3780	4037	3705	4033	4038
3975	4071	3969	3899	3990	3942	3998
3594	4062	3680	3976	3874	3714	3715
3875	3711	—	—	—	—	—

10ª Serie:

4303	4233	4261	4555	4243	4200	4574
4387	4368	4186	4328	4272	4298	4221
4259	—	—	—	—	—	—

11ª Serie:

4930	4928	4800	4974	4937	4931	4833
4830	4654	4867	4650	4664	—	—

12ª Serie:

5129	5121	5026	5051	5194	5105	5142
5141	—	—	—	—	—	—

13ª Serie:

5588	5263	5271	5595	5309	5490	5264
5262	5310	5713	5554	5369	5656	5662
5261	5712	5331	—	—	—	—

14ª Serie A:

5727	5799	5746	—	—	—	—

14ª Serie B:

5933	5934	5936	5932	5959	5925	5886

(Avviso n. **3888**).

MUNICIPIO DI ALBINO

(PROVINCIA DI BERGAMO)

Sesta estrazione di obbligazioni.

Il primo ottobre 1937-XV ha avuto luogo la sesta estrazione delle obbligazioni del Prestito civico 1931-IX, convertito nel Prestito comunale 1935-XIII, che saranno rimborsate a cominciare dal 31 dicembre p. v. al loro valore nominale dall'esattore tesoriere comunale — Banca Mutua Popolare di Bergamo — contro ritiro dei certificati obbligazionari e delle cedole posteriori a tale data.

Le obbligazioni sorteggiate sono:

Unitarie da L. 500 cadauna:

00414	00428	00451	—	—	—	—

Doppie da L. 1000 cadauna:

00246	00290	00238	00226	00358	—	—

Decuple da L. 5000 cadauna:

00055	00054	00045	—	—	—	—

Obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni non ancora presentate per il rimborso.

00534	00145	—	—	—	—	—

Albino, 2 ottobre 1937-Anno XV.

Il podestà: dott. Giuseppe Acerboni.

(Avviso n. **3905**).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA

Estrazione di obbligazioni.

Il giorno 1° ottobre 1937 Anno XV, ha avuto luogo negli uffici dell'Amministrazione provinciale di Gorizia, la 34ª estrazione delle obbligazioni emesse nell'anno 1902 dall'ex Provincia di Gorizia e Gradisca.

Furono estratte le seguenti obbligazioni che saranno pagate dal Cassiere Provinciale (Cassa di Risparmio di Gorizia) a partire dal 1° gennaio 1938 al valore nominale verso ritiro dei titoli e dei tagliandi posteriori a tale data:

di lire 1200 (ex corone 2000):

22	59	66	88	308	342	—

di lire 600 (ex corone 1000):

28	246	—	—	—	—	—

di lire 120 (ex corone 200):

52	87	154	161	168	231	247

Delle obbligazioni precedentemente estratte sono ancora da rimborsare:

da corone 2000:

128	151	345	348	—	—	—

da corone 200:

6	64	74	76	149	—	—

Il preside: (firma illeggibile).

(Avviso n. **3917**).

COMUNE DI GAZZANIGA
(PROVINCIA DI BERGAMO)

Estrazione di obbligazioni.

Elenco delle obbligazioni del **Prestito Civico 1931 sortaggiate** il 5 ottobre 1937-XV.

Obbligazioni unitarie (da L. 500):

00278	00357	00313	00162	00350	00235	00110
00314	—	—	—	—	—	—

Obbligazioni doppie (da L. 1000):

00763	00525	00649	00731	00566	00594	00539
00771	—	—	—	—	—	—

Obbligazioni decuple (da L. 5000):

00848	00850	—	—	—	—	—

Obbligazioni precedentemente estratte e non presentate pel rimborso: nessuna.

Le obbligazioni sorteggiate saranno rimborsate alla pari presso la Cassa Comunale a partire dal 1° gennaio 1938 e con tale giorno cesseranno di decorrere gli interessi sulle dette obbligazioni.

Gazzaniga, 5 ottobre 1937–Anno XV.

Il podestà: Franco Locatelli.

(Avviso n. **3936**).

SOCIETÀ ANONIMA
FERROVIA MASSA MARITTIMA-FOLLONICA PORTO

Sede in Massa Marittima — Capitale L. 2.200.000 versato

Estrazione di obbligazioni.

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 1° ottobre 1937, pagabili dal 1° gennaio 1938 presso la Banca Commerciale e il Credito Italiano.

1075	1050	1071	2234	1232	0143	0675
1158	1517	1878	2063	1343	1223	0935
0423	2481	2833	1530	1805	2667	1910
2168	2855	0604	2693	1161	0697	0093

Elenco delle obbligazioni estratte nei precedenti sorteggi e non presentate per il rimborso a tutto il 1° ottobre 1937.

0169	0577	0673	0700	0736	0795	1163
1271	1279	1363	1535	1921	1960	2261
2302	2343	2347	2562	2740	2742	2777
2790	2838	2840	2898	2994	—	—

Genova, 4 settembre 1937–Anno XV.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. **3944**).

SOCIETÀ ANONIMA "RISTORANTE SAVINI,,

Sede in Milano — Capitale sociale L. 500.000 interamente versato

Estrazione di obbligazioni.

Si rende noto che, a termine del relativo piano d'ammortamento, a risultanza del verbale 1° ottobre 1937–XV, n. 8055/4729 di repertorio a rogito dott. Michele Fabrello notaio in Milano, ha avuto luogo l'estrazione a sorte delle obbligazioni della suddetta società. Risultarono estratti i seguenti titoli:

cinque unitari:

13	22	32	35	36	—	—

uno quintuplo:

dal 116 al 120, ambo inclusivi.

Milano, 9 ottobre 1937–Anno XV.

Michele dott. Fabrello.

(Avviso n. **3951**).

SOCIETÀ ANONIMA CONSERVAZIONE LEGNO E DISTILLERIE CATRAME " C. L. E. D. C. A. ,,

Sede in Milano — Capitale L. 25.000.000 versato

Estrazione di obbligazioni.

Elenco delle obbligazioni estratte il 1° ottobre 1937–XV come risulta dal relativo verbale al n. 6630/1691 di repertorio a rogito dott. Giovanni Smiderle notaio in Barlassina (Milano):

2029	3797	5424	4601	5006	2961	5958
1105	679	3304	3149	5717	5458	1379
4560	3281	2777	4537	980	1970	85
2515	5946	1053	861	515	5509	2800
1401	2682	4978	2354	4250	2535	495
1012	5932	1303	30	3966	1142	941
145	2320	5459	1322	1779	1644	4989
5056	4793	553	2059	3578	1956	865
3493	3081	4998	1460	98	3372	889
3415	830	1351	983	4107	1758	1652
709	309	63	1623	473	2560	2119
932	5466	4849	3127	4767	3514	4052
3193	2792	493	2986	1829	1133	4563
5846	3053	571	5817	4799	3767	701
101	5664	5715	5874	5675	503	287
3181	5740	2014	3651	508	2919	1209
2572	1119	4203	5654	948	136	2813
2279	1332	1075	2855	947	2151	5128
5706	1114	1431	1177	234	4416	1407
1954	529	2753	2635	661	2508	3983
3538	2838	1474	4841	756	1926	1965
2033	1559	3816	3478	4630	3583	931
1117	132	1232	1717	4850	632	5942
2419	4591	5093	3607	2086	3123	4191
5951	1137	336	3853	1787	2477	1541
2045	5780	582	4843	1034	1381	1067
5647	3484	1677	5727	1437	5935	1455
2584	1669	5383	2711	1384	5688	2019
5005	3323	716	1017	—	—	—

Elenco delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE.

219	270	312	391	443	599	712
728	773	847	1062	1063	1068	1256
1394	1505	1563	1571	1581	1584	1905
2054	2121	2259	2420	2549	2574	2598
2744	2820	2851	3090	3216	3280	3285
3387	3388	3411	3417	3424	3448	3452
3455	3470	3615	3802	3824	4149	4172
4179	4202	4286	4289	4709	4910	5071
5088	5100	5126	5590	—	—	—

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. **3952**).

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ ED OPERE PIE RIUNITE DI NOVARA

Estrazione di obbligazioni.

Il giorno 30 settembre 1937-XV con rogito del notaio dott. Corsico Francesco Giuseppe, venne effettuata l'estrazione annuale delle obbligazioni ipotecarie dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara ed Opere Pie Riunite in conformità del Piano di ammortamento, nei seguenti numeri:

TITOLI DA L. 500.

64	66	73	80	118	129	148
149	205	209	212	225	280	287
305	338	356	376	386	401	455
500	522	573	644	661	686	759
777	794	804	808	809	811	830
861	884	887	894	928	931	946
981	—	—	—	—	—	—

TITOLI DA L. 1000.

1005	1033	1098	1150	1162	1170	1171
1187	1194	1195	1201	1244	1256	1265
1333	1337	1339	1400	1426	1457	1479

TITOLI DA L. 2500.

1552	1569	1597	1615	1634	1641	1650
1696	1713	1744	1787	1789	1816	1827
1841	1849	1885	—	—	—	—

TITOLI DA L. 5000.

1953	1979	1997	2005	2043	2050	2057
2069	2112	2135	2141	2146	2153	2157
2177	2187	2210	2284	2285	—	—

TITOLI DA L. 10.000.

2310	2327	2335	2363	2456	2469	2471
2477	—	—	—	—	—	—

Gli anzidetti titoli sorteggiati, sono rimborsabili a partire dal 1° ottobre 1937, presso la Banca Popolare Cooperativa Anonima, sede di Novara, ed in tutte le sue filiali.

Novara, 30 settembre 1937-Anno XV.

p. L'amministrazione: (firma illeggibile).

(Avviso n. 3955).

PRODOTTI CHIMICI CESARE PEGNA & FIGLI

Società anonima con sede in Firenze — Capitale versato L. 6.000.000

Estrazione di obbligazioni.

Elenco di quelle estratte il 29 settembre 1937 dell'emissione 1927: rimborsabili dal 31 dicembre 1937 n. 20 obbligazioni dal n. 471 al n. 490 del certificato al portatore n. 26.

Residui precedenti: n. n.

Firenze, 8 ottobre 1937-Anno XV.

Il presidente: cav. Antonio Viganò.

(Avviso n. 3967).

DUCALE CITTÀ DI ZARA

88ª Estrazione del Prestito comunale 4,50 % dell'anno 1894 seguita a Zara il 1° ottobre 1937.

Vennero estratti i seguenti numeri:

a corone 2000:

1803	—	—	—	—	—	—

a corone 1000:

1739	1766	—	—	—	—	—

a corone 200:

103	116	191	266	414	418	487
498	581	587	665	692	702	808
861	870	887	1116	1218	1222	1356
1364	1390	1515	1580	1600	1603	1609
1655	1682	1693	—	—	—	—

I pagamenti seguiranno dal 2 gennaio 1938 al pieno valore nominale convertito in lire al 60 % dell'originario valore nominale in Corone.

Delle precedenti estrazioni restano tuttora da incassare:

a corone 2000:

—	—	—	—	—	—	—

a corone 100 :

1730	1752	1772	—	—	—	—

a corone 200:

14	47	73	74	81	106	108
110	118	131	135	136	137	138
139	145	147	148	149	187	220
242	250	254	255	256	264	297
318	321	323	385	404	421	422
423	424	425	436	443	458	482
512	550	626	668	670	672	732
757	787	807	823	843	877	915
940	1013	1041	1059	1094	1122	1124
1128	1136	1137	1156	1177	1196	1208
1253	1278	1290	1291	1300	1311	1328
1354	1355	1376	1386	1395	1448	1467
1543	1546	1612	1653	1663	1675	—

Zara, 1° ottobre 1937-Anno XV.

(Avviso n. 3977).

Prot. Gen. N. 13169.

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DEL PRESTITO 1929 DELLA CITTÀ DI BERGAMO

Estrazione di obbligazioni.

Si rende noto essersi oggi eseguita, colle formalità stabilite dal piano disciplinare, l'estrazione a sorte delle obbligazioni del civico Prestito 1929.

Il rimborso alla pari del capitale, rappresentato dalle obbligazioni estratte, sarà effettuato dalla civica Cassa a cominciare dal 1° gennaio 1938, contro restituzione delle obbligazioni colle relative

cedole non maturate al pagamento. Con detto giorno, sulle stesse obbligazioni cesseranno di decorrere gli interessi.

OBBLIGAZIONI ESTRATTE

Da L. 500.

28	135	158	159	186	223	232
315	363	520	535	594	673	700
719	728	735	797	808	962	1000
1022	1037	1054	1138	1204	1263	1284
1355	1379	1387	1406	1440	1446	1467
1503	1519	1588	1695	1706	1729	1758
1783	1837	1981	2017	2043	2057	2231
2268	2377	2435	2498	2534	2598	2616
2681	2824	2835	2871	2954	2961	2985
3068	3128	3146	3247	3249	3261	3274
3275	3296	3343	3373	3391	3564	3624
3760	3797	3907	3910	3930	3980	4001
4005	4025	4068	4116	4144	4266	4282
4389	4430	4462	4590	4616	4675	4738
4762	4763	4866	4870	4987	5014	5209
5245	5367	5390	5447	5450	5494	5683
5703	5892	5936	5938	5946	6003	6015
6068	6182	6229	6251	6359	6364	6501
6599	6600	6602	6776	6836	6887	6896
6909	6975	6997	6999	7007	7140	7141
7193	7202	7235	7292	7344	7384	7427
7524	7676	7759	7790	7792	7841	7877
8010	8135	8264	8275	8289	8290	8317
8355	8383	8505	8509	8545	8595	8700
8748	8769	8861	8889	8911	8940	8952
8961	9014	9015	9112	9126	9190	9233
9239	9334	9357	9523	9591	9602	9621
9713	9731	9974	9985	—	—	—

Da L. 2500.

10005	10149	10242	10256	10267	10287	10363
10365	10412	10420	10439	10626	10632	10665
10674	10702	10738	10978	11022	11033	11049
11105	11116	11130	11187	11232	11282	11292
11315	11368	11467	11484	11487	11581	11626
11661	11773	11868	11881	11977	12026	12143
12204	12262	12271	12438	12447	12476	12508
12553	12567	12606	12626	12650	12689	12698
12822	12869	12882	12928	12979	12999	13058
13100	13196	13277	13340	13406	13434	13509
13531	13571	13583	13638	13669	13673	13692
13938	—	—	—	—		—

Da L. 5000.

14032	14065	14066	14177	14236	14325	14371
14410	14493	14541	14556	14574	14627	14658
14682	14734	14760	14765	14828	14835	14856
14894	14905	14920	15014	15219	15248	15288
15303	15310	15324	15492	15493	15552	15630
15697	15760	15888	15957	—	—	—

Obbligazioni estratte nei precedenti esercizi e non presentate al rimborso.

Anno 1935:

6387 — — — — — —

Anno 1936:

1997 11769 13608 — — —

Bergamo, dal Palazzo Municipale, addì 1° ottobre 1937-XV.

Il podestà: Pesenti.

Bergamo, 6 ottobre 1937 - Anno XV.

Copia conforme all'originale.

Il segretario generale: (firma illeggibile).

(Avviso n. 3988).

SOCIETÀ ANONIMA DELLE PICCOLE FERROVIE

Sede in Trieste — Capitale L. 1.420.000, interamente versato

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione.

Il giorno 15 ottobre 1937-XV vennero estratte le seguenti 66 (sessantasei) obbligazioni:

0010	0033	0082	0243	0245	0286	0420
0441	0476	0488	0509	0556	0565	0570
0596	0720	0738	0807	0831	0859	0961
1014	1095	1143	1162	1251	1303	1330
1344	1479	1499	1518	1589	1599	1618
1631	1655	1669	1725	1731	1760	1846
1986	2105	2106	2147	2268	2306	2309
2365	2462	2546	2590	2741	2743	2760
2781	2799	2801	2815	2931	2994	3016
3073	3148	3511	—	—	—	—

Il pagamento delle obbligazioni estratte sarà fatto verso consegna dei certificati relativi presso la Cassa sociale o presso una delle seguenti Banche:

Sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano, Banca Triestina, a partire dal 1° novembre 1937-XV.

Trieste, 15 ottobre 1937 - Anno XV

(Avviso n. 4182).

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(1102439) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 22 ottobre 1937-XV

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. **1755.**

Norme per la tutela delle strade e per la circolazione in Libia.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 1755.

Norme per la tutela delle strade e per la circolazione in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico della Libia;

Ritenuta la necessità, in relazione all'accresciuto sviluppo turistico-commerciale della Libia, di riordinare ed integrare le norme per la tutela delle strade e la circolazione in quella Colonia, armonizzandole con quelle vigenti nel Regno;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le norme per la tutela delle strade e per la circolazione in Libia, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo sono applicabili anche nel territorio militare del Sud.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 40. — MANCINI.

Norme per la tutela delle strade e per la circolazione in Libia.

TITOLO I.

TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE.

CAPO I. — ATTI VIETATI.

Art. 1.

E' vietato di:

1) danneggiare in qualsiasi modo la strada e le opere e piantagioni che ad essa appartengono, alterarne la forma o invaderne il suolo;

2) danneggiare le pietre ed i cartelli indicatori, compresi quelli collocati da Enti pubblici o privati nell'interesse della circolazione stradale, ovvero le colonne miliari o chilometriche;

3) impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade e stabilirvi maceratoi di canapa o di lino;

4) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi;

5) condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;

6) fare scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi, a carico di chi di ragione, con le forme da prescriversi dall'autorità competente;

7) condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni, ancorchè in parte sieno sostenuti da ruote;

8) usare le treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori;

9) aprire canali, fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea).

Tale distanza non può essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda;

10) costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di sei metri dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni delle autorità competenti;

11) costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di cinquanta metri dal ciglio delle strade esterne agli abitati;

12) piantare alberi e siepi, lateralmente alle strade esterne degli abitati, a distanza minore delle seguenti:

a) per gli alberi, metri sei misurati dal confine della strada, salvo che dalle autorità competenti siano consentite distanze minori;

b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, metri tre misurati dal confine della strada.

In ogni caso la distanza non può essere mai minore di un metro misurata dal ciglio della strada;

c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di metri sei, misurati dal ciglio esterno del fosso, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato, ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada.

I limiti di distanza di cui ai numeri 9, 10 e 11 possono essere ridotti in rapporto a strade e tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico particolarmente accidentato.

Il provvedimento è disposto, su richiesta degli interessati, dal locale Ufficio delle opere pubbliche o dalla Direzione del genio militare, a seconda dell'Ente incaricato della manutenzione delle strade.

Per le piantagioni in località ad uso di pubblico passeggio presso le città o centri abitati, le distanze debbono essere stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente.

E' in ogni caso vietato di eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate nelle precedenti disposizioni, quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a cento metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti autorità, che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la incolumità della circolazione nel tratto pericoloso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duemila.

CAPO II. — ATTI PER I QUALI OCCORRE LA PREVENTIVA LICENZA O LA CONCESSIONE.

Art. 2.

Opere e depositi sulle strade.

Nessuno può, senza mandato o licenza dell'autorità competente, fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade.

Oltre l'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa è sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali e ad usare le opportune cautele, in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il passaggio; e particolarmente deve, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accesi i lumi che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, o dei materiali, palchi e steccati che comunque occupassero qualunque porzione della pubblica via.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Qualora la contravvenzione sia stata commessa nonostante la diffida dell'autorità amministrativa, l'ammenda è da L. 100 a L. 2000.

Art. 3.

Scarico nei fossi.

E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni della competente autorità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Art. 4.

Diramazioni e accessi.

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva licenza della competente autorità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi ha ottenuto la predetta licenza deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali senza alterare la sezione della strada, nè il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

CAPO III. — LICENZE E CONCESSIONI E AUTORITÀ ALLE QUALI SPETTA DI ACCORDARLE.

Art. 5.

Licenze.

La licenza per gli atti indicati nel precedente capo e quella per la costruzione di abbeveratoi è data dall'Ufficio competente delle opere pubbliche o dalla Direzione del Genio militare a seconda dell'Ente al quale le strade sono assegnate per la manutenzione, fatta eccezione per i tratti attraversanti l'abitato, oppure dall'Ente cui le strade appartengano in ogni altro caso.

Art. 6.

Concessioni.

Le nuove concessioni per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade, per attraversare ed occupare strade con corsi d'acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade e intralciare la circolazione, sono di competenza del Governo della Colonia, o degli Enti ai quali le strade appartengono.

Per i tratti delle strade appartenenti al Governo della Colonia correnti nell'interno dell'abitato le domande di concessioni o di autorizzazioni, i cui lavori possano arrecare pregiudizio al traffico o alla circolazione, sono previamente sottoposte all'esame dell'Ufficio delle opere pubbliche o del Genio militare competente che le munisce del suo visto.

L'impianto, sulla sede di strade di proprietà del Governo della Colonia, di nuove linee ferroviarie, tramviarie, telegrafiche o telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee, destinate a servizio pubblico, regolarmente concesse o autorizzate, non può essere attuato se non sia intervenuto il preventivo consenso del Governo della Colonia.

Quando si tratti di solo attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione, è richiesto il benestare del Governo della Colonia, soltanto in rapporto alle modalità costruttive dell'attraversamento stesso.

Art. 7.

Domande di licenze o concessioni.

Le domande dirette a conseguire licenze o concessioni di polizia stradale interessanti strade di pertinenza del Governo della Colonia, sono presentate all'Ufficio delle opere pubbliche, il quale provvede direttamente nei casi di sua competenza, o rimette gli atti al Governo della Colonia col suo parere, nei casi di competenza di quest'ultimo.

Le domande rivolte a conseguire licenze o concessioni interessanti altre strade, sono presentate al capo dell'amministrazione dell'Ente cui la strada appartiene.

In ogni caso le domande debbono essere corredate dai disegni necessari e devono contenere la dichiarazione che qualora occorresse una visita sul luogo, la spesa sarà sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verrà fissata.

Art. 8.

Condizioni delle licenze e delle concessioni.

Nell'atto che contiene la licenza o la concessione sono fissate le condizioni e le norme alle quali s'intendono subordinate.

Per le licenze e per le concessioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 primo comma sono inoltre stabiliti la loro durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso e l'annuo canone.

Per le licenze di cui all'art. 4 non è fissata la durata ed è imposto il pagamento di un canone annuo o di una somma una volta tanto, solo nei casi in cui gli accessi e le diramazioni siano stabiliti con opere visibili e permanenti.

Le licenze e le concessioni s'intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

c) con facoltà dell'Amministrazione competente di imporre nuove condizioni.

Nello stabilire la misura delle somme dovute si avrà riguardo alle soggezioni che derivano alla strada. Si avrà riguardo anche al valore economico della concessione o della licenza ed al vantaggio che il concessionario ne ricava, quando la concessione del suolo o dell'uso costituisca l'oggetto precipuo dell'intrapresa.

Nelle licenze o concessioni la durata è determinata con criterio discrezionale dall'autorità concedente, ma non può eccedere gli anni ventinove.

Le licenze e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza ed in qualunque momento possono essere revocate dall'autorità concedente quando concorrano giusti motivi.

La durata dell'occupazione del suolo, per l'impianto dei servizi pubblici, è determinata in relazione alla durata prevista per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

Art. 9.

Forma delle concessioni e delle licenze.

Le concessioni e le licenze sono date, con decreto, dall'autorità competente.

Nelle nuove concessioni di cui all'art. 6 si può richiedere una cauzione per l'adempimento delle condizioni imposte.

Art. 10.

Mancanza della licenza o della concessione.

Chi intrapenda lavori o eseguisca depositi sulle strade, deve presentare, nel luogo dei lavori o del deposito, la prescritta licenza o concessione ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o degli agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme del presente decreto. Per la mancata presentazione della licenza o della concessione è applicabile la pena dell'ammenda fino a lire duecento.

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti devono intimare al contravventore di desistere dai lavori in corso fino alla presentazione della licenza o della concessione, e, in caso di rifiuto, devono impedire la prosecuzione dei lavori stessi anche con l'intervento della forza pubblica.

CAPO IV. — OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E DEI POSSESSORI DI CANALI E DI FONDI LATERALI ALLE STRADE.

Art. 11.

Canali artificiali.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto con le strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle strade medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 12.

Obblighi dei concessionari.

I concessionari di ferrovie, tramvie, fili e cavi telefonici ed elettrici, e quelli di servizi pubblici di distribuzione di acqua potabile o di gaz, quando occupino suolo stradale, sono obbligati ad osservare le condizioni e prescrizioni imposte dall'autorità competente per la conservazione della strada, per la libertà della circolazione e per la coesistenza dei vari usi stradali.

Sorgendo contestazioni sulle condizioni e prescrizioni da osservare nella esecuzione delle opere, la decisione spetta al Governo della Colonia, sentito il capo delle opere pubbliche.

Per l'occupazione temporanea del suolo stradale in occasione dei lavori di manutenzione di ferrovie e tramvie saranno osservate le norme che verranno emanate dal Governo della Colonia.

Art. 13.

Manutenzione delle ripe.

I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 14.

Arature ed irrigazione dei terreni adiacenti alle strade.

Le arature e l'irrigazione dei terreni laterali alle strade devono essere regolate in modo che non derivi alcun danno alle medesime.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 15.

Siepi e piantagioni - Visibilità.

I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendano oltre il ciglio stradale.

Quando non operino il taglio entro il termine assegnato da un avviso del competente Ufficio delle opere pubbliche o della Direzione del Genio militare, o degli Enti ai quali le strade appartengono, possono le autorità stesse ordinare che i rami sporgenti siano recisi a spese dei proprietari suddetti.

Dove già esistono piantagioni capaci di determinare pericolo per l'incolumità della circolazione, prevedute nel penultimo capoverso dell'art. 1, i predetti uffici od Enti hanno facoltà di ordinare la potatura, il diradamento od anche la rimozione delle piantagioni allo scopo di assicurare la visibilità, salvo il pagamento dell'indennità dovuta, l'ammontare della quale sarà comunicato coll'ordinanza di cui sopra, che conterrà anche l'indicazione del termine per l'adempimento. Scaduto inutilmente il termine, il lavoro sarà eseguito a cura diretta delle autorità di cui sopra, e l'ammontare della spesa andrà in detrazione dell'indennità offerta.

Art. 16.

Fabbricati e muri.

I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica.

Se il proprietario a ciò non provveda nonostante diffida, ed i fabbricati minaccino rovina, il Commissario generale, sentito il parere degli uffici tecnici competenti, può ordinarne la demolizione a spese dello stesso proprietario, salvo i provvedimenti che nei casi di urgenza, la predetta autorità politica ed i podestà sono autorizzati ad adottare a tutela della pubblica incolumità.

Art. 17.

Condotta delle acque.

Chi abbia il diritto di condurre acque nei fossi delle strade statali è tenuto a provvedere alla conservazione del fosso.

Salvo quanto è prescritto all'art. 12 rispetto alle ferrovie, tramvie, fili e cavi telefonici ed elettrici, condutture d'acqua potabile e gas per servizi pubblici, chi abbia il diritto di attraversare le strade con corsi d'acqua, o comunque occuparle con altri lavori od impianti, è obbligato a costruire e a mantenere i ponti e le altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, i manufatti e le altre opere d'arte che siano o si rendano necessari per l'esercizio della concessione o per ovviare ai danni che dalla medesima possano derivare alla strada.

Le relative opere si costruiscono secondo le norme da prescriversi dai competenti Uffici tecnici delle opere pubbliche o del Genio militare, o dagli Enti ai quali le strade appartengano.

Art. 18.

Manufatti su canali artificiali.

I manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade od abbiano titolo o possesso in contrario.

I manufatti in legname esistenti sui canali artificiali, che attraversano la strada, devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie, in ferro, o murarie miste con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militari per le quali si credesse di provvedere diversamente.

La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari od utenti delle acque ed è a loro spese:

a) quando occorra lo spostamento o l'allargamento di strade attraversate da canali artificiali;

b) quando, a giudizio dei competenti Uffici tecnici delle opere pubbliche o del Genio militare, i manufatti presentino condizioni d'insufficiente sicurezza.

E' altresì a carico dei detti proprietari la successiva manutenzione dei manufatti ricostruiti.

La ricostruzione o l'ampliamento di manufatti degli altri tipi sovra indicati sono a carico dell'Ente cui appartiene la strada, ferma restando a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque la successiva manutenzione di essi.

Art. 19.

Opere di sostegno.

La costruzione e riparazione delle opere di sostegno lungo strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se p esse abbiano per oggetto la stabilità o conservazione delle strad la costruzione o riparazione sta a carico dell'Ente cui la strad appartiene.

La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abb scopo promiscuo. Il reparto della spesa è fatto dal Governo del Colonia, su proposta del capo dell'Ufficio delle opere pubbliche, p le strade appartenenti al Goveno della Colonia, e dal Commissar generale, su proposta dell'Ufficio delle opere pubbliche, per altre strade.

Art. 20.

Esecuzioni d'ufficio.

Nei casi d'esecuzione d'ufficio, il Commissario generale, senti il competente ufficio tecnico e udito il contravventore, ordina co suo decreto la riduzione delle cose al pristino stato, e adotta tu gli altri provvedimenti necessari, determinando le opere da es guirsi.

Nel decreto della predetta autorità deve essere fissato il termi entro il quale, dalla fatta intimazione, il contravventore deb eseguirne le disposizioni, coll'avvertenza che in mancanza si fa luogo all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza se il contravventore non sia conosciuto.

Gli uffici tecnici competenti sorvegliano per la buona esecuzio dei lavori decretati, ancorchè si eseguiscano dal contravventore dal possessore dei fondi o dei canali.

La esecuzione d'ufficio è fatta dall'autorità competente, secon le disposizioni in vigore. Per tutti gli effetti di legge, è intimata contravventore copia del verbale dell'avvenuta esecuzione e c decreto che la ordinava, se non gli fosse stato prima intimato.

Il funzionario, ufficiale od agente incaricato dell'esecuzione c decreto, nel caso di opposizione, può richiedere l'aiuto della pu blica forza.

I Commissari generali provvedono al rimborso a di lui cari delle spese occorse per gli atti o per la esecuzione d'ufficio, rende done esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forı e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Le attribuzioni del presente articolo sono esercitate, ove pos bile, dai podestà quanto si tratti di strade nell'interno dell'abita

Art. 21.

Rimozione di alberi e ramaglie.

Quando per effetto di intemperie o per qualunque altra cau vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni terali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi è tenı a rimuoverli nel più breve spazio di tempo possibile.

Qualora non vi provveda subito, la rimozione sarà esegu d'ufficio a carico del proprietario inadempiente.

Art. 22.

Determinazione di distanze per ragioni d'incolumità.

Pei tiri al bersaglio, opifici e depositi di materiale esplosivc stabilimenti che interessino comunque la sicurezza e la salute pı blica, la distanza dalle strade è fissata, caso per caso, dai Co missari generali in base alle relative disposizioni di legge.

TITOLO II.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, DEGLI ANIMALI E DEI PEDO

CAPO I. — NORME GENERALI.

Art. 23.

Libertà di circolazione.

La circolazione sulle strade di uso pubblico e sulle aree ad e: equiparate è libera, salva l'osservanza delle disposizioni conten nel presente decreto e nei regolamenti che i Municipi sono autor zati ad emanare.

Per gravi motivi di sicurezza pubblica e per la tutela del pat monio stradale, gli uffici locali di Governo hanno facoltà di sosp dere temporaneamente sulle strade o spostare su determinati tra di esse la circolazione.

Per esigenze di incolumità pubblica o per la tutela dell'integrità del patrimonio stradale del Municipio e di quella delle strade vicinali di uso pubblico, anche il podestà può emanare simili disposizioni e limitare la circolazione di tutti i veicoli o di determinate categorie di essi, salvo per i tratti costituenti traverse interne di strade non municipali per i quali la competenza è riservata agli uffici locali di Governo.

In tutti i casi deve essere data immediatamente notizia al pubblico mediante l'apposizione di cartelli indicatori di cui all'art. 27 del presente decreto.

Il podestà, per i provvedimenti di sua competenza, ne riferisce all'ufficio di Governo da cui dipende, il quale, su ricorso degli interessati od anche d'ufficio, può revocare la sospensione.

Per la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e nocive debbono osservarsi le speciali disposizioni emanate dal Governo della Colonia.

E' obbligatoria per i Municipi l'apposizione dei cartelli o iscrizioni murali, facilmente visibili, indicanti il nome dell'abitato, o del Municipio, attraversato dalla strada.

Art. 24.

Fermate ed ingombri sul suolo stradale.

Nessuno può recare in qualsiasi modo impedimento alla libera circolazione ed alla materiale sicurezza del transito.

Gli Enti cui le strade appartengono possono vietare o limitare in determinati spazi, la sosta dei veicoli e degli animali che avvenga senza giustificato motivo ed oltre il tempo occorrente.

È proibita ogni fermata quando la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, tranne nei casi di caduta del carico, di guasto che sia indispensabile riparare sul posto, o di altro evento di forza maggiore.

Nelle fermate necessarie, i veicoli e gli animali devono essere collocati sulla destra in modo da lasciare libera al transito la maggior parte possibile della larghezza della strada senza impedire l'accesso alle altre vie ed alle proprietà laterali.

Nei casi di sosta i veicoli e gli animali non potranno essere lasciati dai loro conducenti neppure per breve tempo senza che costoro abbiano preso le opportune cautele per prevenire qualsiasi accidente.

Nel caso di ingombro del suolo stradale per guasto di un veicolo o per caduta totale o parziale del carico, il conducente deve provvedere sollecitamente a rendere libero il passaggio, e quando non possa farlo, deve adottare le opportune cautele per la sicurezza del transito, compresa la segnalazione luminosa dell'ostacolo durante la notte. Inoltre il conducente o persona incaricata, sotto la sua responsabilità, deve rimanere sul posto fino a quando non sia tolto l'ingombro e reso libero il passaggio.

È fatto altresì divieto di fermarsi sulla zona stradale occupata dalla sede ferroviaria o tramviaria, o di farvi sostare veicoli od animali in modo da impedire o ritardare la circolazione ferroviaria o tramviaria. Ogni conducente di veicoli o di animali all'avvicinarsi di un treno o di una vettura tramviaria, deve liberare completamente il binario e scostarsene in modo da rendere libera tutta la larghezza necessaria per il passaggio dei veicoli del treno o della tramvia.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 25.

Custodia e vigilanza degli animali.

Gli armamenti e le greggi di qualunque specie, circolanti sulle strade, debbono essere guidati da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo da lasciare libera almeno la metà della larghezza stradale. Essi non possono sostale sulle strade medesime nè di giorno nè di notte. È proibito inoltre di fare o di lasciare pascolare qualsiasi animale sulla pubblica via.

Di notte gli armenti e le greggi debbono essere preceduti da un conduttore munito di fanale.

Salvo quanto è disposto nel Codice penale circa la omessa custodia ed il mal governo degli animali, è vietato di lasciar vagare liberamente per le strade qualsiasi animale molesto per il pubblico transito e di lasciarvi abbandonate bestie da tiro, da soma o da sella. Gli animali indomiti e pericolosi per la sicurezza dei viandanti non possono essere fatti circolare lungo le strade se non a condizione che ciascuno di essi abbia almeno un conduttore.

È in facoltà del Governatore generale di proibire in alcune strade il transito del bestiame, quando questo possa usufruire di adiacenti carovaniere o tratturi.

Il contravventore alle norme contenute nella prima parte, nel primo e nel terzo capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 26.

Mano da tenere nella circolazione stradale.

Tutti i veicoli, gli animali da tiro, da soma e da sella, gli armenti e le greggi circolanti sulle strade ordinarie sia negli abitati e sia in campagna, debbono costantemente essere tenuti sul lato destro salvo che ciò riesca impossibile per la larghezza della strada, o malagevole per la sua sagoma in relazione alla natura ed al carico dei veicoli. In questo caso però essi devono essere tenuti il più possibile sulla destra, specialmente nelle curve e portati del tutto a destra per incrociare o lasciarsi sorpassare.

Il conducente di veicoli o di animali che vuol sorpassare, deve dare il segnale di prescrizione, o di uso, a quelli che lo precedono, portarsi a sinistra e in seguito riportarsi a destra, appena può farlo senza inconvenienti per il veicolo o l'animale sorpassato. Il conducente sorpassato deve, occorrendo, rallentare l'andatura per facilitare questa manovra.

È vietato di sorpassare un veicolo che stia percorrendo una curva o che stia sorpassando un altro veicolo ed ogni qualvolta la visuale dinanzi non sia libera per un tratto sufficiente.

Nei tratti di strada di montagna a mezza costa o in rilevato, da segnalarsi con appositi cartelli, che dovranno essere apposti a cura e spese delle ditte esercenti linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate, ogni veicolo che stia per incrociare con un autoveicolo di linee automobilistiche in servizio pubblico, deve fermarsi poco prima dell'incrocio e non può procedere nella marcia se non quando sia passato il detto autoveicolo.

Il collocamento di tali cartelli è subordinato all'approvazione degli uffici tecnici competenti.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 20 a lire 50.

Art. 27.

Cartelli indicatori.

A cura dell'Ente al quale compete la manutenzione della strada, debbono essere segnalati con cartelli, recanti le necessarie indicazioni e collocati ad opportuna distanza, i tratti di strada interdetti alla circolazione dei veicoli o di alcune categorie di essi, i tratti di strada e le opere d'arte che, anche per transitorie ed impreviste circostanze, non consentano il sicuro transito di un veicolo a quattro ruote di ottanta quintali alla velocità di almeno quindici chilometri all'ora.

In corrispondenza alle opere d'arte e ai tratti di strada ove sia comunque impedito il transito dei veicoli, o per i quali le limitazioni di peso per i veicoli medesimi scendano al disotto di quaranta quintali, i cartelli devono essere segnalati di notte con fanali rossi.

I cartelli debbono indicare il peso e la velocità dei veicoli di cui è consentito il transito e debbono essere situati alle due estremità del tratto di strada o ai due imbocchi dell'opera d'arte, e disposti in modo da essere chiaramente visibili.

Nei cartelli alle estremità dei ponti deve essere anche indicato il numero massimo dei veicoli, di peso consentito, che possano transitarvi contemporaneamente.

In aggiunta a queste prescrizioni generali, gli Enti cui è attribuita la manutenzione della strada, possono ordinare le altre speciali cautele che giudicheranno opportune segnalandole con cartelli, al fine di tutelare la sicurezza del transito su qualsiasi ponte che non presentasse le garanzie necessarie, riguardo alla stabilità, in rapporto al passaggio dei veicoli pesanti e per ogni altra circostanza.

I cartelli, da apporsi sulle strade pubbliche e sulle autostrade, per segnalare agli utenti di esse o un pericolo o un divieto o un obbligo o una semplice indicazione, debbono avere dimensioni, forma, caratteristiche e colori identici a quelli adottati per il Regno e risultanti dalle tabelle allegate al decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 281 in data 4 dicembre 1936-XV.

Colui che transiti su tratti di strada ed opere d'arte interdetti, o li percorra con peso e velocità superiori a quelli consentiti, oppure non si uniformi alle cautele prescritte, è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 28.

Passaggi a livello.

I passaggi a livello custoditi od incustoditi, sia di ferrovie che di tramvie, debbono essere segnalati nei due lati delle strade, da cartelli indicatori, con le caratteristiche e le distanze prescritte nelle convenzioni internazionali rese esecutive nel Regno.

I pali delle segnalazioni predette, allorchè il servizio ferroviario o tramviario prosegue nelle ore notturne, devono essere tinteggiati a grandi strisce di colore a forte contrasto, in modo da riuscire percepibili anche dopo il tramonto del sole.

Dovrà essere del pari assicurata, salvo in casi di speciali condizioni atmosferiche, la normale visibilità della linea ferrata dalla strada ordinaria da entrambi i lati del passaggio a livello.

Le vie fuori dell'abitato che sboccano sulle strade ordinarie percorse da ferrovie o tramvie anche in sede separata devono, allo sbocco, essere munite di cartelli indicatori, ove ne sia riconosciuta la necessità degli Uffici tecnici competenti.

Le segnalazioni di cui al primo capoverso ed al terzo capoverso, devono essere fornite e messe in opera dalle aziende esercenti. Gli Enti proprietari delle strade interessate non possono opporsi nè pretendere compensi di sorta per l'occupazione del suolo.

I provvedimenti necessari per assicurare le condizioni di visibilità della linea ferrata da entrambi i lati di un passaggio a livello hanno carattere di pubblica utilità, e sono ad essi applicabili le disposizioni delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità dei beni immobili o di diritti sui beni medesimi.

In caso di contestazione decide il Governatore generale.

Prima di impegnare il passaggio a livello ogni conducente di veicoli o di animali deve rallentare in modo tale da potere, ove occorra, fermarsi senza impegnare il binario. Assicuratosi che nessun treno sia in vista deve traversare rapidamente i binari. Il contravventore alla presente disposizione è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Art. 29.

Biforcazioni e incroci stradali.

Nelle biforcazioni o nei crocevia, ogni conducente di veicoli o di animali, per voltare a sinistra deve girare al largo, lasciando sulla propria sinistra il maggior spazio possibile dall'angolo d'incrocio fra la strada che abbandona e quella che imbocca.

Nel caso di biforcazioni od incroci di strade pubbliche, ogni conducente di veicoli od animali deve dare la precedenza ai veicoli ed animali che giungano dalla sua destra, salvo diverse segnalazioni da farsi con cartelli per dare la precedenza ai veicoli provenienti da strade estraurbane dichiarate di grande circolazione.

Negli sbocchi di proprietà privata sulle strade pubbliche, la precedenza spetta sempre ai veicoli od animali che circolino su queste ultime.

Negli attraversamenti di linee tramviarie o ferroviarie su strada la precedenza spetta in ogni caso al materiale circolante sul binario.

Le segnalazioni di cui al primo capoverso del presente articolo saranno poste a cura e spese dell'Ente cui appartiene la strada dichiarata di grande circolazione.

Nei centri abitati sono applicabili le medesime regole.

Con decreto del Governatore generale della Colonia saranno elencate le strade considerate di grande circolazione agli effetti del prsente articolo.

Art. 30.

Segnali.

Prima di sorpassare ovvero prima di incrociare nei punti malagevoli in prossimità delle biforcazioni o dei crocevia, ed ogni qualvolta la strada innanzi non sia libera o visibile per un tratto sufficiente, i conducenti sono tenuti a richiamare l'attenzione degli altri conducenti e dei pedoni, facendo uso dei segnali regolamentari o colla voce.

Quando un veicolo rallenti la sua velocità o debba fermarsi ovvero debba cambiare direzione o strada, il conducente è tenuto a far segno a coloro che lo seguono, con la mano o con apposito dispositivo meccanico.

È vietato ai conducenti di veicoli a trazione animale e di velocipedi di fare uso dei segnali prescritti nel presente decreto per gli autoveicoli e per i motocicli.

I ciclisti ed i conducenti di veicoli a trazione animale debbono attenersi alle seguenti segnalazioni:

1° braccio alzato verticalmente, per indicare che essi intendono rallentare la velocità o fermare il veicolo;

2° braccio sinistro o destro sporto lateralmente a seconda della nuova direzione o della nuova strada che essi intendono seguire, per indicare il cambiamento di direzione o di strada.

Quando negli incroci stradali siano impiantati semafori a luci colorate, deve adoperarsi soltanto la luce verde e la luce rossa, per dare rispettivamente il segnale di via libera e di arresto. Oltre alle predette luci, è consentito anche l'uso della luce gialla, per dare il preavviso di inversione del colore.

In presenza di un semaforo a luci colorate, i pedoni ed i conducenti dei veicoli devono uniformarsi alle seguenti disposizioni:

1° Strada verso la quale il semaforo proietta luce verde. I veicoli possono proseguire in qualunque direzione. Quelli che stanno a sinistra debbono dare la precedenza a quelli che stanno per attraversare l'incrocio provenienti dal senso opposto. Tanto la voltata a destra quanto quella a sinistra debbono essere effettuate a velocità ridottissima e con la massima cautela per l'incolumità dei pedoni che intanto traversano la strada verso cui si proietta la luce rossa. I pedoni non possono attraversare la strada verso la quale si proietta la luce verde.

2° Strada verso la quale il semaforo proietta luce rossa. I veicoli debbono arrestarsi in modo da lasciare libera la striscia di attraversamento pedonale. I pedoni possono attraversare la strada verso cui si proietta la luce rossa, guardandosi dai veicoli che provengono dal centro dell'incrocio.

3° Strada verso la quale il semaforo proietta la luce gialla (ove esista), dopo la verde. I veicoli che si trovano sull'incrocio lo sgombrano al più presto, quelli che sopraggiungono debbono arrestarsi prima della striscia di attraversamento pedonale. I pedoni non possono traversare, ma debbono trovarsi pronti per iniziare la traversata.

4° Strada verso la quale il semaforo proietta la luce gialla (ove esista), dopo la rossa. I veicoli debbono prepararsi a rimettersi in moto. I pedoni che abbiano già iniziato l'attraversamento dell'incrocio si affretteranno a raggiungere il marciapiede opposto, mentre gli altri dovranno attendere il riapparire del segnale rosso proiettato verso la strada da attraversare, prima di iniziare l'attraversamento stesso.

La luce gialla lampeggiante od intermittente, emessa dai semafori luminosi, ha significato di pericolo e comporta l'obbligo del rallentamento della velocità.

I segnali da effettuarsi dagli agenti per disciplinare il traffico negli incroci stradali, sono i seguenti:

1° braccia aperte e distese lungo la direzione di marcia: indica segnale di via libera e corrisponde al segnale di luce verde emessa dal semaforo luminoso;

2° braccia aperte e distese in direzione normale al senso di marcia: indica segnale di via impedita e corrisponde al segnale di luce rossa del semaforo luminoso;

3° un braccio alzato verticalmente indica: segnale di attenzione o di inversione di marcia e corrisponde al segnale di luce gialla emessa dal semaforo luminoso.

Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione, l'agente preposto alla regolazione del traffico fa uso di un fischietto emettendo un suono prolungato. A tale segnale i veicoli ed i pedoni prossimi a sboccare in un incrocio, debbono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera dato dall'agente, mentre quelli già inoltrati nell'incrocio debbono affrettarsi a sgombrarlo.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo ed a quelle che saranno emanate dal Governo della Colonia a termini dell'art. 111 è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 200.

Art. 31.

Limitazioni speciali di transito.

È vietato percorrere con veicoli od animali da tiro, da soma o da sella le parti della strada riservate ai pedoni.

È fatta eccezione per i carrozzini od altri piccoli veicoli spinti a mano, e destinati esclusivamente al trasporto di bambini, di invalidi o di infermi, nonchè per i velocipedi condotti a mano.

Le parti di strada riservate ai cavalli da sella sono vietate agli altri animali ed ai veicoli di qualunque specie.

Salve indicazioni contrarie, i marciapiedi in rialzo e le banchine e i viali laterali s'intendono riservati ai pedoni. Sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza della carreggiata all'incrocio con altri veicoli e per il tempo e lo spazio strettamente necessari.

È vietato interrompere colonne di truppe, squadre di scolari, cortei e processioni.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100.

Art. 32.

Condotta dei veicoli.

Ogni veicolo deve essere guidato da un conducente idoneo per età e per condizioni fisiche e mentali, che non deve normalmente abbandonare la guida o almeno deve trovarsi in posizione da poterla riprendere in ogni momento.

Se un veicolo è tirato da non più di quattro bestie appaiate o da non più di tre bestie a spiga, può essere guidato da un solo conducente.

Non è permesso di rimorchiare con veicolo a trazione animale più di un altro veicolo e l'attacco deve presentare le necessarie garanzie di solidità e di sicurezza.

Nelle fermate necessarie il conducente o i conducenti non possono allontanarsi neppure per breve tempo senza avere adottato le

cautele necessarie, tra le quali la chiusura dei freni, per prevenire qualsiasi accidente, e senza avere adottato, trattandosi di autoveicoli, le cautele atte ad impedire a persona inesperta di mettere in movimento l'autoveicolo.

Il contravventore, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 672 del Codice penale, è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 33.

Obblighi dei conducenti verso i funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sulla osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Chiunque circoli sulle vie ed aree pubbliche è tenuto a fermarsi a qualsiasi richiesta degli agenti cui spetta di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, quando essi siano in uniforme od almeno muniti di berretto uniforme od altro distintivo o segno che sarà stabilito dal Governo della Colonia con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale della Libia*. Inoltre i conducenti sono tenuti ad esibire, a qualunque funzionario, ufficiale od agente che ne faccia richiesta, i certificati di abilitazione, le patenti e qualsiasi altro documento del quale debbano essere in possesso a norma del presente decreto e dei regolamenti municipali.

L'invito a fermarsi è fatto con la voce, col segno della mano, o, se l'agente sia in borghese, con l'uso del distintivo menzionato nella precedente disposizione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

Quando il conducente si sia rifiutato di esibire i documenti di cui è menzione nel presente articolo, è inoltre disposto il ritiro dei certificati o della patente per un tempo corrispondente alla pena inflitta se fosse convertita in una pena restrittiva della libertà personale, ed in ogni caso non inferiore ad un mese.

Art. 34.

Sanzioni per il caso di investimento.

Senza pregiudizio delle pene stabilite nel Codice penale, il conducente che, in caso di investimento di persona siasi dato alla fuga, ovvero abbia abbandonato senza soccorso la persona investita, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 3000 o con l'arresto fino a sei mesi, ovvero con entrambe le pene.

Qualora l'investimento abbia prodotto la morte o lesioni alla persona investita, le pene comminate dal Codice penale non possono essere inferiori alla metà del massimo.

Nei casi indicati nelle precedenti disposizioni è disposto il ritiro delle patenti a condurre autoveicoli per un tempo non inferiore a due mesi. Se si tratti di persona che esercita la professione di conducente per la quale sia richiesta una speciale licenza, questa è pure ritirata per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

Se il conducente si fermi od occorrendo presti soccorso alla persona investita, non è soggetto all'arresto preventivo stabilito dalle vigenti leggi per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere a norma del Codice penale potranno essere ridotte di un terzo.

Art. 35.

Gare di velocità.

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dall'autorità di P. S. locale. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare di velocità degli autoveicoli su strade ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Commissari generali, nel territorio della cui giurisdizione le gare medesime debbono avere luogo.

Tale autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Ufficio delle opere pubbliche assistito da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia se si tratti di gara automobilistica, e del Moto Club se si tratti di gara motociclistica, ed al conseguente nulla osta del Governatore generale. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, regolarmente concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante del competente Ufficio tecnico del Governo della Colonia.

L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara.

Può essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Governatore generale, quando, anzichè di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri all'ora.

Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima all'autorità di P. S. locale, la quale può modificare, a suo giudizio insindacabile, gli itinerari per motivi di incolumità pubblica.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

CAPO II. — NORME COMUNI A TUTTI I VEICOLI.

Art. 36.

Velocità.

È obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli in modo che, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade e ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordine o di intralcio per la circolazione.

La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curva, in prossimità delle scuole, dei crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombrati nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case.

Ogni veicolo deve altresì rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesca malagevole l'incrocio con altri veicoli, quando i pedoni che si trovino sul suo percorso tardino a scansarsi, e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

All'osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie da tiro, da soma e da sella.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

Quando il fatto sia commesso negli incroci, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità, determinata da nebbia, foschia, polvere o da altre cause, il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Art. 37.

Sagoma limite.

Ogni veicolo, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri due e centimetri cinquanta di larghezza e di metri quattro di altezza. Per gli automobili adibiti a linee di servizio pubblico, regolarmente concesse o autorizzate, l'altezza massima può raggiungere i metri quattro e centimetri cinquanta.

La lunghezza totale, esclusi gli organi di attacco, non deve eccedere metri sei per i veicoli ad un asse, metri dieci per i veicoli a due assi, e metri dodici per quelli a tre assi.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere rispetto a qualsiasi punto del restante contorno esteriore.

Sono eccettuati da quest'ultima disposizione gli strumenti agricoli, i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente sulle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo e del fusello rispetto al piano estremo del cerchione non deve superare i venticinque centimetri.

Per i veicoli di speciali esigenze gli Enti cui le strade appartengono possono consentire eccedenze fino a centimetri trenta misurati sempre a partire dal piano estremo del cerchione e per ruote di diametro non inferiore a metri uno e centimetri ottanta, rilasciando all'uopo speciali permessi di circolazione.

E' vietato applicare ai lati dei veicoli sedili amovibili o inamovibili sporgenti sulla larghezza di esso e del carico, in modo che il conducente sia con tutto o con una parte del corpo fuori di detta larghezza.

E' altresì vietato di applicare, a scopo di frenatura o per altro motivo, aste ed oggetti che per la larghezza o posizione possano sporgere al di fuori della sagoma del veicolo.

Quando il carico sporga di oltre un metro e mezzo longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo, esso deve essere segnalato mediante una targa in legno o metallo a grandi strisce bianche e rosse delle dimensioni minime di centimetri cinquanta per cinquanta, da apporsi verticalmente all'estremità posteriore del carico stesso.

Sui tratti di strada di larghezza inferiore a sei metri, che presentino particolari difficoltà di andamento o di visibilità, l'Ente cui la strada appartiene ha facoltà di limitare, nell'interesse della regolarità e della sicurezza della circolazione, previa autorizzazione del Governatore, il transito dei veicoli che per la sagoma od il peso eccedano i limiti di sicurezza ammissibili su tali tratti di strade.

Le limitazioni devono farsi risultare con appositi cartelli indicatori a norma dell'art. 27 del presente decreto.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 38.

Accessori mobili.

Le catene e tutti gli accessori mobili devono essere fissati ai veicoli in modo da non sporgere nelle loro oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e da non strisciare sul terreno. Sono esenti da questa prescrizione le macchine agricole, per le quali tuttavia è fatto obbligo di tenere sollevati dal suolo gli erpici, i vomeri ed altri strumenti agricoli durante il transito sulla strada.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

Art. 39.

Pesi massimi.

Il peso complessivo di un veicolo, costituito dal peso del veicolo e del suo carico, non può eccedere i cinquanta quintali per i veicoli ad un asse, gli ottanta quintali per i veicoli a due assi e i cento quintali per quelli a tre assi.

Il peso complessivo di un autoveicolo carico o di un rimorchio da autoveicolo carico non può eccedere i sessanta quintali per gli autoveicoli ad un asse, i cento quintali per quelli a due assi ed i centoventi quintali per quelli a tre assi.

Quando l'autoveicolo nelle condizioni di massima prestazione è insuscettibile di sviluppare su strada in piano una velocità massima superiore a cinquanta chilometri all'ora, quando è munito di gomme pneumatiche tali che il carico unitario medio trasmesso sull'area d'appoggio sulla strada sia non superiore a kg. 6,5 per centimetro quadrato e quando se trattisi di veicoli a tre assi, la distanza tra due assi contigui sia non minore di metri uno e centimetri venticinque, il peso complessivo dell'autoveicolo può raggiungere i cento quaranta quintali per gli autoveicoli a due assi e i centottanta quintali per quelli a tre assi.

E' in facoltà degli Enti cui compete la manutenzione delle strade accordare in casi speciali e per giustificati motivi, pei veicoli eccedenti i pesi complessivi suindicati, autorizzazioni eccezionali di transito, quando a loro giudizio, ciò sia compatibile con la conservazione del piano stradale e la stabilità dei manufatti prescrivendo all'uopo le necessarie condizioni e cautele.

Tali autorizzazioni per gli autoveicoli non possono in ogni caso essere accordate per pesi eccedenti i limiti potenziali di carico risultanti dalle licenze di circolazione.

La inosservanza alle disposizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da L. 50 a L. 500 e se si tratti di autoveicoli è anche ritirata la licenza di circolazione per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 40.

Trasporti eccezionali.

Per i trasporti di cose indivisibili, che eccedano, per le dimensioni o per il peso, i limiti stabiliti negli articoli 37 e 39 o per esigenze eccezionali, e salva sempre l'osservanza dell'art. 43, è in facoltà degli Enti cui compete la manutenzione delle strade di accordare speciali autorizzazioni, quando, a loro giudizio, ciò sia compatibile con la conservazione delle massicciate e la stabilità dei manufatti, prescrivendo all'uopo le cautele e le condizioni necessarie anche nell'interesse della sicurezza del transito.

L'autorizzazione può essere data in via permanente, per una determinata serie di trasporti, o volta per volta, ma sempre per un determinato percorso. Quando le strade da percorrere siano in manutenzione di Enti locali, contro il diniego di autorizzazione o contro le condizioni e cautele alle quali l'autorizzazione sia subordinata, è ammesso il ricorso al Commissario generale che provvede in via definitiva, sentito il competente ufficio tecnico. La stessa autorità può anche d'ufficio, sentito l'Ufficio tecnico competente, vietare o sottoporre a speciali modalità l'autorizzazione del transito.

Per le strade di proprietà del Governo della Colonia, la competenza ad accordare l'autorizzazione per i trasporti eccezionali anzidetti, è del capo Ufficio delle opere pubbliche, salvo ricorso al Governatore generale.

In ogni caso le autorizzazioni anzidette nei riguardi del peso degli autoveicoli non possono essere accordate per portate superiori a quelle riconosciute ammissibili per il veicolo dall'Ufficio delle opere pubbliche competente.

Il contravventore alle condizioni imposte con l'autorizzazione è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 200.

Art. 41.

Illuminazione dei veicoli.

Salve le disposizioni speciali per gli autoveicoli e per i velocipedi, ogni altro veicolo circolante sulle strade pubbliche deve portare, nelle ore e nei casi appresso indicati, uno o più segnali luminosi a luce bianca, visibili nella direzione di marcia ad almeno cento metri di distanza.

Se il segnale bianco è unico deve essere situato sulla sinistra del veicolo.

Le disposizioni precedenti debbono essere osservate per ciascun veicolo anche nel caso di più veicoli che marcino in colonna.

L'accensione dei segnali luminosi è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

E' obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia.

I fanali obbligatori debbono rimanere accesi anche durante le fermate, a meno che queste non avvengano negli spazi nei quali è consentita la sosta, ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 42.

Incauto affidamento dei veicoli.

Chi affida un veicolo a persona inesperta od incapace di guidarlo, o non munita della speciale patente, qualora sia prescritta, ovvero permette o tollera che lo guidi, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, o con l'arresto fino ad un mese, salvo quando siano applicabili le disposizioni dell'art. 672 del Codice penale.

Se il veicolo sia un velocipede, la pena è l'ammenda da L. 25 a L. 300, il minimo non potrà essere inferiore a L. 100 se la consegna o l'affidamento avvennero per motivi di lucro.

CAPO III. — NORME SPECIALI PER I VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.

Art. 43.

Dimensioni dei cerchioni delle ruote dei veicoli.

Nei veicoli a trazione animale le dimensioni dei cerchioni metallici devono essere, in qualsiasi momento, commisurate al peso a carico completo, giusta le seguenti norme:

a) veicoli a due ruote, larghezza minima:

mm. quaranta per i pesi lordi dei veicoli fino a dieci quintali;

mm. cinquanta per pesi lordi dei veicoli da dieci fino a quindici quintali;

mm. sessanta per pesi lordi dei veicoli da quindici fino a venti quintali;

mm. ottanta per pesi lordi dei veicoli da venti fino a trenta quintali;

mm. cento per pesi lordi dei veicoli da trenta fino a quaranta quintali;

mm. centoventi per pesi lordi dei veicoli da quaranta fino a cinquanta quintali;

b) veicoli a quattro o sei ruote, larghezza minima:

mm. quaranta per pesi lordi fino a quindici quintali;

mm. sessanta per pesi lordi da quindici fino a trenta quintali;

mm. ottanta per pesi lordi da trenta fino a cinquanta quintali;

mm. cento per pesi lordi da cinquanta fino ad ottanta quintali.

Per i veicoli a sei ruote millimetri centoventi per pesi lordi oltre ottanta quintali.

Per i carri agricoli trainati da quadrupedi, di peso lordo superiore ai venti quintali, se a due ruote, ed ai trenta quintali se a quattro ruote, sono consentite dimensioni dei cerchioni inferiori di non oltre un centimetro a quelle prescritte. Quando invece il peso lordo del veicolo non superi i venti quintali nei carri a due ruote ed i trenta quintali nei carri a quattro ruote, è ammesso l'uso dei cerchioni di larghezza non inferiore a quaranta millimetri.

Si considerano carri agricoli quelli impiegati per trasporti ad uso esclusivo delle colonie ed aziende agricole e che abitualmente circolino nel fondo al cui servizio sono destinati.

Gli autoveicoli e i loro rimorchi, i quali per l'uso cui sono adibiti o per il carico indivisibile che devono trasportare abbiano le ruote munite di cerchioni metallici, e non siano inoltre suscettibili di sviluppare una velocità superiore a quindici chilometri all'ora, le locomobili e le trattrici agricole, quando transitino su strade ed aree pubbliche, debbono avere i cerchioni delle ruote munite di cingoli o di dispositivi elastici atti ad impedire danneggiamenti od eccessivo logorio del piano stradale secondo le prescrizioni che verranno all'uopo emanate dal Governo della Colonia.

Gli Enti cui compete la manutenzione delle strade quando concorrano circostanze eccezionali, e previa autorizzazione del Commissario generale, possono emanare speciali disposizioni restrittive nei riguardi della larghezza dei cerchioni in relazione al peso del veicolo a carico completo e secondo le condizioni delle singole strade.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 44.

Misurazione e forma dei cerchioni.

La larghezza dei cerchioni di cui all'articolo precedente deve essere misurata secondo la sezione retta parallela all'asse della ruota escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi mezzo centimetro per parte.

E' proibito di fissare i cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione.

La superficie dei cerchioni deve essere liscia e cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità in qualunque senso.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 45.

Targhe-verifiche.

I proprietari dei veicoli a trazione animale sono tenuti a farvi apporre una targa metallica portante in caratteri latini chiaramente visibili il loro nome e cognome e la denominazione della ditta e del luogo di residenza.

Tutti i veicoli a trazione animale destinati al trasporto di merci debbono altresì recare, sulla stessa targa, l'indicazione del peso a vuoto e della portata.

La portata ed il peso a vuoto e la larghezza dei cerchioni dei veicoli a trazione animale devono essere sottoposti, sotto la vigilanza del Commissario generale, alla verifica da parte del Municipio di residenza del proprietario, che munisce di apposito contrassegno la targa prescritta dal precedente capoverso. A tale fine l'interessato corrisponderà la tassa di L. 2.

La targa va rinnovata quando occorra variare alcune delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

La inosservanza di tali disposizioni è punita con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

I proprietari dei veicoli trovati a circolare con peso superiore a quello indicato nella targa ed i proprietari dei veicoli recanti la targa con la denominazione di carri agricoli, che siano trovati a circolare su strade pubbliche, per trasporti diversi da quelli indicati nel terzo capoverso dell'art. 43, con cerchioni di larghezza inferiore a quella normale, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Nei regolamenti municipali possono essere stabilite disposizioni speciali per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico, ovvero di Enti o di Amministrazioni pubbliche e per i veicoli trascinati a braccia.

E' obbligo dei Municipi di istituire un registro matricolare dei veicoli a trazione animale appartenenti a persone che risiedono nel Municipio.

Art. 46.

Norme per la costruzione e vendita dei veicoli.

Per esercitare l'arte di fabbricare o riparare, o per vendere veicoli a trazione animale, è necessaria l'abilitazione del Commissario generale.

Nelle costruzioni di carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti è obbligatoria, quanto ai cerchioni delle ruote, l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'art. 43.

La predetta autorità esercita la vigilanza sui costruttori a mezzo dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 122 del presente decreto.

Il contravventore alla norma del comma primo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300 e con la sospensione dall'esercizio dell'arte per giorni quindici.

In pendenza del giudizio penale, il Commissario generale, deve ordinare la temporanea chiusura dell'officina, del negozio di vendita, e la sospensione dall'esercizio dell'arte, quando si proceda contro un costruttore già condannato per reato della stessa indole. In ogni altro caso il Commissario generale può emanare i suddetti provvedimenti quando ne ravvisi la necessità per impedire nuove violazioni delle norme contenute negli articoli precedenti.

Il Commissario generale può sempre, anche dopo una sola condanna, revocare l'abilitazione, su proposta o previo parere dell'Ufficio tecnico competente.

Contro i provvedimenti del Commissario generale, è ammesso il ricorso al Governatore generale entro trenta giorni dalla notificazione all'interessato.

Art. 47.

Freni.

Tutti i veicoli a trazione animale debbono essere muniti di freno mantenuto sempre in condizioni di normale efficienza e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato.

Sono esclusi da tale obbligo i carri agricoli quando circolino su strade pianeggianti.

La qualità dei carri agricoli deve risultare dalla targa prescritta nell'art. 45.

E' vietato per i veicoli di qualunque natura l'uso del freno a scarpa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

Art. 48.

Disposizioni speciali per i veicoli in servizio pubblico.

Per i veicoli in servizio pubblico, gli imprenditori o i loro agenti devono assicurarsi che il veicolo si trovi, sotto ogni rapporto, in condizioni di poter iniziare e proseguire il viaggio, con piena sicurezza dei viaggiatori e della circolazione in genere.

Al podestà incombe l'obbligo di accertare le condizioni di sicurezza generali o particolari, dei veicoli in servizio pubblico a trazione animale.

Art. 49.

Deroghe per i veicoli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi armati dello Stato.

Le disposizioni degli articoli 37, 39, 40, 41, 43, 44 e 45 non si applicano alla circolazione del materiale appartenente alle Amministrazioni militari ed ai Corpi armati dello Stato. Il trasporto però delle cose caricate sui veicoli deve essere fatto in modo da non costituire pericolo.

Con decreto da emanarsi dal Governatore generale, la deroga alle disposizioni degli articoli sopraindicati può essere estesa anche ai veicoli ordinari appartenenti alle Amministrazioni ed ai Corpi armati di cui sopra.

CAPO IV. — VELOCIPEDI.

Art. 50.

Segnalazioni.

Nelle ore e nei casi in cui ne è obbligatoria l'accensione a norma dell'art. 41, ogni velocipede deve essere munito di un fanale anteriore a luce bianca e di uno a luce rossa applicato posteriormente. Il fanale può essere unico, sempre che atto ed ubicato in modo da provvedere efficacemente alle due segnalazioni. Ogni velocipede deve inoltre essere sempre munito di un campanello il cui suono possa essere avvertito almeno a trenta metri di distanza. Qualora manchi il campanello o nelle ore o nei casi in cui è obbligatoria l'accensione, manchi il fanale, o questo non sia in grado di funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 51.

Freni.

Ogni velocipede deve essere munito di un freno ad azione pronta ed efficace. Quando ne sia privo, o il freno sia in condizioni di non funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 52.

Facoltà dei Municipi.

In quanto non sia preveduto negli articoli precedenti, è demandata ai Municipi la facoltà di disciplinare nell'interno degli abitati la circolazione dei velocipedi.

Nei casi di divieto di circolazione dei soli velocipedi su determinate vie e piazze, quando queste non risultino già indicate nei regolamenti approvati a norma dell'art. 128, è ammesso il ricorso al Commissario generale che, sentito il competente Ufficio delle opere pubbliche, decide definitivamente.

CAPO V. — PEDONI.

Art. 53.

I pedoni devono circolare sui viali laterali alle strade, sui marciapiedi, sulle banchine e sugli altri spazi a loro riservati. Quando manchino o siano manifestamente insufficienti gli spazi riservati ai pedoni, questi possono camminare sul margine della strada destinata ai veicoli ma in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

I pedoni tengono la propria sinistra quando sia così disposto da regolamenti municipali o da ordinanze del podestà, salvo il caso in cui la strada sia percorsa lateralmente da una linea tramviaria.

Quando la strada sia fiancheggiata da marciapiedi rialzati di larghezza superiore a un metro, su questi è consentita la doppia circolazione dei pedoni, che debbono in tali casi tenere la propria destra.

E' vietato ai pedoni di circolare o sostare, salvi i casi di assoluta necessità, sulla parte della strada destinata ai veicoli.

E' altresì vietato ai pedoni di traversare diagonalmente la strada, le piazze e i crocevia. Per traversare, i pedoni dovranno scegliere la via più breve e usare la più diligente cautela.

Nei regolamenti municipali devono essere stabilite norme per garantire anche ai pedoni la sicurezza dell'attraversamento della strada nei punti di maggior traffico.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 5 a L. 25.

TITOLO III.

AUTOVEICOLI E CONDUCENTI.

CAPO I. — NORME GENERALI.

Art. 54.

Definizione degli autoveicoli e competenza per la vigilanza.

Sotto la denominazione di autoveicoli sono compresi tutti i veicoli a trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ed aree pubbliche, e sulle strade che siano riservate unicamente alla circolazione di essi (autostrade).

Gli autoveicoli sono soggetti alle norme del presente decreto, e per quanto forma oggetto del presente titolo, sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio delle opere pubbliche.

Agli effetti del presente decreto sono considerati autoveicoli:

a) gli automobili (autovetture, autocarri, trattrici stradali e simili);

b) i motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoncini.

Gli autoveicoli di cui alla lettera *b*) sono quelli a due o tre ruote nei quali il conducente deve stare a cavalcioni sul telaio.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo, salvo che sia espressamente disposto, e salvo quanto stabilito all'art. 97 pei cittadini italiani libici:

1° gli autoveicoli di cui alla lettera *b*) del terzo capoverso del presente articolo;

2° i pattini a motore con conducente in piedi;

3° le trattrici agricole quando non siano adibite a servizi di traino su strade, i compressori stradali e le locomobili, anche se utilizzino il loro motore per il dislocamento, purchè non siano capaci di superare la velocità di chilometri quindici all'ora.

Sono esclusi inoltre i veicoli a trazione elettrica con presa di corrente da filo di linea, adibiti a servizio pubblico, ai quali si applicano le disposizioni vigenti per le tramvie.

Gli autobus e gli autocarri di qualsiasi portata di nuova costruzione, destinati ad uso sia privato che pubblico per trasporto di persone, di cose o adibiti ad usi speciali, devono avere la posizione della guida a destra.

Il contravventore è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 55.

Cerchioni degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo, compresi quelli, di cui alla lett. *b*) dell'art. 54, ed i rimorchi da autoveicoli, salvo quelli indicati nel terzultimo comma dell'art. 43, debbono avere i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme pneumatiche o semipneumatiche.

I chiodi fissati sopra il rivestimento di gomma, allo scopo di evitare lo slittamento, debbono poggiare sul suolo mediante una superficie circolare e piatta di almeno dieci millimetri di diametro, esclusa qualsiasi punta, e con una sporgenza sulla superficie del rivestimento non superiore a quattro millimetri.

Il contravventore alle norme della prima parte del presente articolo è punito con le pene e le sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70. E' in ogni caso ordinato dal Commissario generale il ritiro della licenza di circolazione o dell'autorizzazione alla circolazione degli autoveicoli o del rimorchio. Il ritiro può essere anche ordinato direttamente dall'Ufficio delle opere pubbliche il quale ne informerà il Commissario generale trasmettendogli la licenza. Il documento di circolazione non può essere restituito se non in seguito all'accertamento, da parte dell'Ufficio delle opere pubbliche, dell'avvenuta applicazione delle gomme pneumatiche o semipneumatiche.

Chi contravviene alle norme del primo capoverso del presente articolo, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 56.

Gomme pneumatiche e semi-pneumatiche.

Agli effetti del presente decreto si considerano gomme pneumatiche quelle che presentano una superficie di rotolamento in gomma con camera o camere interne contenenti aria a pressione superiore a quella atmosferica, costruite in modo che sotto l'azione del carico di lavoro normale, si schiaccino totalmente quando la pressione interna viene a mancare.

Si considerano gomme semi-pneumatiche quelle con una o più camere di aria interne a pressione atmosferica.

La disposizione e il numero di tali camere d'aria dovranno rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Governatore generale che determinerà pure i minimi di altezza e di larghezza dei vuoti nonchè il carico massimo legale di esercizio di ogni anello semi-pneumatico.

Art. 57.

Motori degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo, compresi quelli di cui alla lettera *b*) dell'articolo 54, deve portare impresso o in rilievo in un punto facilmente visibile, sul motore e sul telaio la marca della casa costruttrice, nonchè il tipo ed il numero di identificazione del motore e del telaio stesso.

Nei casi in cui manchi o non sia leggibile sul motore o sul telaio il numero di identificazione, dovrà essere punzonato sul motore o sul telaio, all'atto del collaudo o del rilascio dell'autorizzazione a circolare, un numero distintivo d'ufficio, il quale verrà preceduto e seguito da due marchi con punzone dell'Ufficio delle opere pubbliche collaudatore.

Gli estremi di tale numero saranno riportati sulla licenza di circolazione o sull'autorizzazione alla circolazione.

Chiunque contraffà, altera ovvero cancella o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del motore o del telaio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 1000 a L. 3000.

Art. 58.

Segnalamento acustico degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo compresi quelli di cui alla letetra *b*) dell'articolo 54, deve essere fornito per le segnalazioni acustiche di una tromba a forte suono; è consentito fuori degli abitati l'impiego di apparecchi ausiliari di segnalazione.

Gli automobili in servizio pubblico di linee automobilistiche debbono avere un dispositivo di segnalazione acustico speciale. Per gli automobili adibiti in servizio pubblico su linee urbane è ammesso l'impiego di campane del tipo tramviario.

E' proibito ai conducenti di servizi, senza necessità inerenti alla circolazione, nelle città e nei villaggi, delle segnalazioni acustiche.

Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di segnalazione acustica, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 500.

Il contravventore alle disposizioni del secondo capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200. Se la trasgressione avviene nelle ore notturne, l'ammenda è raddoppiata.

Art. 59.

Segnalamento visivo degli autoveicoli.

Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione, a norma dell'art. 41, ogni autoveicolo dovrà sottostare alle seguenti disposizioni:

Gli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di linee e quelli suscettibili di raggiungere la velocità di km. 30 all'ora, debbono essere forniti di impianto di illuminazione elettrica, mentre gli autoveicoli non suscettibili di raggiungere detta velocità potranno impiegare sorgenti luminose di natura diversa da quella elettrica, a condizione che le segnalazioni siano di intensità pari a quella prescritta per le sorgenti elettriche.

Le luci di posizione comprendono la segnalazione bianca anteriore e quella rossa posteriore. Quanto alla prima, tutti gli automobili, nonchè i motofurgoncini a due ruote anteriori, debbono essere

provvisti di due fanali a luce bianca; i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini ad una ruota anteriore e due posteriori debbono essere provvisti di un fanale a luce bianca situato anteriormente al tubo dello sterzo.

Sugli automobili i fanali debbono essere distanziati quanto più è possibile, restando sempre compresi entro la sagoma del veicolo. In ogni caso la distanza dal limite laterale esterno della sagoma dell'automobile al punto più vicino della superficie luminosa del fanale non deve superare m. 0,40; in nessun caso però la distanza fra i due fanali può essere inferiore a m. 0,60, misurata fra i bordi luminosi affacciati.

Per gli autoveicoli suscettibili di raggiungere la velocità di km. 30 all'ora i fanali debbono essere muniti di lampade elettriche d'intensità luminosa compresa fra 1 e 6 candele, o di potenza assorbita compresa fra 1 e 6 watt.

Quando per ragioni tecniche costruttive, limitatamente ai soli impianti a 24 volt, occorra impiegare lampade di maggiore intensità, ciò è consentito purchè si usino appropriati dispositivi atti ad eliminare con sicurezza ogni possibilità di abbagliamento.

In ogni caso, se la lampadina è situata nel fuoco di un sistema ottico, questo dev'essere disposto in modo che l'asse del fascio luminoso emesso incontri il terreno non più di dieci metri in avanti.

Tutti gli autoveicoli devono essere provvisti di un fanale posteriore munito di lampada elettrica, o di altre sorgenti luminose per gli autoveicoli insuscettibili di raggiungere la velocità di km. 30 all'ora, adiacente alla targa di riconoscimento, e tale da illuminare quest'ultima con luce bianca in modo da renderne uniformemente leggibili tutti i caratteri a non meno di trenta metri di distanza e proiettare luce rossa all'indietro, d'intensità sufficiente perchè sia nettamente visibile alla distanza di almeno cento metri.

Il fanale posteriore dev'essere munito di vetro rosso di area non inferiore a cmq. 25 ed integrato da un dispositivo catarifrangente di colorazione rossa, avente superficie non minore di cmq 20. Preferibilmente il fanale posteriore e la targa di riconoscimento sono collocati sul lato sinistro dell'autoveicolo; ad ogni modo il dispositivo catarifrangente, se isolato, è collocato sul lato sinistro; in tal caso deve essere a forma circolare.

L'altezza dal suolo del fanale posteriore deve essere non minore di m. 0,40 e non maggiore di m. 1,20. Le stesse misure valgono per il dispositivo catarifrangente se isolato.

Ove all'automotrice sia accodato un rimorchio, il fanale posteriore è collocato sul rimorchio ed è completato, nello stesso modo stabilito per gli automobili senza rimorchio, da un dispositivo catarifrangente rosso, di superficie non inferiore a cmq. 50 a forma di triangolo equilatero, con un vertice in alto.

Tutti gli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di linea e quelli per i quali la larghezza della sagoma d'ingombro, tanto del veicolo motore quanto del veicolo eventualmente rimorchiato, superi m. 1,80 debbono essere provvisti di piccoli fanali sussidiari d'ingombro, muniti di lampade della stessa intensità luminosa di quella ammissibile per i fanali, e disposti simmetricamente rispetto alla mezzeria del veicolo, prossimi il più possibile sia internamente sia esternamente a limiti esterni della sagoma d'ingombro, a distanza da questi non maggiore di m. 0,15, alti dal suolo quanto più lo consentano le caratteristiche del veicolo.

In nessun caso i fanali d'ingombro possono sporgere oltre la sagoma limite regolamentare.

Se le segnalazioni d'ingombro sono collocate internamente alla sagoma d'ingombro, sono costituite da due fanalini a luce bianca integrati da altri due posteriori che proiettino luce rossa indietro; se sono esterne sono costituite da due soli fanalini proiettanti luce bianca avanti e luce rossa indietro.

Se la motrice traina rimorchio e la segnalazione d'ingombro è interna alla sagoma, i fanalini rossi sono collocati sul rimorchio; se la segnalazione sulla motrice è esterna alla sagoma, le luci rosse posteriori debbono essere nettamente visibili anche a tergo del rimorchio.

Ove gli autoveicoli, in dipendenza delle loro caratteristiche di velocità, siano provvisti di impianto d'illuminazione elettrica, in luogo dei fanali d'ingombro può consentirsi l'impiego di dispositivi catarifrangenti, poligonali o circolari, di area non minore di cmq. 50, con le stesse modalità di applicazione e colorazione sopra indicata per i fanali.

Le motocarrozzette dissimmetriche devono avere sul fianco esterno della carrozzetta un fanalino sussidiario d'ingombro che proietti luce bianca in avanti e rossa indietro. Le motocarrozzette simmetriche ed i motofurgoncini ad una ruota anteriore e due posteriori debbono essere provvisti di due fanali sussidiari d'ingombro, collocati sul furgoncino con le modalità stabilite per gli automobili.

E' facoltativo l'uso di fanalini sussidiari d'ingombro sugli automobili aventi una sagoma d'ingombro di larghezza inferiore a m. 1,80.

I fanali facoltativi d'ingombro debbono essere collocati con le stesse modalità previste per quelli obbligatori, possono però essere visibili anche solo anteriormente e solo posteriormente; in ogni caso però anteriormente debbono proiettare luce bianca e posteriormente luce rossa.

Tutte le automotrici cui sia accodato un rimorchio debbono essere provviste di una segnalazione luminosa sussidiaria costituita da un pannello quadrato di cm. 20 di lato o circolare di cm. 20 di diametro, che faccia apparire solo anteriormente per trasparenza, senza abbagliare, un triangolo equilatero giallo chiaro di cm. 16 di lato, che si distacchi su un fondo azzurro scuro, e presenti un vertice in alto.

Tale segnalazione va collocata in corrispondenza della mezzeria della motrice, in alto, entro la sagoma del veicolo scarico o lievemente sporgente da questa per non più di cm. 25 e senza eccedere in ogni caso la sagoma limite di cui all'art. 37.

Tutti gli autoveicoli, suscettibili di superare la velocità di km. 30 all'ora, debbono essere provvisti pure di almeno un faro posto simmetricamente rispetto ai fanali, capace di illuminare la strada fino a cento metri in avanti.

In particolare per gli autoveicoli ad una ruota anteriore e due posteriori è prescritto l'impiego di un solo faro, per gli altri a due ruote anteriori sono invece prescritti due fari. Questi in ogni caso debbono essere collocati in modo tale che il limite inferiore della superficie luminosa risulti ad un'altezza dal suolo compresa fra m. 0,63 e m. 0,90. I fari debbono essere muniti di lampade elettriche d'intensità luminosa non inferiore a 30 e non superiore a 50 candele, alla tensione normale dell'impianto di cui il veicolo è provvisto, e di potenza assorbita compresa fra 30 e 50 watt., rispettando anche i tipi di unificazione UNI-CUNA e quelli delle unificazioni internazionali adottate in Italia.

Se per speciali modalità costruttive si renda necessario tenere i fari più bassi o impiegare lampade di maggiore intensità luminosa, ciò potrà essere consentito, ma i tipi di fabbricazione dei fari dovranno essere preventivamente approvati dal Governo generale della Colonia, ufficio delle opere pubbliche.

Uno stesso apparecchio può comprendere faro e fanale. Il fascio di luce emesso dai fari deve risultare orientato in modo che l'asse del fascio luminoso abbia una inclinazione dell'uno per cento verso il piano stradale. Gli assi dei due fasci di luce emessa dai fari debbono risultare paralleli all'asse del veicolo: è ammessa una divergenza in senso orizzontale, purchè l'angolo di divergenza non sia superiore a 3 gradi.

L'uso dei fari è vietato nell'interno dell'abitato dotato di illuminazione pubblica, e deve essere momentaneamente interrotto ed attenuato nell'approssimarsi di altri veicoli, di pedoni e di animali in modo da eliminare disturbi.

Per raggiungere tale scopo i fari debbono rendersi anabbaglianti sia deviando in basso il fascio luminoso, sia in altro modo egualmente efficace, per consentire al conducente la visibilità di strada necessaria, in relazione alla velocità ridotta dell'autoveicolo: per gli autoveicoli muniti di due fari non si può agire sopra uno solo di essi; in ogni caso la generatrice più alta del mantello conoide che delimita il fascio di luce deve incontrare il piano stradale ad una distanza non superiore a m. 120.

In caso di nebbia, è consentita l'applicazione di fari accessori in numero di 1 o 2, disposti simmetricamente rispetto al piano di simmetria del veicolo e collocati più in basso dei fari ordinari, in modo che il limite inferiore della superficie luminosa di essi si trovi ad un'altezza dal suolo compresa fra m. 0,25 e m. 0,60.

Il fascio luminoso da essi emesso dev'essere bianco o di colore tale da escludere ogni possibilità di confusione col rosso; l'asse di tale fascio deve incontrare il piano stradale ad una distanza non superiore a m. 20. E' consentito l'impiego di luce giallo-chiara per le segnalazioni luminose, per le quali è prescritto l'impiego di luce bianca, dato che le due luci sono ritenute equivalenti agli effetti della circolazione. La luce giallo-chiara emessa deve avere una radiazione dominante di lunghezza d'onde compresa fra 5750 e 5990 unità angstroom.

Per dispositivi catarifrangenti sopra accennati, s'intendono quelli costituiti da particolari sistemi di diottrici che, per azione di riflessione o rifazione, presentino la proprietà di rinviare parte del flusso luminoso da cui siano investiti verso la sorgente luminosa anche se venga variato, entro certi limiti, l'orientamento fra l'asse del fascio incidente e quello del catarifrangente. L'angolo limite nel quale tale orientamento può essere variato, senza che risulti diminuita la suddetta proprietà del dispositivo, non deve risultare minore di 15° in senso orizzontale e di 10° in senso verticale.

Il dispositivo catarifrangente deve offrire sufficiente visibilità, in notti serene ed illumi, su strada non illuminata, alla distanza di m. 50, quando la sorgente luminosa, posta pure a cm. 50 di distanza, sia costituita da un faro di automobile, per qualunque posizione dell'occhio dell'osservatore, compresa entro un cono di 5° di apertura, avente per vertice il dispositivo e per asse l'asse del fascio luminoso incidente.

Si considera sufficiente la visibilità che permette di distinguere chiaramente una configurazione contenuta in un quadrato di lato eguale ad un duecentesimo della distanza dalla sorgente luminosa e composta con dispositivi catarifrangenti di forma circolare, aventi ciascuno una superficie da cmq. 20 a 25.

I dispositivi catarifrangenti devono presentare buoni requisiti di durevolezza; in particolare l'argentatura posteriore deve risultare resistente e salvaguardata dalla azione degli agenti atmosferici, e la loro eventuale colorazione deve essere ottenuta in pasta e non mediante l'applicazione di vernici colorate trasparenti.

Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di illuminazione, il cui uso è obbligatorio a norma del presente articolo, ovvero circoli con apparecchi di illuminazione disposti in modo diverso da quello prescritto o non provvisti di dispositivi di illuminazione sufficiente, ovvero non usi detti apparecchi quando l'uso ne è obbligatorio, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000.

La stessa pena si applica a chi circoli con apparecchi di illuminazione in numero superiore, o di colorazione diversa da quelli prescritti.

Il contravventore alle disposizioni del sesto capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

I fari delle motrici ferroviarie e tramviarie circolanti su sede promiscua devono avere caratteristiche costruttive tali ed essere disposti in modo da non recare pregiudizio alla sicurezza e alla circolazione degli altri utenti della strada.

Art. 60.

Scappamento libero e parafanghi.

Ogni autoveicolo, compresi quelli indicati nella lettera *b*) dell'art. 54, deve essere fornito almeno di un apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste.

Negli autoveicoli con motore a combustione (Diesel) l'estremità del tubo di scappamento deve essere situata in modo tale che lo scarico dei prodotti della combustione avvenga sul lato destro posteriore e sia diretto verso l'esterno.

E' obbligo del conducente di usare dell'autoveicolo in modo da non causare rumori ed emanazioni moleste.

E' vietata qualsiasi modificazione od alterazione dell'apparecchio silenziatore che ne anulli o riduca gli effetti.

Gli autoveicoli suddetti e i rimorchi da autoveicoli devono essere provveduti pure di parafanghi e di analoghi dispositivi atti allo scopo a meno che la carrozzeria sia costruita in modo tale da offrire la stessa protezione dei parafanghi.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

La stessa pena si applica ai conducenti di autoveicoli con motori a combustione (Diesel) in caso di emissione di fumo dipendente da qualsiasi causa.

Art. 61.

Freni e dispositivi di sicurezza.

Ogni autoveicolo, compresi quelli di cui alla lettera *b*) dell'art. 54, deve essere munito di due sistemi di frenatura indipendenti l'uno dall'altro o di un sistema azionato da due comandi indipendenti l'uno dall'altro e di cui uno possa agire anche quando l'altro venga a mancare nella sua funzione. In ogni caso l'uno e l'altro sistema devono essere di sufficiente efficacia e ad azione rapida.

I veicoli destinati ad essere rimorchiati da autoveicoli debbono essere provveduti di un sistema di freni e se adibiti al trasporto di persone, debbono essere provveduti di due sistemi di freni indipendenti tra loro. La frenatura del rimorchio di portata fino a trentacinque quintali deve essere comandata con apposito dispositivo dall'autoveicolo trattore o vigilata ed eseguita da persona viaggiante sul rimorchio.

I rimorchi della portata superiore a trentacinque quintali e le relative motrici debbono essere provvisti di freni idraulici o ad aria compressa od a depressione, azionabili dal guidatore della motrice con unico comando.

Gli autoveicoli, il cui peso a vuoto superi i quintali tre e mezzo, devono essere provveduti di un dispositivo per la retromarcia.

Gli autoveicoli il cui peso complessivo superi i trentacinque quintali, quelli trainanti rimorchi e tutti gli automobili adibiti a servizi pubblici regolarmente concessi o autorizzati devono inoltre essere provvisti di un meccanismo o dispositivo di sicurezza di pronta e facile manovra, che impedisca la retrocessione della vettura quando in salita venga meno l'azione dei freni. Può derogarsi a questa prescrizione per gli automobili in servizio su strade pianeggianti o per quelli che siano muniti di sistemi di frenatura tali da assicurare la continua tenuta in caso di fermata.

Le trattrici stradali e simili con motore a vapore possono essere provvedute di un solo sistema di freni purchè abbiano inoltre un dispositivo efficace di frenatura a controvapore.

I freni devono essere costantemente tenuti in stato di regolare efficienza.

Tutti gli automobili adibiti a servizi pubblici di linea e di piazza, quelli con carrozzeria chiusa, nonchè tutti gli autocarri di portata superiore a 35 quintali, quelli trainanti rimorchi, ed infine tutti gli autoveicoli aventi sagome di ingombro di larghezza superiore a m. 1,80, debbono essere provvisti dell'apposito dispositivo meccanico od elettrico, per le segnalazioni di arresto o di rallentamento ovvero di cambiamento di direzione o strada, previsto dal precedente art. 30, nonchè di uno specchio retrovisivo che permetta al conducente di vedere per riflessione i veicoli sopraggiungenti.

Il dispositivo per le segnalazioni di cambio di direzione o strada dev'essere costituito da due indicatori luminosi di forma allungata, azionabili dal guidatore con apposito comando e situati uno su ogni lato del veicolo. Ogni indicatore dev'essere mobile in modo che in posizione di segnalazione deve modificare la sagoma esterna dell'autoveicolo; dev'essere di colorazione arancione, e deve risultare ben visibile, tanto davanti quanto dietro, da un veicolo verso il quale sta per avvenire il cambiamento di direzione, sia di giorno che di notte. La posizione di segnalazione può essere fissa od oscillante con luce continua o lampeggiante.

A segnalazione cessata l'indicatore non dev'essere visibile neanche in parte.

E' consentito che gli indicatori, anzichè essere luminosi, siano costituiti da sostanza catarifrangente di colore arancione.

Gli indicatori devono essere collocati in modo che il conducente possa controllarne il funzionamento; la loro altezza dal suolo deve preferibilmente corrispondere a quella del braccio del guidatore; in nessun caso può essere maggiore di m. 1,80.

Nel caso che gli indicatori siano situati oltre 60 cm. dietro al guidatore, questi deve poterne conoscere o controllare il funzionamento a mezzo di un ripetitore o di uno specchio.

Per gli autoveicoli aventi una lunghezza superiore a m. 6 e per gli autotreni è obbligatorio, in aggiunta agli indicatori sporgenti, l'uso di un dispositivo luminoso, di colore arancione, applicato nella parte posteriore del veicolo per gli automobili, e nella parte posteriore del rimorchio per gli autotreni, che può essere riunito, in entrambi i casi, con il dispositivo di illuminazione della targa, e che dia chiara segnalazione se il veicolo sta per voltare a destra od a sinistra. Per tutti gli altri automobili l'uso di tale dispositivo supplementare è facoltativo.

La segnalazione di rallentamento o di arresto deve essere fatta a mezzo di apposito dispositivo applicato nella parte posteriore dell'automobile o del rimorchio, che può anche essere riunito con la segnalazione posteriore a luce rossa.

Il comando di tale dispositivo dev'essere collegato con il comando a pedale del freno principale, in modo che ogni volta che questo venga azionato, appaia la segnalazione di colorazione arancione, con una scritta o immagine luminosa.

Lo specchio retrovisivo da applicare agli autoveicoli innanzi elencati deve avere forma rettangolare di altezza non inferiore a m. 0,20 e di larghezza non inferiore a m. 0,12, oppure forma circolare, con diametro non inferiore a m. 0,13, e deve essere sostenuto da adatto telaio metallico che non gli consenta di ruotare una volta che sia orientato e fissato in modo conveniente.

Lo specchio va collocato ad altezza, sporgente a posizione adeguata, perchè il conducente possa facilmente usarne, rimanendo nella normale posizione di guida. In ogni caso lo specchio non potrà sporgere più di 20 centimetri dal limite esterno della sagoma di carico.

In caso di contravvenzione alle disposizioni del quinto e sesto capoverso si applica l'ammenda da L. 50 a L. 200. Per le contravvenzioni alle altre norme del presente articolo la pena dell'ammenda è da L. 100 a L. 500.

Art. 62.

Treni automobili e rimorchi.

Nessun autoveicolo può trainare più di un rimorchio, sia per trasporto di persone sia per trasporto di cose. Il rimorchio deve essere munito di licenza di circolazione, salvo che si tratti di veicolo inefficiente per subite avarie o per mancanza di organi essenziali al movimento autonomo o che si tratti di veicoli nuovi che vengono trasferiti da una officina ad altra per ragioni costruttive, nell'ambito della stessa città.

La licenza è accordata dal Commissario generale in seguito a certificato di approvazione rilasciato dall'Ufficio delle opere pubbliche. Nella licenza il rimorchio è individuato per sè medesimo ed in rapporto all'autoveicolo trattore. Questo è designato con le caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capa-

cità di trazione, secondo le norme tecniche che saranno emanate dal Governatore generale nei riguardi dei requisiti di potenza, di sforzo di trazione, di frenatura e degli organi di attacco e di sicurezza.

Qualora si tratti di rimorchio munito di freno continuo, nella licenza del rimorchio stesso gli autoveicoli destinati a trainarlo devono essere individuati con gli estremi della targa di riconoscimento.

Quando la motrice sia una macchina trattrice non atta a trasportare carico utile, è consentito l'impiego di due rimorchi, semprechè la lunghezza totale del treno automobile non sia superiore ai ventidue metri.

Si considera come facente parte integrante dell'autoveicolo, cui è direttamente accodato, il carrello a due ruote, adibito esclusivamente al trasporto di bagagli, di attrezzi e simili quando esso risponda alle norme tecniche che saranno emanate con decreto del Governatore generale di cui al secondo capoverso.

L'impiego di rimorchi per trasporto di persone deve essere autorizzato dall'Ufficio opere pubbliche.

In via eccezionale, per determinati servizi e per determinati itinerari, l'Ufficio delle opere pubbliche può anche accordare l'autorizzazione che un veicolo non considerato rimorchio venga trainato da un autoveicolo alle condizioni di sicurezza e di velocità che il medesimo Ufficio riterrà di stabilire. Tale autorizzazione s'intenderà non valida qualora il convoglio sia sorpreso a circolare con velocità superiore a quella stabilita nell'atto di autorizzazione.

Il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 63.

Condotta dei treni automobili.

Ai treni automobili debbono essere costantemente adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida.

In caso di incidenti al treno almeno uno dei due conducenti deve, anche agli effetti dell'art. 24, rimanere sul posto.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 indipendentemente dalle sanzioni previste nell'art. 81.

Art. 64.

Limitazioni di velocità.

In ogni momento il conducente di un autoveicolo, compresi quelli di cui alla lettera *b*) dell'art. 54, deve regolare la velocità del veicolo in modo tale da potere osservare gli obblighi che gli incombono a norma dell'art. 36.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200 indipendentemente dalle sanzioni stabilite nel cennato art. 36.

CAPO II. — Autoveicoli e rimorchi.

Art. 65.

Licenza di circolazione e certificato di approvazione.

Nessun automobile può circolare senza la relativa licenza di circolazione.

Per ottenere tale licenza occorre conseguire l'approvazione dell'automobile, facendone domanda all'Ufficio delle opere pubbliche.

La domanda deve indicare la residenza del proprietario e l'uso al quale il veicolo è destinato secondo le distinzioni seguenti:

1) uso privato: per trasporto di persone;
2) uso privato: per trasporto di cose;
3) uso privato: per trasporto di persone e cose;
4) uso pubblico: per trasporto di persone in servizio di noleggio da rimessa;
5) uso pubblico: per trasporto di persone o di cose in servizio da piazza;
6) uso pubblico: per trasporto di persone o di cose su linee urbane ed extra urbane in servizio pubblico, concesse od autorizzate;
7) uso speciale: per trazione (trattrici stradali), per specifici usi o per speciali carichi.

La licenza di circolazione è redatta su libretto conforme al modulo approvato dal Governo della Colonia.

Quando l'automobile sia destinato all'esportazione occorre altresì indicare il transito o i transiti doganali.

L'automobile deve essere presentato alla prova munito di tutti i dispositivi di sicurezza e di segnalazione prescritti dal presente decreto. L'Ufficio delle opere pubbliche ha facoltà di richieder per gli autocarri destinati al trasporto merci che essi siano presentati con un carico di pesi di esperimento corrispondenti alla portata.

In seguito all'esito favorevole delle visite e prove eseguite da un ingegnere delle opere pubbliche presso la sede dell'Ufficio o in quelle altre località che saranno designate, è rilasciato il certificato di approvazione dell'automobile. Questo certificato è valido per la immatricolazione presso il Commissariato generale o per il transito doganale nel caso di esportazione.

Le presenti disposizioni debbono essere osservate anche per i rimorchi.

Art. 66.

Casi in cui il certificato di approvazione non è rilasciato.

L'Ufficio delle opere pubbliche rifiuta il certificato di approvazione quando risulti:

a) che si tratti di automobile la cui licenza era stata ritirata e sussistano le ragioni del relativo provvedimento;

b) che l'automobile o il motore sia stato oggetto, di delitto contro il patrimonio;

c) che la indicazione del numero sul motore o sul telaio sia stata in qualsiasi modo alterata e si abbia motivo di ritenere che ciò sia in relazione ad un reato;

d) che, ove si tratti di automobili da adibirsi ai servizi pubblici di cui ai numeri 4, 5 e 6 del capoverso terzo del precedente articolo, il richiedente non abbia conseguito il prescritto titolo ad effettuare il servizio.

Nei casi indicati nelle lettere *b*) e *c*) l'automobile non è restituito al proprietario e ne è data comunicazione alla locale Autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di legge.

Art. 67.

Modo per ottenere la licenza di circolazione.

La domanda per ottenere la licenza di circolazione è presentata al Commissario generale, allegando il certificato di residenza, rilasciato dal podestà, o dall'autorità di P. S. locale, assieme al certificato di approvazione, ed esibendo, per gli automobili nuovi di fabbrica, l'attestazione di origine rilasciata dalla casa costruttrice o da un suo legale rappresentante e vistata dal Commissario generale.

Per gli automobili di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, non occorre la presentazione dell'attestazione di origine.

Art. 68.

Immatricolazione degli automobili.

Il Commissario generale, riconosciuti regolari i documenti indicati nell'articolo precedente, iscrive l'automobile e il rimorchio in distinti ed appositi registri, li contrassegna con un numero progressivo e rilasciata la licenza di circolazione che sarà consegnata al richiedente per il tramite dell'Ufficio di pubblico registro automobilistico, il quale esegue, se del caso, la iscrizione dell'autoveicolo ai sensi del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Il libretto di licenza di circolazione deve indicare, oltre le caratteristiche inerenti all'automobile o al rimorchio, comprese quelle relative ai freni, la menzione dell'anno di fabbricazione, della tara e della portata, la prescrizione relativa ai fari, ai fanali sussidiari, ai dispositivi meccanici di segnalazione, l'esonero dal dispositivo di marcia in dietro per gli automobili di peso inferiore a tre quintali o mezzo, e quello eventuale del meccanismo o dispositivo di sicurezza di cui ai capoversi quarto e quinto dell'art. 61.

Nel caso che si tratti di autocarro o trattrice destinati al traino di rimorchio deve essere indicato il peso massimo complessivo del rimorchio col carico che l'autocarro o la trattrice sono atti a trainare.

Il Commissario generale rifiuta la licenza di circolazione se in seguito agli accertamenti ai quali ritenga di dover provvedere, risulti che il richiedente non presenti sufficienti garanzie di moralità, ovvero se, tenuto conto delle indicazioni relative al motore, e al telaio contenute nel certificato di approvazione, egli abbia ragione di ritenere che l'automobile sia stato oggetto di delitto contro il patrimonio.

La licenza di circolazione di cui al n. 6 dell'art. 65 viene rilasciata dal Commissario generale senza specificazione delle linee per le quali la licenza è concessa.

Tale specificazione è fatta dall'Ufficio delle opere pubbliche mediante annotazione sulla licenza medesima.

Art. 69.

Circolazione dei motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini.

Per la circolazione degli autoveicoli di cui alla lettera *b*) dell'articolo 54, l'Ufficio delle opere pubbliche rilascia una autorizzazione alla circolazione nella quale sono indicati i dati di individuazione necessari agli effetti fiscali, salvo quanto prescritto all'art. 97 nei riguardi dei cittadini italiani libici e dei sudditi di altre colonie.

Nessun altro provvedimento è richiesto sia in relazione all'autoveicolo sia per quanto riguarda l'idoneità del conducente per il quale non è prescritto alcun minimo di età.

Il proprietario è tenuto ad applicare nella parte posteriore dell'autoveicolo una targa di riconoscimento delle dimensioni di mm. 165 x 165, portante scritto in rilievo in carattere azzurro, su fondo bianco, su due righe, il contrassegno d'individuazione del Commissariato nel quale l'autoveicolo è immatricolato ed il numero d'immatricolazione. Qualora quest'ultimo risulti formato di più di quattro cifre, la sigla del Commissariato, seguita dalla cifra indicante le decine di migliaia del numero d'immatricolazione, è posta nella riga superiore, e le altre quattro cifre del numero stesso nella riga inferiore. Qualora il numero d'immatricolazione risulti formato di non più di quattro cifre, la targa porta nella riga superiore il numero d'immatricolazione ed in quella inferiore la sigla del Commissariato.

Il contrassegno d'individuazione è costituito dalla parola LIBIA seguita dalle iniziali T, B, D, M, a seconda che si tratti dei Commissariati di Tripoli, Bengasi, Derna, Misurata.

I modelli delle targhe sono depositati presso l'Ufficio delle opere pubbliche del Governo generale della Colonia.

I motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoncini sono immatricolati presso il Commissariato generale che assegna il numero di immatricolazione ed inscrive l'autoveicolo in apposito registro.

Gli Uffici delle opere pubbliche, nel rilasciare l'autorizzazione alla circolazione di cui al primo comma del presente articolo, devono accertare anche la perfetta efficienza dell'apparecchio silenziatore di cui i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini sono provvisti rifiutando, in caso contrario, la detta autorizzazione.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto i veicoli succitati devono essere presentati agli Uffici delle opere pubbliche per l'accertamento dell'efficienza dell'apparecchio silenziatore.

Il contravventore o chi circola, nonostante l'esito negativo dell'accertamento, è punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille.

Tali disposizioni non riguardano i veicoli di proprietà delle Amministrazioni civili e militari dello Stato e dei Corpi armati dello Stato.

Per ottenere l'accertamento di cui sopra, gli interessati devono presentare all'Ufficio delle opere pubbliche regolare domanda su carta bollata ed applicarvi una marca da bollo da L. 6 da annullarsi a cura dell'Ingegnere dell'ufficio stesso incaricato dell'accertamento, col bollo d'ufficio a data od a perforatore.

La targa deve essere illuminata analogamente a quanto prescritto per la targa degli automobili, ed il contravventore a tale disposizione è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

A colui che guidi senza targa di riconoscimento o circoli con targa non propria o contraffatta, sono applicabili le pene previste dal penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 72.

Nel caso in cui le motocarrozzette siano adibite a servizio pubblico si applicano le disposizioni relative alla licenza di circolazione per gli automobili in servizio pubblico.

Art. 70.

Autoveicoli circolanti senza licenza di circolazione o senza autorizzazione alla circolazione.

La licenza di circolazione per gli automobili e rimorchi da automobili e l'autorizzazione alla circolazione per i motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoncini debbono portarsi sempre sul veicolo per essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali ed agenti incaricati dell'accertamento delle trasgressioni alle norme del presente decreto.

Chi circoli con autoveicolo non accompagnato dalla licenza di circolazione o dall'autorizzazione alla circolazione, quando l'una o l'altra sia stata rilasciata, è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100, salvo che il fatto sia punibile a termini del terzo capoverso dell'articolo 33.

E' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 chi circoli con autoveicolo per il quale non sia stata rilasciata la licenza di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione. L'autoveicolo è soggetto a sequestro e nel caso di condanna, quando siano state soddisfatte la pena pecuniaria e le spese del giudizio, il proprietario non potrà ottenere la restituzione se non dopo aver corrisposto il rimborso delle spese di custodia.

Il giudice potrà autorizzare lo svincolo dell'autoveicolo in pendenza del procedimento penale, mediante cauzione non superiore a L. 250 per i motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini, L. 500 per i compressori stradali, le trattrici stradali e simili, L. 1000 per gli autoveicoli e gli autocarri.

Art. 71.

Passaggi di proprietà.

Ogni passaggio di proprietà per atto tra vivi, di autoveicoli compresi quelli di cui alla lettera *b*) dell'art. 54 o di un rimorchio deve essere denunciato al Commissariato generale da colui, al quale è trasferita la proprietà, entro quindici giorni dalla data del trasferimento. La denuncia può essere fatta anche da colui che trasferisce la proprietà, fermo restando l'obbligo dell'acquirente.

Lo stesso obbligo incombe all'erede o al legatario, entro un mese dalla data del trasferimento della proprietà.

La denuncia è fatta per iscritto, in doppio originale, ed in essa devono essere riportati tutti i dati della licenza o dell'autorizzazione di circolazione, nonchè quelli relativi al pagamento della tassa di circolazione.

La licenza o l'autorizzazione medesima deve essere allegata alla denuncia. Uno degli originali della denuncia è restituito al denunciante con l'indicazione da parte del Commissariato generale della data della presentazione e tiene luogo della licenza o dell'autorizzazione anche agli effetti delle disposizioni penali del presente decreto. Esso è annullato dal Commissariato generale quando questo abbia adempiuto alle formalità indicate nel presente articolo; in ogni caso non può avere validità superiore a giorni quindici, decorso il quale termine il documento si intende privo di qualsiasi efficacia giuridica.

Per i passaggi di proprietà di autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea, concessi od autorizzati, od a noleggio da rimessa, colui al quale è trasferita la proprietà deve allegare alla denuncia il nulla osta dell'Ufficio delle opere pubbliche.

Il Commissariato generale prende nota del passaggio di proprietà nei propri registri e restituisce all'interessato, per il tramite dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, quando ne sia prescritta la inscrizione presso l'Ufficio stesso a termini di legge, il documento di circolazione dopo avervi annotato il trasferimento che ha formato oggetto della denuncia.

Se il passaggio di proprietà importi cambiamento da una Colonia all'altra o dal Regno alla Colonia, la denuncia è fatta al Commissariato generale, nel cui territorio risiede il nuovo proprietario. Si fa luogo, in tal caso, soltanto al cambiamento della targa di riconoscimento. Il Commissariato generale nel restituire, con le modalità di cui al quinto capoverso del presente articolo, il documento di circolazione allegato alla denuncia, oltre ad annotarvi il passaggio di proprietà, inscrive il nuovo numero di immatricolazione, nel contempo dà comunicazione dell'avvenuto cambiamento all'Ufficio presso il quale l'autoveicolo era precedentemente immatricolato perchè questo possa apportare le necessarie annotazioni sui propri registri.

E' fatto altresì obbligo al proprietario di autoveicoli o di rimorchi di denunciare nel termine di giorni venti direttamente al Commissariato generale o per il tramite dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, quando l'autoveicolo vi debba essere inscritto per l'annotazione nei registri su indicati, ogni cambiamento di residenza.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo circa l'obbligo della denuncia al passaggio di proprietà ovvero del cambiamento di residenza sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

Il documento di circolazione è provvisoriamente ritirato e non potrà essere restituito se non in seguito all'adempimento delle formalità del presente articolo.

Art. 72.

Targhe di riconoscimento per automobili e rimorchi.

Ogni autoveicolo deve essere munito di una targa metallica di riconoscimento, fissata solidamente nella parte posteriore di esso a cura del proprietario. I relativi modelli sono depositati presso l'Ufficio delle opere pubbliche.

La targa è di forma rettangolare, porta scritto, in carattere bianco su fondo nero, nella riga superiore il contrassegno di individuazione della Colonia, ed in quella inferiore il numero di immatricolazione. Qualora il numero di immatricolazione risulti composto di più di quattro cifre, la cifra indicante le decine di migliaia è posta nella riga superiore, alla destra del contrassegno di individuazione della Colonia, dal quale sarà separata dal punzone ufficiale di cui all'art. 75.

Il contrassegno di individuazione è costituito dalla parola *Libia* seguita dalle iniziali *T, B, D, M*, a seconda che si tratti dei Commissariato generale di Tripoli, Bengasi, Derna, Misurata.

Per gli autoveicoli nel territorio del Sud verranno adottate targhe disposte dal Governatore generale.

La targa deve essere situata in modo ben visibile ed in guisa che l'orlo superiore della stessa non disti mai meno di centimetri trenta dal piano di appoggio delle ruote sul terreno.

Allorchè accessori posti nella parte posteriore dell'automobile, ed altre sporgenze fisse o mobili, limitino comunque la visibilità della targa di riconoscimento il proprietario ha l'obbligo di riprodurre il contrassegno di individuazione della Colonia ed il numero d'immatricolazione sulla parte più sporgente dell'automobile.

Le indicazioni contenute nella targa di riconoscimento degli autoveicoli di cui ai precedenti articoli debbono essere riprodotte nella parte anteriore degli autoveicoli stessi a mezzo di targa metallica,

le cui caratteristiche saranno determinate dal Governo della Colonia, e disposta in un punto ben visibile che si trovi ugualmente ad un'altezza non inferiore a centimetri trenta dal piano di appoggio delle ruote sul terreno.

Per i rimorchi la targa è di tipo uguale a quella degli autoveicoli e deve portare la parola « rimorchio » in carattere bianco a rilievo, su un prolungamento della parte inferiore della targa.

La targa deve essere collocata e illuminata in modo da rendere uniformemente leggibili tutti i caratteri a non meno di trenta metri di distanza.

Chi contravviene alle disposizioni dei capoversi 3, 5, 6 e 8 del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

A colui che guidi un autoveicolo senza targa di riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Chi circoli con targa non propria dell'automobile stesso o con targa contraffatta, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000. L'automobile è sequestrato.

Art. 73.

Targhe per autoveicoli in prova.

Le fabbriche costruttrici, quelle di carrozzeria, o i loro rappresentanti, e le officine di riparazione per autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera *b*) dell'art. 54, non sono soggette all'obbligo della licenza di circolazione o dell'autorizzazione alla circolazione per gli autoveicoli che facciano circolare al solo scopo di prova, guidati od accompagnati da un loro dipendente.

Questi autoveicoli debbono portare nella parte posteriore una targa di riconoscimento che è concessa dal Commissariato generale insieme con un certificato che ne attesta il rilascio, e ne autorizza l'uso. La concessione è annuale ed è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio delle opere pubbliche che può disporre anche eventuali verifiche presso le fabbriche, le officine e i locali dell'esercizio.

Le targhe per gli autoveicoli in prova sono di tipo uguale a quelle prescritte dall'art. 72 e debbono portare la parola « prova » in carattere rosso a rilievo superiormente alle altre indicazioni.

Il loro modello è depositato presso l'Ufficio delle opere pubbliche. Le targhe sono trasportabili da veicolo a veicolo ma non hanno validità se non accompagnate dal certificato del Commissariato generale attestante la concessione della targa.

I certificati del Commissariato generale sostituiscono, durante le prove, le licenze di circolazione o le autorizzazioni alla circolazione anche agli effetti della legge penale.

Gli autoveicoli in prova sono esonerati dall'obbligo della riproduzione della targa nella parte anteriore.

Chi adibisce l'autoveicolo munito di targa in prova ad uso differente, trasportando persone non interessate alla prova o merci in luogo dei carichi di esperimento, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500 e la targa viene ritirata.

Chi circola senza uniformarsi alle norme del presente articolo è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 74.

Targhe per autoveicoli in collaudo o da esportare.

Gli autoveicoli circolanti per le operazioni di collaudo e di immatricolazione e quelli che si debbono recare a riviste di autoveicoli prescritte dall'autorità militare od a fiere autorizzate, di autoveicoli usati, e non siano in regola con le tasse di circolazione, debbono portare nella parte posteriore una targa provvisoria in cartone, di forma rettangolare con un numero progressivo.

La targa viene rilasciata dall'Ufficio delle opere pubbliche assieme ad uno speciale foglio di via che deve essere portato sempre sul veicolo ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sulla osservanza del presente decreto.

Le precedenti disposizioni si applicano anche nel caso di automobili che si rechino con mezzi propri ai luoghi di transito per le esportazioni.

Il foglio di via ha validità di giorni dieci e vale per recarsi alla sede dell'Ufficio delle opere pubbliche, nei luoghi da questo designati per le operazioni di collaudo ed agli Uffici competenti per il rilascio della licenza di circolazione e per ogni altra formalità ad essa relativa.

Il foglio di via vale parimenti in caso di esportazione per recarsi al luogo od ai luoghi di transito, segnando l'itinerario indicato dall'Ufficio delle opere pubbliche nel foglio stesso.

La validità del foglio di via, quando ricorrano giustificati motivi, potrà essere eccezionalmente prorogata dall'Ufficio delle opere pubbliche per il periodo di tempo strettamente necessario, non superiore, in ogni caso, ad altri dieci giorni.

La validità dei fogli di via rilasciati agli autoveicoli in occasione di riviste di autoveicoli disposte dall'autorità militare o di fiere di veicoli usati, è limitata al periodo strettamente necessario.

Chi circola senza aver ottenuto il foglio di via è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Nel caso di deviazione dai percorsi normali, o da quelli espressamente autorizzati col foglio di via, è applicabile l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 75.

Monopolio delle targhe di riconoscimento.

La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli compresi quelli di cui alla lettera *b*) dell'art. 54, e dei rimorchi, sono riservate al Governo della Colonia, che vi provvede a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Ciascuna targa porterà applicato in modo inamovibile od impresso, un punzone o un marchio ufficiale di riconoscimento secondo le caratteristiche che saranno fissate dal Governo della Colonia, il quale è autorizzato anche a stabilire il prezzo di vendita delle targhe stesse al pubblico.

Gli utili ricavati dalla vendita delle targhe sono devoluti all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Chiunque, in contravvenzione alle disposizioni precedenti, fabbrichi, detenga per vendere, ponga in vendita o distribuisca targhe di riconoscimento di autoveicoli o punzoni è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000. Le targhe ed i punzoni sono confiscati.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni militari, ai Corpi armati dello Stato e ad altri Enti, i quali usufruiscono di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 76.

Obblighi inerenti alle targhe di riconoscimento.

È fatto obbligo ai proprietari di autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera *b*) dell'art. 54, di curare:

1) che la targa di riconoscimento sia fissata solidamente nella parte posteriore dell'autoveicolo;

2) che la targa stessa sia collocata ed illuminata in modo da rispondere sempre alle prescrizioni dell'art. 72 del presente decreto;

3) che la targa stessa sia rinnovata in caso di deterioramento.

Art. 77.

Smarrimento di targhe.

E' obbligo del proprietario di denunciare, entro il termine di quarantotto ore, lo smarrimento della targa all'Autorità di pubblica sicurezza.

Eguale denuncia deve essere fatta entro lo stesso termine al Commissariato generale presso il quale l'autoveicolo è immatricolato e all'ufficio dal quale è stata consegnata la targa di riconoscimento.

In caso di smarrimento delle targhe di riconoscimento, l'Autorità di pubblica sicurezza, alla quale è stata fatta denunzia rilascierà al denunciante una dichiarazione attestante la ricevuta denuncia. Tale dichiarazione autorizza la circolazione dell'autoveicolo con una targa di cartone, della quale l'interessato dovrà fornirsi a propria cura e spese, portante sul fondo bianco in caratteri neri, secondo le dimensioni prescritte, le stesse indicazioni della targa smarrita.

La dichiarazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza deve essere esibita ai funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sulla osservanza del presente decreto, insieme alla licenza o alla autorizzazione di circolazione.

A colui che circoli senza tale dichiarazione o senza averla ottenuta, sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite rispettivamente dal secondo e dal terzo capoverso dell'art. 70.

Trascorsi dieci giorni dalla denuncia, il proprietario dell'autoveicolo, qualora la targa non sia stata recuperata, deve munirsi, a termini degli articoli 68 e 69, di un nuovo documento di circolazione che è rilasciato, senza bisogno di nuova visita dell'autoveicolo, in base agli atti preesistenti, con un nuovo numero di immatricolazione.

In caso di smarrimento della targa di prova, trascorsi dieci giorni dalla denuncia, il concessionario della targa deve chiedere al Commissariato generale che ha accordato la concessione, l'assegnazione di un nuovo numero, che dovrà essere riportato nel certificato di concessione.

I numeri corrispondenti a quelli delle targhe smarrite sono dal Governo annullati e non possono essere ulteriormente assegnati.

Art. 78.

Visite degli autoveicoli.

Gli autoveicoli con motore a vapore, oltre alle visite e prove iniziali, sono sottoposti anche alle visite e prove delle caldaie da eseguirsi dagli ingegneri dell'Ufficio delle ferrovie della Colonia con le norme in vigore per le visite e prove delle caldaie a vapore.

I verbali delle visite e prove periodiche devono essere redatti su libretto da tenersi in doppio esemplare, uno presso l'autoveicolo, consegnato a chi ha la responsabilità della condotta della caldaia, e ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali e degli agenti incaricati della esecuzione del presente decreto, l'altro presso l'Ufficio delle ferrovie.

Spetta al proprietario dell'autoveicolo di richiedere le successive visite e prove regolamentari. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, quando il fatto non sia preveduto da altra disposizione di legge penale.

Qualora l'autoveicolo a vapore presenti speciale garanzia di sicurezza sia per la costituzione sia per la condotta del generatore del vapore, può essere esentato dalle visite periodiche di cui sopra e ciò mediante autorizzazione da rilasciarsi tipo per tipo dall'Ufficio delle ferrovie che può anche consentire deroghe alle disposizioni vigenti.

Gli autocarri e i treni automobili debbono essere sottoposti ogni anno a visita di revisione presso l'Ufficio delle opere pubbliche, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza di circolazione.

Il Governatore generale può ordinare in ogni tempo revisioni generali o parziali degli automobili e dei rimorchi, e l'Ufficio delle opere pubbliche, per delega del Governo, può fare obbligo ai possessori di sottoporli a visita e prova di revisione.

Art. 79.

Compressori ed altre macchine stradali con motore a scoppio o a combustione (Diesel).

I compressori ed altre macchine stradali con motori a scoppio o a combustione (Diesel), per poter essere adibiti al servizio sulle strade ed aree pubbliche devono essere muniti di autorizzazione a circolare dall'Ufficio delle opere pubbliche da rilasciarsi in seguito al risultato favorevole di visite e prove eseguite da un ingegnere dell'ufficio stesso.

Per le modalità delle visite e delle prove, si osservano le disposizioni degli articoli 65, 66, 104 e 108 del presente decreto.

Ai contravventori sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo e terzo capoverso dell'art. 70.

Art. 80.

Aggiornamento delle licenze di circolazione e delle autorizzazioni alla circolazione.

Ogni autoveicolo che abbia subito il cambio del motore con altro di diverso tipo o di diversa potenza, o che abbia variato il tipo della carrozzeria, o comunque abbia subito modificazione delle caratteristiche indicate nel documento di circolazione, deve essere sottoposto a nuova visita e prova da parte dell'Ufficio delle opere pubbliche e il documento di circolazione deve essere modificato in conseguenza a cura dell'ufficio stesso.

Ove si tratti di motore di diverso tipo, deve essere accertato dall'Ufficio delle opere pubbliche che l'autoveicolo sia in grado di funzionare con tutta regolarità anche con il nuovo motore.

Per gli autoveicoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 54 si provvede ai sensi del presente articolo solo in caso di cambio del motore.

Il cambio del motore con altro identico deve essere, previa constatazione, annotato, insieme con il numero del nuovo motore, sul documento di circolazione dall'Ufficio delle opere pubbliche il quale ne darà immediata comunicazione al Commissariato generale.

Chiunque circoli con veicolo non corrispondente alle caratteristiche indicate nel documento di circolazione è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 81.

Ritiro della licenza di circolazione.

Il ritiro della licenza di circolazione deve essere ordinato dai Commissari Generali:

1) quando l'automobile o il rimorchio non presenti più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione;

2) quando trattandosi di treno automobile questo circoli con un solo conducente;

3) quando sia esercitato abusivamente un servizio pubblico di linea ed in ogni altro caso di uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione;

4) quando l'automobile o il rimorchio debba per qualsiasi causa essere ritirato dalla circolazione.

Nel caso indicato nel n. 2 la licenza di circolazione è ritirata per un periodo da dieci a trenta giorni, ed, ove trattisi di successiva infrazione, per un periodo da trenta a sessanta giorni.

Nei casi indicati nel n. 3 il Commissario generale, uditi gli Uffici competenti, provvede al ritiro della licenza di circolazione per un periodo da un mese a tre mesi.

Nel caso di successiva violazione o di servizi effettuati in concorrenza ad altri servizi pubblici di trasporto, concessi od autorizzati, il periodo del ritiro della licenza è da due a sei mesi.

La validità della licenza di circolazione può essere sospesa temporaneamente dai Commissari generali per motivi di pubblica sicurezza.

Agli effetti del presente decreto l'autoveicolo s'intende:

1) adibito a servizio abusivo di linea quando, senza la prescritta concessione od autorizzazione, si effettui trasporto di persone o di merci, per destinazione fisse con una certa continuità e periodicità con offerta fatta indistintamente al pubblico e con prezzi unitari prestabiliti;

2) adibito ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione quando:

a) sia adibito a trasporto di persone, mentre la licenza è rilasciata per trasporto di cose;

b) sia adibito ad uso publico, mentre la licenza è rilasciata per uso privato;

c) sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale la licenza è stata rilasciata.

In caso di rifiuto a restituire la licenza, questa è sequestrata e sono applicabili le disposizioni dell'art. 650 del Codice penale.

CAPO III. — CONDUCENTI.

Art. 82.

Patente di abilitazione a condurre automobili.

Nessuno può condurre automobili, salvo quanto è disposto nell'art. 90, se non è munito di patente di abilitazione.

La patente di abilitazione è di primo, secondo o terzo grado.

La patente di primo gredo è rilasciata a chi sa condurre con sicurezza l'automobile. Essa è valida per la guida di automobili per uso proprio. Quella di secondo grado è rilasciata a chi dimostri anche una sufficiente conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell'automobile. Essa è valida per la guida degli automobili in servizio privato per uso proprio o di terzi.

La patente di terzo grado è rilasciata a chi dimostri una provata abilità per la guida e una completa conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell'automobile. Essa abilita alla guida dei treni automobili con freno continuo ed alla guida degli automobili in servizio pubblico, da piazza o da noleggio da rimessa. Abilita inoltre a condurre automobili sulle linee in servizio pubblico, concesse od autorizzate, che risultino indicate sulle patenti stesse dall'Ufficio delle opere pubbliche previ gli accertamenti prescritti.

Le patenti di abilitazione sono rilasciate dai Commissari generali su presentazione dei documenti di cui agli articoli 83 e 85 e del certificato d'idoneità rilasciato dall'Ufficio delle opere pubbliche, salvo quanto è disposto nell'art. 98 per coloro che siano provvisti del certificato di idoneità rilasciato da autorità militari.

Art. 83.

Certificato di idoneità per le patenti di primo e secondo grado.

Chi intenda ottenere il certificato di idoneità per patente di abilitazione di primo o di secondo grado deve sottostare ad esame facendone domanda all'Ufficio delle opere pubbliche.

La domanda, se diretta a conseguire il certificato di idoneità per la patente di abilitazione di secondo grado, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

2) certificato medico di data non anteriore a tre mesi rilasciato da un ufficiale sanitario, o da un medico militare in attività di servizio con firma legalizzata nei modi di legge o dal comandante del Corpo al quale appartiene l'ufficiale medico.

Dal certificato medico deve risultare che l'aspirante:

a) non è affetto da malattia fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di condurre con sicurezza un automobile;

b) non presenta sintomi che lo rivelino dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze stupefacenti;

c) ha campo visivo e senso cromatico normale e possiede un *visus* complessivo di dodici decimi (tavola di Snellen) con non meno di cinque per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di — 7 B o + 5 D. La differenza fra la rifrazione di due occhi non deve essere superiore alle tre diottrie;

d) percepisce la voce di conversazione ad otto metri di distanza da ciascun lato.

Alla domanda devono essere annesse due fotografie firmate dal richiedente.

Il certificato di idoneità non può essere rilasciato a chi non abbia compiuto gli anni diciotto.

Art. 84.

Casi di indegnità.

Non possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui all'articolo 86:

1) coloro che si trovino in stato di libertà vigilata o siano sottoposti alla ammonizione od al confino di polizia;

2) coloro che abbiano riportato condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale per durata superiore a tre anni;

3) coloro che siano stati condannati due volte per delitto a pena inferiore a quella indicata nel numero precedente, purchè la pena inflitta per ciascuna condanna sia superiore a sei mesi se si tratti di delitto contro la persona o contro il patrimonio, ovvero sia superiore ad un anno se si tratti di altro delitto;

4) coloro che siano stati condannati due volte per ubriachezza o tre volte per una delle contravvenzioni prevedute negli articoli dal 672 al 681 Codice penale e tre volte alla pena dell'arresto per contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto.

L'indegnità cessa quando sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.

Art. 85.

Certificato di idoneità per le patenti di terzo grado.

Chi intenda ottenere il certificato di idoneità per la patente di abilitazione di terzo grado a condurre automobili in servizio pubblico occorre faccia domanda all'Ufficio delle opere pubbliche unendo i seguenti documenti:

1) patente di abilitazione di secondo grado, conseguita da almeno sei mesi;

2) certificato medico rilasciato nel modo di cui al numero 2 della prima parte dell'art. 83 dal quale risulti che il richiedente, oltre gli altri requisiti indicati in detto articolo, abbia una acutezza visiva di dieci decimi per ciascun occhio senza correzione di lenti e percepisca la voce sussurrata a otto metri di distanza da ciascun lato;

3) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a un mese dalla data di presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi all'esame di idoneità, per il conseguimento della patente di terzo grado, coloro che abbiano riportato condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

Art. 86.

Esame di idoneità per ottenere la patente di abilitazione di primo o di secondo grado.

L'Ufficio delle opere pubbliche, dopo aver riscontrato preliminarmente il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicata negli articoli precedenti e riservatone al Commissariato generale l'accertamento definitivo, ammette il richiedente all'esame.

Per la patente di primo grado l'Ufficio delle opere pubbliche accerta la idoneità morale del richiedente in base ad esibizione di qualsiasi documento dal quale possano anche rilevarsi le generalità, l'età e la residenza.

In casi di dubbi sulla idoneità fisica o psichica, l'Ufficio delle opere pubbliche potrà richiedere il certificato medico.

L'esame ha luogo, salvo quanto dispone l'art. 107, presso la sede dell'Ufficio delle opere pubbliche o in quelle altre località che saranno designate dal Governo della Colonia.

L'esame teorico deve essere sostenuto davanti ad una Commissione composta da un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche e dal rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia ed è distinto secondo il tipo del motore: ad esplosione, a combustione (Diesel), elettrici. Qualora si tratti di motori a vapore dovrà far parte della Commissione un ingegnere delle ferrovie.

In ogni caso la Commissione esclude dall'esame il candidato che non sappia leggere e scrivere.

L'esame pratico di guida si svolgerà davanti ad un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche secondo le norme stabilite con decreto del Governo.

Il candidato deve dimostrare:

1) abilità alla guida dell'autoveicolo;

2) conoscenza dei meccanismi che lo compongono a norma del programma che sarà fissato dal Governatore generale;

3) conoscenza delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione.

L'Ufficio delle opere pubbliche, in seguito all'esito favorevole dell'esame, rilascia il certificato d'idoneità.

Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole una prova d'esame potranno ripeterla non prima di un mese e non dopo tre mesi senza obbligo di rinnovare la domanda e i documenti.

Per coloro che abbiano chiesto il certificato di idoneità per conseguire la patente di primo grado, l'esame è limitato alla prova pratica di guida da farsi a sensi del settimo capoverso del presente articolo. Il candidato deve altresì dimostrare di conoscere il significato delle segnalazioni stradali e le principali norme di circolazione.

Art. 87.

Esame di idoneità per la patente di abilitazione di terzo grado in servizio pubblico.

L'Ufficio delle opere pubbliche, verificata la regolarità dei documenti, sottopone il richiedente ad uno speciale esame teorico e pratico, che deve essere sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche, svolto secondo i programmi che saranno stabiliti dal Governo della Colonia.

Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole una prova di esame, potranno ripeterla non prima di un mese e non dopo tre mesi con obbligo di rinnovare solo il certificato generale del casellario giudiziario.

Art. 88.

Rilascio della patente di abilitazione.

Ottenuto il certificato di idoneità il richiedente lo presenta al Commissariato generale assieme al certificato di residenza, ed ai documenti indicati negli articoli 83 e 85.

Il Commissariato generale accerta in via definitiva, assunte le informazioni che ritenesse del caso, il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale prescritte, e sempre che non ostino motivi di pubblica sicurezza, rilascia la patente di abilitazione.

Presso il Commissariato generale sarà tenuta una matricola dei conducenti da esso abilitati.

Per rendere valide le patenti di terzo grado a guidare automobili in servizio pubblico di linee concesse od autorizzate, i titolari devono sottoporsi ad uno speciale esperimento in relazione ai veicoli ed alle linee per le quali si domanda la validità.

L'estensione della validità a condurre autoveicoli in servizio pubblico su altre linee concesse od autorizzate, può essere accordata senza che il conducente ripeta lo speciale esperimento, nel caso in cui a giudizio dell'Ufficio delle opere pubbliche il nuovo servizio presenti minori difficoltà.

Art. 89.

Conducenti di motocarrozzette adibite a servizi pubblici.

Per condurre motocarrozzette adibite a servizi pubblici, occorre la patente di abilitazione di terzo grado da conseguirsi a termini delle disposizioni di cui agli articoli 85, 87 ed 88 del presente decreto ma non è richiesto il documento previsto al n. 1, parte prima, dell'art. 85 predetto.

Ai conducenti di motocarrozzette adibite a servizi pubblici sono applicabili tutte le disposizioni relative ai conducenti di automobili di cui al presente decreto.

Art. 90.

Facoltà agli allievi conducenti di condurre autoveicoli.

A chi abbia presentato domanda per l'esame di conducente di automobili è consentito di esercitarsi su automobile, purchè a suo fianco si trovi un conducente abilitato che deve vigilare, per tutti gli effetti, la marcia dell'automobile. L'allievo conducente, anche se sia il proprietario della macchina, deve essere munito, per esibirla ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza del presente decreto, di una ricevuta, di data non anteriore a sei mesi per la patente di primo grado e di due mesi per la patente di secondo grado, da cui risulti l'avvenuta presentazione della domanda.

Le esercitazioni su motocicli, motocarrozzette o motofurgoncini sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati; l'Autorità municipale ha facoltà di stabilire i luoghi riservati a siffatte esercitazioni.

Chiunque, benchè munito della ricevuta prescritta circoli senza l'assistenza di un conducente abilitato, oppure in luoghi ove l'esercitazione sia vietata, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

Art. 91.

Revisione delle patenti di abilitazione.

Con decreto del Governatore generale sono ordinate a periodi non maggiori di dieci anni revisioni generali o parziali, anche per singole regioni, delle patenti di abilitazione per conducenti di automobili, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale, indicate negli articoli precedenti.

In ogni tempo il Commissario generale può fare obbligo a singoli conducenti di sottoporsi a visita di revisione per accertare se sussistano ancora i requisiti fisici e psichici prescritti.

Per gli accertamenti indicati nel presente articolo si osservano le norme stabilite negli articoli precedenti, eccetto per quanto concerne l'acutezza visiva per i conducenti in servizio privato, per la quale è ammesso un *visus* complessivo di dieci decimi, ottenibile con qualsiasi correzione di lenti, e per i conducenti in servizio pubblico un *visus* complessivo non inferiore a quattordici decimi senza correzione di lenti con un minimo per occhio di cinque (tavola Snellen).

Per quanto concerne le funzioni uditive è sufficiente la percezione della voce sussurrata a quattro metri di distanza da ciascun lato.

Il Governo della Colonia ha facoltà di sottoporre, in qualunque tempo, in seguito a segnalazione dei Commissari generali i singoli conducenti ad un esperimento di controllo per accertare che gli stessi conservino la necessaria abilità alla guida.

Art. 92.

Conducenti di autoveicoli a vapore.

Coloro che intendano conseguire la patente di abilitazione per la guida di automobili a vapore devono, all'atto dell'esame, produrre anche i documenti comprovanti la loro conoscenza di macchine a vapore ed in mancanza dimostrare sempre in sede di esame, tale conoscenza.

Art. 93.

Conducenti di compressori e di altre macchine stradali con motori a scoppio o a combustione (Diesel).

I conducenti di compressori e di altre macchine stradali con motore a scoppio o a combustione (Diesel) devono essere muniti di certificato di abilitazione che autorizzi a condurre, rilasciato dall'Ufficio delle opere pubbliche previo risultato favorevole di esame secondo le norme prescritte per i conducenti di automobili.

I documenti da produrre al detto Ufficio, a corredo della domanda sono: certificato di buona condotta, certificato di idoneità fisica di data non anteriore a tre mesi, due fotografie firmate sul verso.

Art. 94.

Ritiro delle patenti di abilitazione di primo e secondo grado.

Le patenti di abilitazione di primo e secondo grado sono ritirate su ordine del Commissario generale:

1° per motivi di pubblica sicurezza;

2° ogni qualvolta in seguito a visita individuale o a revisione collettiva il conducente risulti non più idoneo a condurre automobili;

3° quando il conducente che alla visita medica abbia raggiunto il *visus* minimo con correzioni di lenti, sia sorpreso a non fare uso delle stesse;

4° quando il conducente venga a trovarsi in una delle condizioni prevedute dall'art. 84 (indegnità);

5° quando il conducente risulti dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;

6° quando il conducente eserciti abusivamente un servizio pubblico di linea o quando adibisca arbitrariamente l'automobile ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione. La patente è ritirata per un periodo da uno a tre mesi; nel caso di successiva violazione o di servizi effettuati in concorrenza ad altri servizi di trasporto concessi od autorizzati, il ritiro delle patenti è disposto per un periodo da due a sei mesi;

7° quando la condanna penale disponga il ritiro della patente nei casi preveduti nel presente decreto ed in ogni altro caso quando abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte;

8° nei casi di investimento che abbia cagionato lesioni personali gravi. Gli agenti incaricati di vigilare sull'osservanza del presente decreto, ne riferiranno immediatamente al Commissario generale;

9° in ogni caso di investimento quando il conducente si sia dato alla fuga;

10° quando il conducente non si presenti, senza giustificato motivo, alle visite di revisione od all'esperimento di cui all'art. 91, e continui abusivamente a condurre automobili.

E' fatto obbligo ai podestà di vigilare affinchè per quanto concerne l'iniziativa degli agenti municipali, le disposizioni dei numeri 5, 7, 8 e 9 abbiano immediata attuazione. I cancellieri addetti al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, debbono darne immediata partecipazione ai Commissariati generali, quando nei casi indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 84 e nel n. 7 del presente articolo, risulti che il condannato sia munito di patente per condurre autoveicoli.

Insieme col ritiro della patente di abilitazione di primo e secondo grado, è disposto quello della patente di terzo grado di cui il conducente fosse munito. Anche in difetto di tale provvedimento, il conducente s'intende egualmente ed immediatamente decaduto dalla autorizzazione a condurre automobili per i quali occorra la patente di terzo grado.

L'ordine del Commissario generale è immediatamente esecutivo.

In quanto non sia preveduto da particolare disposizione di legge, il Commissario generale su istanza dell'interessato, revoca l'ordine di ritiro della patente quando sia venuta meno la causa che ebbe a determinarlo.

Contro i provvedimenti del Commissario generale è concessa facoltà all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, di presentare ricorso al Governatore generale.

Il Governo della Colonia è tenuto a comunicare di volta in volta ai Governi delle altre Colonie ed al Ministero delle colonie perchè ne possa informare il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) gli estremi delle patenti di abilitazione che siano state ritirate o restituite, le generalità dei conducenti ed il motivo del ritiro o della restituzione.

Analoghe comunicazioni dovranno essere fatte dal Ministero delle comunicazioni al Ministero delle colonie per patenti di abilitazione ritirate o restituite nel Regno.

Art. 95.

Ritiro della patente di terzo grado.

La patente di abilitazione di terzo grado è ritirata d'ordine del Commissario generale quando il conducente venga a trovarsi in uno dei casi preveduti nell'articolo precedente per il ritiro della patente di abilitazione di primo e secondo grado.

Il ritiro della patente è inoltre disposto:

1° quando il conducente venga a trovarsi nelle condizioni di indegnità prevedute nell'art. 85;

2° quando sia colto in servizio in stato di ebbrezza:

3° quando, a giudizio dell'Ufficio delle opere pubbliche, il conducente abbia commesso atti d'imprudenza o d'imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica.

Nei casi preveduti nel n. 6 della prima parte dell'art. 94 con la restituzione della patente di primo e secondo grado può essere disposta anche quella della patente di terzo grado.

La validità della patente a condurre automobili in servizio pubblico su linee concesse od autorizzate è revocata dal Commissario generale, oltre che nei casi di cui al presente articolo, quando il conducente si sia dimostrato inadatto al servizio.

Contro il provvedimento del Commissario generale emanato a termini della presente disposizione è ammesso ricorso al Governatore generale entro sessanta giorni dalla partecipazione all'interessato. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

Il Governo della Colonia è tenuto a comunicare di volta in volta ai Governi delle altre Colonie e al Ministero delle colonie perchè ne possa informare il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), gli estremi delle patenti di abilitazione che siano state ritirate, le generalità dei conducenti ed i motivi del ritiro.

Analoghe comunicazioni dovranno essere fatte dal Ministero delle comunicazioni al Ministero delle colonie per le patenti ritirate nel Regno.

Art. 96.

Sanzioni.

Il conducente che circoli senza avere ottenuto la patente di primo o di secondo grado ovvero senza la ricevuta indicata nell'art. 90 od il certificato di cui all'art. 93 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 1000 a L. 2000.

Alla stessa pena aumentata di un terzo soggiace il conducente il quale circoli quando la patente, la ricevuta, od il certificato gli siano stati ritirati.

Chi circoli senza patente, ma avendo a fianco un conducente in funzione d'istruttore, ovvero, nei casi in cui è prescritta la patente di terzo grado, chi circoli senza averla ottenuta, o pur avendola ottenuta, senza che essa sia valida per condurre su linee in servizio pubblico, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000.

Quando nei casi preveduti dai due articoli precedenti egli si rifiuti di restituire la patente, è punito a norma dell'art. 650 del Codice penale e la patente è sequestrata.

CAPO IV. — NORME SPECIALI.

Art. 97.

Norme speciali per i cittadini libici.

I cittadini italiani libici ed i sudditi di altre Colonie residenti in Libia, non possono condurre motocicli di qualsiasi genere, se non hanno compiuti gli anni 18 e non siano muniti di patente di abilitazione.

Chi di essi intenda ottenere il certificato di idoneità per tale patente di abilitazione, deve sottostare ad esame facendone domanda

all'Ufficio delle opere pubbliche. Sono applicabili al riguardo le disposizioni di cui all'art. 83 del presente decreto, relative al certificato di idoneità per la patente di abilitazione di secondo grado, nonchè le disposizioni degli articoli 84, 86, 88 prima parte e 1° e 2° capoverso.

I cittadini italiani libici e i sudditi di altre Colonie che abbiano presentato domanda per l'esame di idoneità a condurre motocicli, possono esercitarsi su motociclo nei luoghi indicati dall'art. 90 purchè sotto la sorveglianza costante di persona idonea.

L'allievo conducente, anche se proprietario della macchina, deve essere munito, per esibirla ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali od agenti incaricati di vigilare sull'osservanza del presente decreto, di una ricevuta di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti l'avvenuta presentazione della domanda.

L'allievo il quale, benchè munito della detta ricevuta, circoli senza l'assistenza della persona indicata nel 2° capoverso del presente articolo oppure in luoghi ove l'esercitazione sia vietata è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 2000.

Al conducente che circoli senza aver ottenuto la patente prescritta, ovvero senza la ricevuta indicata nel 4° capoverso del presente articolo, oppure quando la patente o la ricevuta gli siano state ritirate, o che rifiuti di restituire la patente al Governo della Colonia quando ne sia stato disposto il ritiro, sono applicabili le sanzioni di cui al primo, al secondo ed all'ultimo capoverso dell'art. 96.

Sono applicabili altresì alle speciali patenti di cui al presente articolo le norme relative alle revisioni ed al ritiro di cui agli articoli 91, 94, nonchè quelle dell'art. 34 in caso di investimento.

Art. 98.

Autoveicoli e conducenti appartenenti alle Amministrazioni dei Corpi armati dello Stato.

Le amministrazioni militari possono, per gli autoveicoli speciali di uso militare, derogare alle disposizioni di cui all'art. 55 e al quarto capoverso dell'art. 60, per quelli non suscettibili di freni, alle disposizioni dell'art. 61 e per il materiale di trazione a rimorchio alle disposizioni degli articoli 62 e 63.

Alle prove e a quanto è stabilito negli articoli 65, 67, 68, 69 e 78 per gli autoveicoli e rimorchi di proprietà delle Amministrazioni militari e dei Corpi armati dello Stato e agli esami dei relativi conducenti, provvedono direttamente i rispettivi Comandi. Il certificato relativo alla idoneità dei conducenti abilita i medesimi a condurre soltanto gli autoveicoli di proprietà dei Corpi a cui appartengono.

Il certificato di idoneità rilasciato dalle Autorità militari, è sufficiente per domandare al Commissariato generale la patente di abilitazione di primo e secondo grado, senza che il richiedente si sottoponga ad altri esami, purchè insieme alla domanda sia presentato il foglio di congedo od una dichiarazione delle Autorità militari, attestante il suo licenziamento o la sua cessazione dal servizio e sempre che la domanda venga presentata al Commissariato generale entro un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio.

Le patenti di abilitazione di primo o di secondo grado possono essere rilasciate dal Commissario generale con le modalità di cui al precedente capoverso anche agli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi armati dello Stato, muniti del certificato di idoneità militare.

Agli autoveicoli di proprietà delle Amministrazioni militari e dei Corpi armati dello Stato non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 77, 79 e 80.

Le targhe degli autoveicoli di cui sopra debbono avere una sigla di riconoscimento in rosso seguita dal numero progressivo di immatricolazione in nero su fondo bianco.

Per l'adozione di ogni nuova sigla le Amministrazioni militari dovranno prendere preventivi accordi col Governo della Colonia.

Con decreto da emanarsi dal Governatore generale possono essere stabilite per gli autoveicoli speciali di proprietà delle Amministrazioni militari, deroghe alle disposizioni degli articoli 58, 59 e 60, prescrivendo le norme da osservarsi per la sicurezza della circolazione.

Art. 99.

Compressori e macchine stradali a vapore.

Alle visite e prove dei compressori e delle macchine stradali a vapore di proprietà dell'Amministrazione coloniale, provvede direttamente l'Amministrazione stessa a mezzo dei propri tecnici.

Art. 100.

Immatricolazione di autoveicoli acquistati in Colonia da cittadini residenti all'estero o da stranieri.

Per gli autoveicoli acquistati in Colonia da cittadini italiani residenti in Italia o all'estero o da stranieri che vi si trovino soltanto di passaggio, la licenza di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione può essere rilasciata nei modi prescritti dagli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 dai Commissari generali in seguito a presentazione, in luogo del certificato di residenza, del passaporto o del lasciapassare per le Colonie, per i cittadini italiani residenti all'estero e per quelli residenti in Italia o di un certificato rilasciato da un Console dello Stato al quale appartiene lo straniero, comprovante le generalità del proprietario e la sua residenza all'estero, e di un certificato, rilasciato dal Reale Automobile Club d'Italia o dal Touring Club Italiano dal quale risulti l'elezione del suo domicilio presso la sedi del sodalizio che rilascia il certificato stesso.

Art. 101.

Circolazione di autoveicoli di importazione temporanea.

Gli autoveicoli immatricolati nel Regno, nelle altre Colonie o nei possedimenti italiani, sono ammessi a circolare per un anno nel territorio della Colonia conservando la targa del luogo di provenienza, previa presentazione agli uffici doganali di confine e di porto dei certificati del paese di origine relativi alla idoneità sia degli autoveicoli che dei loro conducenti.

I possessori degli autoveicoli, entro le 48 ore successive allo sbarco o all'arrivo per via di terra, e per il tramite del Pubblico Registro Automobilistico, sono tenuti a darne comunicazione al Commissario generale del suddetto luogo di sbarco o di arrivo alfine di effettuare la iscrizione provvisoria dell'autoveicolo.

Trascorso un anno di permanenza in Colonia, il proprietario dell'autoveicolo è tenuto a pagare la tassa di circolazione.

Trascorso un anno dalla data del rilascio della bolletta di temporanea importazione o dalla emissione di speciali documenti rilasciati da Enti turistici debitamente autorizzati per ciascuna Colonia, i proprietari degli autoveicoli devono provvedere, nei modi ordinari e previe le prescritte visite e prove, alla regolare immatricolazione di essi presso il Commissariato generale nella cui circoscrizione stabilisce la propria residenza, ed al pagamento delle tasse doganali stabilite per l'importazione degli autoveicoli stessi.

Le stesse norme valgono per gli autoveicoli immatricolati all'estero semprechè sussista la reciprocità di trattamento e salvo quanto sia disposto in convenzioni internazionali.

Gli autoveicoli immatricolati in uno degli Stati firmatari della Convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926, resa esecutiva con R. decreto 6 gennaio 1928, n. 1622, sono ammessi a circolare in Colonia in seguito a presentazione agli Uffici doganali di confine o dei porti del certificato internazionale per autoveicoli, di cui all'allegato *B* della convenzione stessa, fino al termine di un anno dalla data del rilascio del certificato.

Trascorso tale periodo, il proprietario deve provvedere alla immatricolazione dell'autoveicolo presso il Commissariato generale, nel cui territorio stabilisce la propria residenza.

Il Commissario generale, in base alla presentazione del certificato internazionale, rilascia la licenza di circolazione senz'altra formalità, salvo l'accertamento della potenza tassabile del motore, secondo le disposizioni di cui all'art. 104.

I certificati rilasciati dalla dogana o il certificato internazionale debbono essere sempre portati sull'autoveicolo, per essere esibiti ad ogni richiesta di funzionari, ufficiali od agenti.

Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nell'art. 70.

Art. 102.

Conducenti italiani residenti all'estero o stranieri.

I cittadini italiani non residenti nelle Colonie e gli stranieri di passaggio in Colonia, sprovvisti di patenti di abilitazione italiana o estera, che intendano condurre automobili, debbono osservare le disposizioni degli articoli 83 a 88, presentando domanda all'Ufficio delle opere pubbliche. In luogo del certificato generale del casellario giudiziario e del certificato di residenza, è in loro facoltà di produrre una dichiarazione complessiva equipollente di un Console dello Stato a cui appartengono e dalla quale deve risultare anche la residenza all'estero del richiedente.

Per gli italiani residenti all'estero è sufficiente la produzione del passaporto e di una dichiarazione del Console del luogo in cui essi hanno la loro residenza, e per gli italiani residenti nel Regno, nelle altre Colonie e possedimenti italiani, la produzione del lasciapassare per le Colonie o del passaporto, e di una dichiarazione dell'autorità competente del luogo in cui hanno la loro residenza.

La patente di abilitazione ha in tal caso validità di sei mesi. Trascorso detto termine l'interessato ha l'obbligo di presentare al Commissariato generale la detta patente per farvi iscrivere la validità definitiva.

All'uopo il richiedente dovrà esibire al Commissariato generale il certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente. Il Commissariato generale, ese-

guiti gli accertamenti indicati nel secondo capoverso dell'art. 88, ordina che sia eseguita l'annotazione per la validità definitiva.

I conducenti di automobili, i quali siano stati ammessi a circolare a norma della prima parte dell'articolo precedente, non sono tenuti a munirsi di patente di abilitazione; decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato provvisorio di circolazione, i conducenti medesimi debbono munirsi della patente di abilitazione della Colonia.

I conducenti di automobili muniti del permesso internazionale a condurre di cui all'allegato *E*) della Convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926, resa esecutiva con R. decreto 6 gennaio 1928, n. 1622, sono autorizzati a condurre in Colonia fino al termine di un anno dalla data di rilascio del permesso. Trascorso tale periodo debbono munirsi della patente di abilitazione della Colonia.

Chi è munito di patente di abilitazione conseguita all'estero può ottenere la patente di abilitazione italiana di primo grado senza alcun esame, presentando direttamente al Commissariato generale competente domanda in bollo corredata con i documenti di cui agli articoli 83 e 88, e con la patente di abilitazione conseguita all'estero. In tali casi, agli effetti dell'accertamento dei requisiti fisici e psichici, si applicano le disposizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 91.

Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le sanzioni comminate nell'art. 96.

Art. 103.

Rilascio dei certificati internazionali per autoveicoli e dei permessi internazionali a condurre.

I proprietari di autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera *b*) dell'art. 54, ed i conducenti che intendano ottenere il certificato internazionale per l'autoveicolo od il permesso internazionale a condurre, per circolare nel territorio degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926, resa esecutiva con R. decreto 6 gennaio 1928, n. 1622, devono fare domanda per il tramite dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, quando l'autoveicolo vi debba essere inscritto, al Commissariato generale in cui l'autoveicolo è immatricolato o che ha rilasciato la patente di abilitazione. Il Commissario generale rilascia il certificato richiesto su presentazione della licenza di circolazione o dell'autorizzazione alla circolazione per l'autoveicolo o della patente di abilitazione per i conducenti.

I conducenti di motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini che abbiano compiuti gli anni diciotto, per ottenere il permesso internazionale a condurre devono produrre al Commissariato generale un apposito certificato di idoneità rilasciato, previo esame, dall'Ufficio delle opere pubbliche. Per il rilascio di tale certificato sono applicabili le disposizioni dell'art. 83, prima parte, e dell'art. 86, primo, secondo e ultimo capoverso.

I conducenti cittadini libici ed assimilati di cui al precedente art. 97, dovranno presentare la patente di abilitazione prevista in detto articolo.

Art. 104.

Potenza dei motori degli autoveicoli.

La determinazione della potenza dei motori degli autoveicoli, in occasione sia delle visite e prove indicate negli articoli 65, 69, 78 e 80, sia di eventuali successivi accertamenti, viene effettuata a cura dell'Ufficio delle opere pubbliche, secondo le norme e le formule adottate nel Regno.

Art. 105.

Autoveicoli in servizio da piazza.

Gli autoveicoli in servizio da piazza, destinati a fare corse su richiesta di qualsiasi avventore, debbono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'art. 72, di altra targa con la scritta in nero « Servizio pubblico » e il numero progressivo che eventualmente sia imposto dall'autorità comunale. In caso di mancanza dell'indicazione « Servizio pubblico » sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche.

Qualora venisse adottato in Colonia l'uso dei tassametri, ciascuna vettura dovrà essere munita di apposito apparecchio collocato in guisa che sia agevole la lettura della registrazione.

Nell'interno delle vetture debbono essere esposte al pubblico in modo visibile, le tariffe e le condizioni di trasporto approvate dalle autorità municipali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200, salve le speciali disposizioni contenute nei regolamenti comunali agli effetti del servizio da piazza.

Art. 106.

Automobili di linee in servizio pubblico.

Gli automobili destinati al trasporto di persone su linee in servizio pubblico, regolarmente concesse ed autorizzate, devono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'art. 72, di altra targa con la scritta in nero « Servizio pubblico ». Devono inoltre portare, chiaramente indicati, gli estremi del percorso, il nome della ditta esercente e la sua sede, nonchè un numero distintivo del veicolo. In caso di mancanza della indicazione « Servizio pubblico » sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche.

Nessun rimorchio può essere destinato su linee in servizio pubblico concesse od autorizzate, se non sia stata rilasciata apposita licenza di circolazione, previa una speciale visita e prova da eseguirsi a cura di un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche con le norme stabilite con decreto del Governatore generale.

Il contravventore è punito a norma dell'art. 70.

Art. 107.

Scuole per conducenti di automobili.

Le scuole per conducenti di automobili devono essere ufficialmente riconosciute dal Governo della Colonia.

Il Governatore generale stabilirà con decreto, le norme concernenti l'arredamento didattico delle scuole, il programma e la durata dei corsi e altre modalità necessarie per il regolare funzionamento delle scuole stesse.

Le scuole devono essere dirette da un ingegnere o da un perito industriale e devono disporre di idonei insegnanti.

L'esame teorico degli allievi, viene sostenuto presso le sedi delle scuole stesse davanti ad una Commissione composta di un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche che la presiede, del direttore o di un insegnante della scuola e di un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia.

L'esame pratico di guida è sostenuto davanti all'ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche ed al direttore della Scuola.

Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Ufficio delle opere pubbliche.

Il riconoscimento ufficiale può essere revocato dal Governo con suo provvedimento definitivo nel caso in cui i corsi non si svolgano regolarmente, non si provveda alla sostituzione del direttore o degli insegnanti, ove tale sostituzione sia riconosciuta necessaria da parte dell'Ufficio delle opere pubbliche e non si ottemperi alle disposizioni emanate in sede di vigilanza dallo stesso Ufficio.

Art. 108.

Indennità.

Per le operazioni di visita e prova di autoveicoli e di rimorchi di autoveicoli, di determinazione di potenza, nonchè per le operazioni di esami e di esperimenti preveduti nel titolo terzo del presente decreto, gli interessati sono tenuti, prima delle operazioni, a presentare all'Ufficio delle opere pubbliche la quietanza comprovante il versamento in Tesoreria o presso l'Economato del Commissariato generale delle seguenti somme:

a) visita e prova di automobili, compressori stradali, rimorchi, motocarrozzette in servizio pubblico, prova pratica di conducenti non allievi di scuole, L. 20;

b) esami di allievi delle scuole di cui all'art. 107, esami orali di condudenti non allievi delle scuole, L. 10;

c) per le visite e prove ed esperimenti di revisione o controllo le misure di cui alle lettere *a*) e *b*) sono ridotte alla metà;

d) determinazioni o verifiche della potenza dei motori, in ogni caso L. 5.

Nessuna indennità compete al funzionario che procede alle operazioni salvo, nel caso di pernottazione fuori sede, il rimborso da parte degli interessati delle spese di viaggio effettivamente sostenute e una quota di idennità che verrà stabilita con disposizione del Governo, per le singole località designate come sede di operazioni. Quando l'esame, il collaudo o l'accertamento di potenza abbiano luogo su richiesta degli interessati, in località diverse da quelle designate come sede di operazioni, competono al funzionario, in tutti i casi, le ordinarie indennità di trasferta.

Nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio delle opere pubbliche i richiedenti sono tenuti altresì a rimborsare l'importo delle spese inerenti alle operazioni domandate.

Sono inoltre tenuti a corrispondere al commissario del Reale Automobile Club d'Italia, per l'esame teorico cui interviene, l'indennità di L. 10.

Art. 109.

Permessi provvisori di guida.

I Commissariati generali sono autorizzati a concedere permessi provvisori per la guida di automobili, aventi validità non superiore a tre mesi, ai conducenti di passaggio in Colonia a scopo turistico che siano muniti di patente di abilitazione rilasciata dalle autorità estere e guidino macchine di loro proprietà e di fabbricazione italiana.

Art. 110.

Provvedimenti da emanarsi dal Governatore generale.

Il Governatore generale emana le norme necessarie per stabilire:

1° le caratteristiche e le modalità di applicazione dei cingoli e degli altri sistemi di protezione, da applicare alle ruote degli autoveicoli, previsti nell'art. 43;

2° le dimensioni delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, dei relativi caratteri e i contrassegni in lettere per la individuazione della Colonia, modificando ove occorra, le disposizioni del presente decreto;

3° le caratteristiche delle gomme per le ruote di autoveicoli, sia nei rapporti del carico trasmesso alla strada, sia nei rapporti della ripartizione del peso dei veicoli fra gli assi, in relazione all'art. 56;

4° le modalità per disciplinare l'apposizione e le caratteristiche cui debbono rispondere i cartelli pubblicitari da collocare lungo ed in vista delle strade pubbliche, in analogia alle norme in materia vigenti nel Regno.

Art. 111.

Facoltà del Governatore.

Il Governatore generale determina:

1° le dimensioni, le forme, i colori delle segnalazioni da apporsi dalle aziende esercenti ferrovie o tramvie a norma dell'art. 28;

2° le caratteristiche dei silenziatori e l'ubicazione dei tubi di scarico, di cui all'art. 60;

3° i requisiti e le caratteristiche degli organi di frenatura, le caratteristiche del dispositivo di percezione, di cui all'art. 61;

4° i requisiti e le caratteristiche degli organi di trazione dei treni automobili, nonchè le caratteristiche dei carrelli accodati, di cui all'art. 62;

5° i modelli dei registri e schedari da usarsi nell'Ufficio delle opere pubbliche, nonchè i modelli delle licenze e delle autorizzazioni di circolazione, delle patenti e delle autorizzazioni alla guida da rilasciarsi agli interessati.

Il Governatore generale ha facoltà di autorizzare.

1° caso per caso, il rilascio della patente di abilitazione di primo grado per condurre automobili a favore di chi sia mutilato o presenti altra invalidità fisica, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) il richiedente possegga tutti gli altri requisiti prescritti dal primo capoverso dell'art. 83, compresi quelli indicati nelle lettere *c*) e *d*) del terzo capoverso dell'articolo stesso;

b) risulti dal certificato medico e dalla prova di esame che il richiedente è abile a condurre un determinato automobile opportunamente adattato.

La validità della patente di abilitazione si intende, in tal caso, esclusivamente limitata allo speciale automobile individuato nella patente stessa;

2° di autorizzare, caso per caso, l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione a condurre autoveicoli in servizio pubblico (terzo grado) dei conducenti muniti di patenti di secondo grado da meno di sei mesi;

3° di autorizzare, caso per caso, l'ammissione agli esami di idoneità, per il conseguimento della patente di abilitazione di primo grado, dei monocoli che possiedano il visus dell'occhio non inferiore ad otto decimi raggiunto senza correzione di lenti.

4° di autorizzare eventuali deroghe alle norme di cui agli articoli 27, 30, 45, 47, 59, 61 e 69, qualora lo ravvisasse necessario in relazione alle particolari condizioni della circolazione nel territorio della Colonia.

Art. 112.

Ingombro della sede stradale con binario.

I binari delle linee tramviarie urbane, extraurbane e le ferrovie concesse da costruire o già in esercizio, nei tratti che non siano in sede propria e non separati dal carreggio ordinario, devono essere sempre a raso in modo da lasciare tutta la strada accessibile senza difficoltà al carreggio ordinario. Le relative rotaie debbono essere del tipo a gola e a perfetto livello col piano stradale.

Art. 113.

Facoltà dei Municipi per gli autoveicoli da piazza e di noleggio da rimessa.

E' in facoltà dei Municipi dettare prescrizioni per quanto concerne il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio pubblico da piazza e per quei servizi pubblici da noleggio i cui esercenti abbiano le rimesse nell'ambito del proprio territorio.

E' parimenti in facoltà dei Municipi emanare nei loro regolamenti speciali prescrizioni per i servizi suddetti purchè non richiedano nuovi accertamenti intesi a verificare il concorso dei requisiti di idoneità fisica, morale e tecnica dei conducenti, ovvero a subordinare la circolazione degli autoveicoli stessi a verifiche di carattere tecnico.

Qualora i loro funzionari ufficiali ed agenti ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, ne daranno notizia all'Ufficio delle opere pubbliche agli effetti del n. 1 della prima parte dell'art. 81.

Le prescrizioni di cui è menzione nel presente articolo debbono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Governo della Colonia.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I. — SANZIONI PENALI.

Art. 114.

Violazione di legge e di provvedimenti dell'Autorità.

Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli articoli, chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto, ovvero ai precetti, divieti, condizioni di licenza ed in genere a qualsiasi provvedimento dato dall'Autorità nell'esercizio delle facoltà ad essa spettanti a norma del decreto stesso, è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

La intimazione delle diffide, dei decreti e degli altri atti ordinati dalle competenti autorità, per le materie previste nel titolo primo del presente decreto, è eseguita dagli agenti dell'Autorità da cui proviene l'ordine da intimare.

Art. 115.

Aumento di pene.

Le pene stabilite dal presente decreto sono aumentate:

1° se il contravventore si sia servito di un autoveicolo che non gli apparteneva, e senza l'autorizzazione di chi aveva il diritto di disporne;

2° quando la contravvenzione sia connessa con quella preveduta dall'art. 33 del presente decreto, per non aver il conducente ottemperato all'ordine di fermarsi o per aver reso impossibile, trasgredendo agli obblighi impostigli in detto articolo, l'immediato accertamento della contravvenzione.

Art. 116.

Oblazione in via breve.

Nelle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, in misura non superiore alle L. 200, il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 25, quando sia conducente di autoveicoli, e di L. 10 negli altri casi, al funzionario, ufficiale od agente che accerta la contravvenzione. Questi ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

Per la contravvenzione alle disposizioni dell'art. 53 la somma da pagare, a norma delle disposizioni precedenti, è di L. 5.

Art. 117.

Oblazioni in via ordinaria.

Per le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente, quando il contravventore non abbia esercitato la facoltà ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione per la quale il presente decreto stabilisce la sola pena dell'ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore è ammesso a pagare prima del decreto di condanna, ovvero prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al terzo del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese di notificazione del processo verbale di contravvenzione prevista nell'art. 124, e quelle del procedimento.

Il pagamento ha luogo mediante versamento presso gli Uffici tasse e affari, o, se si tratti di contravvenzione ai regolamenti municipali, nelle casse del Municipio, della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di un certificato del cancelliere del Tribunale, attestante le spese occorse.

Se il pagamento è eseguito entro quarantotto ore dalla notificazione del processo verbale di contravvenzione prevista nell'art. 124, la somma da pagare a titolo di oblazione è ridotta al sesto del massimo della pena comminata, oltre le spese di notificazione e del procedimento.

L'ammontare delle somme da pagarsi a titolo di oblazione in via ordinaria non può, in nessun caso, essere superiore a quello stabilito per l'oblazione in via breve.

Art. 118.

Inammissibilità dell'oblazione.

L'oblazione non è ammessa quando si siano verificate le circostanze per le quali possono essere aumentate le pene a norma dell'art. 115.

L'oblazione non è inoltre ammessa per le contravvenzioni prevedute negli articoli 33 e 70.

Nei casi indicati nei due commi precedenti, ove l'oblazione avesse avuto luogo, l'azione penale ha egualmente corso e le somme pagate rimangono, per il caso di condanna, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria inflitta, nonchè delle spese della notificazione preveduta nell'art. 124 e delle spese processuali.

Art. 119.

Provento delle oblazioni e condanne.

Il Governo della Colonia e i Municipi hanno facoltà di devolvere ogni anno parte del provento delle oblazioni e delle condanne alle pene pecuniare, in misura non eccedente il 20 %, sotto forma di premi a favore dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 122.

CAPO II. — Sanzioni civili.

Art. 120.

Responsabilità del conducente e del proprietario dei veicoli.

Il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione di un veicolo si presume dovuto a colpa del conducente. La presunzione è esclusa solo quando questi provi che da parte sua si è avuta ogni cura, per evitare che il danno si verificasse.

Non possono in alcun caso considerarsi come danni derivanti da forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione dei veicoli.

Il proprietario del veicolo è obbligato solidalmente col conducente a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, salva la responsabilità che a lui possa incombere secondo i principî generali del Codice civile.

Art. 121.

Obbligazione civile per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Agli effetti dell'art. 196 del Codice penale, quando il conducente è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza, è tenuta a fare osservare al conducente le disposizioni del presente decreto relativo alla circolazione.

CAPO III. — Norme di procedura.

Art. 122.

Accertamento delle contravvenzioni.

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni prevedute dal presente decreto in qualunque luogo queste si verifichino, spetta:

1° ai funzionari tecnici dell'Ufficio delle opere pubbliche;

2° ai funzionari tecnici degli Uffici tecnici dei Municipî;

3° agli ufficiali ed agenti della forza pubblica o degli altri Corpi all'uopo designati dal Governo della Colonia.

Per accertare le contravvenzioni quando trattisi di veicoli in corsa o di animali montati, i funzionari, ufficiali e agenti suddetti, devono intimare, in modo evidente, ai conducenti di fermarsi, a meno che non osti materiale impossibilità.

Art. 123.

Redazione dei processi verbali di contravvenzioni.

Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione viene redatto processo verbale di accertamento della contravvenzione il quale deve contenere:

1° il giorno e luogo in cui fu esteso;

2° il nome, cognome, qualità e residenza del verbalizzante;

3° il luogo, il giorno e l'ora in cui la contravvenzione fu elevata;

4° il nome, cognome, il luogo di nascita e il domicilio del contravventore;

5° una succinta enunciazione del fatto costituente la contravvenzione, le circostanze atte a qualificarla, nonchè le prove e gli indizi a carico del contravventore;

6° la descrizione degli oggetti costituenti il corpo del reato;

7° le dichiarazioni che il contravventore chiede che siano inserite nel verbale;

8° l'indicazione delle intimazioni fatte e dei provvedimenti adottati, quando ne sia il caso.

Nelle contravvenzioni alle norme sulla circolazione il processo verbale, oltre alle indicazioni precedenti, deve contenere altresì:

1° gli estremi della licenza di circolazione, delle patenti di abilitazione, o dei documenti equipollenti per gli autoveicoli e, qualora il contravventore non sia proprietario, anche il nome, cognome, la nazionalità e il domicilio di questi. In mancanza di tali dati è sufficiente l'indicazione della targa di riconoscimento. Quando manca anche la targa o sia occultata o per qualsiasi causa riesca illeggibile al momento della contravvenzione, sono indicate tutte le possibili caratteristiche del veicolo;

2° l'indicazione del modo e della forma delle intimazioni fatte, ovvero la menzione delle ragioni o delle circostanze che hanno eventualmente impedito di intimare al contravventore di fermarsi.

Art. 124.

Notificazione dei processi verbali.

Quando si tratti di contravvenzione per la quale sia stabilita la sola pena dell'ammenda e sia ammessa l'oblazione, l'Ufficio al quale appartiene il funzionario, l'ufficiale o l'agente che ha accertato la contravvenzione, deve, nel termine di giorni trenta dal commesso reato, notificare copia del processo verbale al contravventore ed alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, o a mezzo di uno degli agenti indicati nell'art. 122, o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notificazione preveduta nel comma precedente non è obbligatoria quando la persona a cui la notificazione stessa si sarebbe dovuta eseguire non risiede nella Colonia.

Per la notificazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si osservano le norme in vigore per la notificazione a mezzo della posta degli atti giudiziari in materia penale, dando le facoltà dalla legge attribuite all'ufficiale giudiziario, all'Ufficio al quale appartiene il funzionario, l'ufficiale o l'agente che ha accertato la contravvenzione.

Le notificazioni si intendono in ogni caso come validamente eseguite quando siano state fatte alla residenza del destinatario, quale risulti dalle indicazioni date dal contravventore stesso, o in mancanza, da quelle rilevate dai registri di immatricolazione.

Nei casi preveduti nella prima parte del presente articolo, non appena pervenute le ricevute di ritorno e le relazioni degli agenti che hanno notificato le copie, l'ufficio al quale appartiene il funzionario, l'ufficiale o l'agente che ha accertato la contravvenzione trasmette all'Autorità giudiziaria competente, per il procedimento, l'originale del processo verbale colle prove dell'avvenuta notificazione.

In ogni altro caso, l'originale del processo verbale è trasmesso senz'altra formalità all'Autorità giudiziaria competente subito dopo la sua redazione.

Nelle contravvenzioni alle norme del titolo primo del presente decreto deve essere trasmessa copia del processo verbale all'Ente cui la strada appartiene ed al Governo della Colonia per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 125.

Competenza a giudicare.

Il giudice competente, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, deve pronunciare condanna mediante decreto penale, salvo nei casi indicati dall'art. 506 capoverso secondo del Codice di procedura penale.

Nello stesso decreto è disposta, quando ricorra, la sospensione dall'esercizio dell'arte, professione, commercio e mestiere.

In ogni caso il ritiro delle licenze o patenti è di competenza delle autorità che le hanno accordate.

Art. 126.

Procedura per decreto.

Per le contravvenzioni indicate nell'art. 124, primo comma, non può essere pronunciato decreto di condanna o emesso decreto di citazione a giudizio, prima che sia trascorso un mese dalla notificazione del processo verbale al contravventore.

La condanna alle spese, comprende anche quelle occorse per la notificazione del processo verbale di contravvenzione.

Nei casi indicati nel citato art. 124, primo comma, se non sia stato notificato il processo verbale al contravventore, il Giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere.

Art. 127.

Competenza territoriale per l'azione di danni.

Le azioni per risarcimento dei danni prodotti a persone od a cose dai veicoli circolanti su strade od aree pubbliche, possono essere dal danneggiato promosse davanti all'Autorità competente, nel luogo ove il danno si sia verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.

CAPO IV. — REGOLAMENTI COMUNALI.

Art. 128.

Facoltà dei Municipi.

E' data facoltà ai Municipi di emanare regolamenti allo scopo di dettare le norme di cui è fatto richiamo in singole disposizioni del presente decreto e ogni altra norma relativa in genere alla circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, nell'interno degli abitati, in quanto le esigenze della viabilità lo richiedano e purchè tali norme non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Salvo quanto è disposto nell'art. 113, l'approvazione di tali regolamenti e la revisione di quelli esistenti spetta al Governo della Colonia.

Per le contravvenzioni prevedute nei regolamenti municipali si osservano le norme di procedura stabilite nei capi precedenti.

CAPO V.

Art. 129.

Validità nel Regno delle patenti rilasciate in Colonia e viceversa.

Le patenti di abilitazione a condurre autoveicoli e le licenze di circolazione rilasciate nel Regno sono valide anche pel territorio della Colonia; ed altrettanto sono valide nel territorio del Regno le patenti e le licenze rilasciate in Colonia, giusta il disposto dell'art. 3 del decreto interministeriale 6 settembre 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 288 dell'11 dicembre 1935-XIV.

Art. 130.

Abrogazione di norme preesistenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni emanate dai Governi locali in materia di tutela delle strade e di circolazione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Art. 131.

Norme transitorie e generali.

Entro dieci mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le patenti di abilitazione a condurre automobili con motore a combustione (Diesel) o treni automobili con freno continuo, devono essere regolarizzate secondo le disposizioni del decreto medesimo. Entro lo stesso termine le licenze di circolazione degli autoveicoli devono essere aggiornate, ove necessario, a seconda dell'uso al quale l'autoveicolo è destinato in conformità della distinzione contenuta nell'art. 65.

E' accordato inoltre un termine di dodici mesi:

a) per l'applicazione del fanale posteriore alle biciclette previsto dall'art. 50;

b) per situare negli automobili con motore a combustione (Diesel) la estremità del tubo di scappamento in conformità di quanto prescritto dall'art. 60;

c) per le modifiche alla forma e dicitura delle targhe in prova, art. 73, secondo capoverso;

d) per l'adozione dei nuovi tipi di targa prescritti per gli autoveicoli.

Le patenti di abilitazione a condurre motocicli conseguite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono valide per ottenere il permesso internazionale di guida.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli autocarri e i treni automobili in circolazione saranno sottoposti a visita di revisione agli effetti del penultimo capoverso dell'art. 78.

Art. 132.

Territorio militare del Sud.

Tutte le facoltà e le funzioni che il presente decreto assegna ai Commissari generali e Uffici dipendenti sono attribuite, nel Territorio militare del Sud, rispettivamente, al comandante del Territorio medesimo ed ai comandanti di sottozona.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1102181) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.